

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

358° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	12
3 ^a - Affari esteri	»	18
4 ^a - Difesa	»	24
5 ^a - Bilancio	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro	»	31
7 ^a - Istruzione	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	39
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	71
10 ^a - Industria	»	80
11 ^a - Lavoro	»	99
12 ^a - Igiene e sanità	»	110
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	114

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	118
RAI-TV	»	120
Terrorismo in Italia	»	132
Riforma amministrativa	»	133

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	139
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	144
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	151
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	152
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	153

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	154
--------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

140ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

*AUTORIZZAZIONI ALL'UTILIZZAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Seguito dell'esame di questioni concernenti l'avvocato Filippo Alberto
Scalone, senatore nella XII legislatura*

(R135 000, C21ª, 0074ª)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame della questione è iniziato nella seduta del 16 luglio 1998, nel corso della quale è stato ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'avvocato Filippo Alberto Scalone.

Fa inoltre presente che, in data 14 settembre 1998, l'avvocato Scalone ha trasmesso una lettera con la quale sollecita l'esame della questione che lo concerne.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori GRECO, FASSONE, PELLEGRINO, RUSSO, PASTORE, CÒ, SILIQUINI, BATTAGLIA ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

304^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Abbate e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C01^a, 0118^o)

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di procedere immediatamente all'esame, in sede consultiva, di uno schema di testo unificato dei disegni di legge nn. 3246, 570 e 2084, recanti disciplina delle «strade del vino».

IN SEDE CONSULTIVA

(3246) *Disciplina delle «strade di vino»*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri.

(570) *UCCHIELLI - Disciplina delle «strade del vino» italiano.*

(2084) *FERRANTE ed altri - Disciplina delle «strade del vino italiano».*

(Parere su proposta di testo unificato alla 9^a Commissione: contrario)

Il relatore PINGGERA ricorda che sul disegno di legge n. 3246, già approvato dalla Camera dei deputati, fu reso a suo tempo un parere contrario, perchè ritenuto invasivo delle competenze regionali: a suo avviso, la proposta di testo unificato tiene conto adeguatamente del giudizio critico espresso dalla Commissione affari costituzionali, salvo che per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome, che hanno una competenza legislativa primaria anche in materia. Quanto alle regioni a statuto ordinario, il nuovo testo sembra limitarsi alla determinazione di norme di principio, pur con un certo eccesso di dettaglio. In particolare, l'articolo 6, comma 2, non tiene conto della probabile tra-

sformazione dell'ENIT, che non avrebbe nel nuovo assetto alcun compito riferito ad attività e promozioni prive di rilevanza nazionale. Egli propone conclusivamente un parere positivo, a condizione che nel testo sia inserita un'apposita clausola di salvaguardia delle competenze proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il senatore BESOSTRI considera il testo in esame senz'altro soddisfacente alla stregua delle motivazioni che determinarono il parere contrario sul disegno di legge n. 3246: a suo avviso, infatti, le disposizioni attualmente in esame non risultano invasive delle competenze regionali, neanche per il caso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, perchè una legge ordinaria non potrebbe comunque derogare a norme di rango costituzionale attributive di competenze. L'esigenza di uniformità normativa sottesa all'iniziativa in esame, giustifica a suo avviso una legge statale in materia, anche se va rilevato che il comma 2 dell'articolo 5 incorre in una impropria individuazione dell'organo regionale competente, contro la consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi.

Il senatore ANDREOLLI conviene sulla valutazione del senatore Besostri relativa alla salvaguardia delle competenze proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Tuttavia egli è dell'opinione che una legge statale in materia sia comunque non necessaria alla stregua delle competenze regionali, di cui non potrebbe che essere lesiva. La formulazione delle disposizioni, pur attenuata nel suo carattere invasivo rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, non rimuove il dubbio di legittimità già posto a fondamento del parere contrario, poiché se le regioni non ritengono di adottare una disciplina normativa della materia, non sarebbe legittimo imporre una simile scelta da parte della legge statale, mentre se gli enti territoriali intendono provvedere, possono farlo nella propria autonomia.

Il senatore ROTELLI ricorda che l'agricoltura, l'urbanistica e la viabilità sono materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e ritiene che il nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito suscita la stessa riserva di principio già formulata sulle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati: in particolare, l'articolo 5, comma 3, demanda competenze indubbiamente proprie delle regioni a un Ministero la cui vicenda istituzionale non può essere considerata commendevole e di cui egli auspica la soppressione o almeno l'accorpamento, in attuazione della legge n. 59 del 1997.

Il presidente VILLONE ricorda che la competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario è di natura concorrente e la legge statale nelle materie di cui all'articolo 117 è sicuramente legittima, purchè sia limitata a una normativa di principio, senza prescrizioni di dettaglio per le singole fattispecie. Nel complesso, il testo in esame possiede a suo parere la fisionomia della legge-quadro, ancorché di dubbia opportunità in una valutazione di politica legislativa. Egli propone pertanto di formula-

re un parere positivo ma critico su quelle disposizioni del testo che risultano in contrasto con il principio di autonomia o con altre prescrizioni costituzionali. In particolare, l'articolo 2 dovrebbe essere modificato prevedendo per le regioni una facoltà di provvedere e non un obbligo in tal senso.

Il relatore PINGGERA sostiene che la gran parte delle disposizioni in esame riguardano senz'altro materie di competenza regionale, ma sono compatibili con l'assetto delle competenze legislative stabilite dalla Costituzione.

Il senatore PASTORE osserva, quanto all'articolo 2, che l'enunciato fine di omogeneità renderebbe incongrua la successiva disposizione, ove affievolita nel senso di una mera facoltà: se ne ricava a suo avviso un giudizio complessivamente negativo sulla stessa legittimità di una legge statale.

Il senatore ROTELLI si sofferma sull'articolo 3 del testo unificato, che rimette al Ministero per le politiche agricole la determinazione degli *standards* di qualità e della cartellonistica stradale: si tratta di una scelta esasperatamente centralistica, confermata anche dall'articolo 5, che dispone impropriamente su compiti dei comuni e delle province.

Il senatore SCHIFANI ritiene che tutti i possibili tentativi di rendere il testo in esame compatibile con le prescrizioni costituzionali nel contesto della legislazione concorrente appaiono inefficaci, poiché neanche le più radicali correzioni potrebbero rimuovere una riserva di principio in merito a una legge statale evidentemente invasiva delle competenze regionali su una pluralità di materie.

Il senatore BESOSTRI osserva che la legge statale ha anche l'effetto di assicurare la tutela dei consumatori.

Il senatore ELIA rileva molteplici profili di illegittimità, nel testo in esame, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. A suo parere, ciò renderebbe particolarmente vulnerabile una legge statale dinanzi allo scrutinio del giudice delle leggi.

Il presidente VILLONE condivide i rilievi critici rivolti alle competenze statali in materia di cartellonistica stradale. Riassume quindi le obiezioni formulate su specifiche disposizioni del testo in ragione del principio di autonomia e delle corrispondenti prescrizioni costituzionali. All'articolo 2, dovrebbe essere omissivo il riferimento al fine di omogeneità prevedendo l'intervento regionale come facoltativo e non obbligatorio; all'articolo 3, il decreto ministeriale dovrebbe essere limitato agli *standards* minimi di qualità; all'articolo 5, nel comma 1 non dovrebbe essere previsto il parere dei comitati di gestione, mentre al comma 2 non dovrebbe essere individuato l'organo regionale competente; l'articolo 6 dovrebbe far salve espressamente le competenze regionali in tema

di promozione, anche all'estero; dovrebbe inoltre essere inserita nel testo una clausola di salvaguardia delle competenze proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Tali rilievi potrebbero essere formulati come condizioni di un parere favorevole.

Il senatore SCHIFANI si sofferma sull'articolo 1, comma 1, che individua le strade del vino come lo strumento esclusivo di divulgazione, commercializzazione e fruizione turistica dei territori vinicoli e delle relative produzioni: a suo parere tale prescrizione è eccessiva, perchè lo strumento dovrebbe essere uno fra gli altri.

Convieni il presidente VILLONE, che propone di inserire nel parere una condizione ulteriore, corrispondente al rilievo appena formulato dal senatore Schifani.

Il relatore PINGGERA aggiunge che all'articolo 1, comma 2, dovrebbe essere attenuato il riferimento alle attività agrituristiche, nel rispetto delle competenze regionali. Quanto all'articolo 6, la formulazione dovrebbe essere più coerente al principio di autonomia anche in materia di finanziamenti.

Il senatore ROTELLI considera palesemente incongrua la formulazione del comma 1 dell'articolo 4, non essendo a suo avviso possibile una definizione delle strutture quale oggetto di un accordo di programma. Non è comunque corretta, a suo avviso, la prevista regolazione dei rapporti tra regioni ed enti locali.

Il presidente VILLONE ritiene che tali disposizioni possono essere considerate superflue piuttosto che illegittime.

Il senatore PASTORE sostiene che le sole disposizioni compatibili con il principio di autonomia e le competenze delle regioni sono contenute nell'articolo 1 (con le dovute correzioni) e nell'articolo 6, comma 2. Tutte le altre disposizioni risultano lesive delle attribuzioni regionali, mentre l'articolo 7 suscita perplessità anche per il riferimento ad altre produzioni di una disciplina fondata sui prodotti vinicoli.

Il senatore ELIA non trova sufficientemente chiarito, negli articoli 3 e 4, l'oggetto degli *standards* di qualità, mentre considera vessatoria per le competenze regionali la gran parte delle disposizioni contenute nel testo.

Il senatore BESOSTRI insiste nel sottolineare lo scopo di tutela del consumatore annesso alla determinazione di *standards* minimi di qualità. Quanto al procedimento, osserva che occorre un'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

Secondo il senatore ROTELLI ciò non è sufficiente ad assicurare il rispetto dell'autonomia di ciascuna regione.

Il senatore PASTORE considera particolarmente discutibile l'articolo 5, comma 2, che attribuisce alle province nuove competenze non previste dalla legislazione generale sugli enti locali.

Secondo il presidente VILLONE tali disposizioni non sono lesive delle competenze regionali nè di quelle provinciali.

Il senatore ELIA considera grave che il Senato si occupi di un argomento come quello in esame di fronte ai problemi del paese.

Secondo il senatore ROTELLI l'iniziativa legislativa in esame sarà un esempio di scuola di quella legislazione minima più volte censurata dagli studiosi e dall'opinione pubblica.

Il senatore ANDREOLLI apprezza il tentativo di elaborare un parere rivolto a non impedire la prosecuzione dell'*iter* in sede deliberante, rendendo il testo compatibile con il principio di autonomia e i corrispondenti precetti costituzionali: tuttavia a suo avviso tale operazione non è possibile ed egli pertanto si asterrà nella votazione sulla proposta di parere favorevole condizionato.

Il presidente VILLONE riassume nuovamente tutti i rilievi formulati sulle specifiche disposizioni del testo in esame e propone di esprimere un parere favorevole assumendo tali rilievi come altrettante condizioni.

Posta in votazione, la proposta di parere favorevole condizionato non risulta accolta.

Il senatore ROTELLI, quindi, propone un parere contrario sullo schema di testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

La Commissione approva a maggioranza la proposta di parere contrario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale di riparto dello stanziamento del capitolo 1204 concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 325)

(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01^a, 0022^o)

Riferisce la senatrice BUCCIARELLI, sostenendo che lo schema di decreto ha la propria base normativa nel comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla finanziaria 1996). Con questa disposizione è stato delegificato e reso omogeneo l'intero sistema dei contributi statali in favore di «enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» indicati nella tabella A allegata alla stessa legge. La tabella,

suddivisa per singoli Ministeri, comprende, senza citarli individualmente come in altri casi, anche le associazioni ed enti che svolgono attività sociali. Il provvedimento annuale, ai sensi del citato comma 40, deve essere adottato con proprio decreto da ciascun Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari. Per il 1997 non è stato comunque adottato il decreto annuo di finanziamento per gli enti che svolgono attività sociali, di competenza del Ministro dell'interno. In relazione all'anno in corso l'Associazione nazionale vittime civili di guerra è destinataria di un doppio finanziamento, uno di lire 77.725.000 con il decreto sulle associazioni ed enti che svolgono attività sociali, l'altro, ben più consistente (lire 1.140.000.000), quale associazione combattentistica, in applicazione del combinato disposto della legge n. 205 del 1998 (per l'ammontare), e del citato comma 40 per la procedura. Nota pertanto che non vi è alcun divieto legislativo alla possibilità che una simile evenienza possa ripetersi, anche per altre associazioni qualificabili allo stesso tempo come «sociali» e «combattentistiche». Segnalato poi che lo schema di decreto non menziona il concerto del Ministro del tesoro, fa presente che le richieste di contributo formulate dagli enti, i quali rientrano tutti nelle finalità previste dalla legge, erano di importo superiore. Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole, con l'invito al Governo di predisporre una razionalizzazione delle procedure, prevedendo un unico contributo per ciascun ente destinatario, onde favorire una migliore trasparenza ed insieme lo svolgimento degli adempimenti parlamentari.

Il senatore PASTORE rileva che la documentazione allegata allo schema di decreto appare carente per alcuni degli enti ammessi a contributo.

Il senatore ROTELLI osserva a sua volta che lo schema di decreto non appare sottoscritto dal Ministro del tesoro. Lamenta poi che la Commissione viene chiamata ad esprimersi su questioni di importanza relativa e propone alcuni interrogativi in merito alla Casa di riposo per artisti drammatici e sull'Associazione nazionale partigiani d'Italia; critica una distribuzione a pioggia di risorse di importo modesto, auspicando la soppressione di questa voce di bilancio ovvero, in alternativa, l'erogazione dell'intero contributo annuo ad un solo organismo, qualora riconosciuto meritevole.

Il presidente VILLONE fa tuttavia presente che una diversa procedura è condizionata all'approvazione di una modifica legislativa. Il senatore MAGNALBÒ chiede che il Governo illustri i criteri a cui si è attenuto nella distribuzione dei fondi disponibili. Il senatore PASTORE domanda di conoscere in base a quali valutazioni sia stato accordato un contributo all'ANPI, tenuto conto che questo ente non ha allegato una specifica documentazione a sostegno della propria richiesta. Dissente comunque dalla proposta di parere favorevole, in considerazione della disparità di trattamento seguita dal Governo, il quale dimostra di accordare finanziamenti senza che venga fornita un'adeguata dimostrazione del-

le esigenze. Si associa all'interrogativo del senatore Pastore il senatore MISSERVILLE.

La relatrice BUCCIARELLI ricorda che qualche sfoltimento nella selva degli enti destinatari è stato già compiuto attraverso appositi atti legislativi, richiamati nelle premesse del provvedimento in esame. Fa presente che l'ANPI rappresenta un'associazione universalmente conosciuta anche attraverso la propria attività, per cui giudica inopportuna ogni polemica. Non esclude tuttavia che per il futuro il Governo solleci ti gli enti richiedenti ad allegare anche i propri bilanci e rendiconti.

Il sottosegretario ABBATE conviene con l'esigenza di disporre di un unico provvedimento di finanziamento. Rammenta poi che l'ANPI è stata in passato sempre destinataria di contribuzioni di importo superiore; rispetto ad analoghi provvedimenti adottati in passato è stato soltanto aggiunto il Centro europeo di Vienna, al quale vanno 25 milioni di lire. In ogni caso è stato seguito un criterio uniforme, applicando un coefficiente uguale per tutti di decurtazione rispetto alle richieste. Dà poi atto che è stato acquisito il preventivo concerto del Ministro del tesoro, per quanto il provvedimento risulti sottoscritto dal solo Ministro dell'interno.

La senatrice PASQUALI preannuncia il proprio voto contrario, confermando le considerazioni svolte dal senatore Pastore circa le inaccettabili parzialità intervenute nella distribuzione dei contributi. Il senatore ROTELLI annuncia un avviso non ostativo. Il senatore PINGGERA ritiene che, a ben vedere, il Governo non ha esercitato alcuna discrezionalità, salva rimanendo la possibilità di modificare la normativa vigente.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto n. 325, con le osservazioni espresse dalla relatrice Bucciarelli.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1204, dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle Associazioni combattentistiche (n. 330)

(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: non ostativo)
(R139 b00, C01^a, 0023^o)

Il relatore PINGGERA rinvia alle considerazioni di ordine generale svolte dalla senatrice BUCCIARELLI in merito allo schema di decreto precedentemente esaminato. Nel caso in esame si tratta di contributi finanziari a tre associazioni combattentistiche, in applicazione della legge n. 205 del 1998 e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40 della legge n. 549 del 1995. Il provvedimento è pertanto legislativamente determinato fino all'estremo dettaglio e alcuni rilievi potrebbero essere formulati esclusivamente su elementi presupposti, desumibili dai bilanci

degli enti, che a volte pongono in evidenza qualche difetto di interesse a percepire un finanziamento pubblico. Tuttavia tali osservazioni potrebbero essere riferite all'applicazione futura del citato comma 40, una volta esauriti gli effetti della legge n. 205 del 1998. Allo stato, egli propone quindi un parere di nulla osta.

La Commissione consente.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C01^a, 0118^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute successive, convocate per la settimana in corso, è integrato in sede deliberante con discussione del disegno di legge n. 3521, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

332^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C02^a, 0096^o)

Su proposta del Presidente ZECCHINO, e dopo brevi interventi del senatore CARUSO Antonino e della senatrice SCOPELLITI, la Commissione conviene di inserire all'ordine del giorno della settimana in corso l'esame in sede consultiva del disegno di legge n.3285 – relativamente agli ulteriori emendamenti trasmessi dalla 1^a Commissione – assegnato alla 1^a Commissione permanente stessa in sede deliberante e recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo.

Riferisce il senatore FASSONE il quale sottolinea come il disegno di legge n. 3160 introduca nell'ordinamento italiano il primo modello completo di giudice onorario al quale viene riconosciuta una competenza piena esclusiva e, con particolare riferimento alla funzione conciliativa, anche di natura specifica.

Il disegno di legge si inserisce nella complessiva opera di razionalizzazione del sistema giudiziario ricollegandosi in questo modo alla riforma istitutiva del giudice unico di primo grado, agli interventi in materia di aree metropolitane e alla depenalizzazione dei reati minori e svolgendo, tra l'altro, la funzione di bilanciare in certa misura il fenomeno di concentrazione territoriale degli uffici giudiziari ordinari - conseguenza naturale della istituzione del giudice unico - con la diffusione di un diverso tipo di ufficio giudiziario.

Ancora va evidenziato che il procedimento penale davanti al giudice di pace viene delineato con la delega contenuta nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento non solo attraverso il rinvio al rito pretorile e la direttiva ulteriore della massima semplificazione, ma altresì cercando di costruire un modello procedimentale che sia il più adeguato al tipo di funzione che il giudice di pace sarà chiamato a svolgere e costruendo in questa prospettiva anche un peculiare apparato sanzionatorio. Se non si può negare che l'ampliamento delle competenze del giudice di pace avrà anche conseguenze deflattive rispetto al carico di lavoro della magistratura ordinaria, nel definire però le sue attribuzioni non si dovrà avere in primo luogo come obiettivo la riduzione di tale carico di lavoro, ma piuttosto bisognerà perseguire la finalità di attribuire in materia penale ai giudici di pace quelle competenze che appaiono coerenti con le sue caratteristiche e in particolare con la funzione conciliativa che ne costituisce un connotato essenziale.

L'articolo 1 dell'Atto Senato n. 3160 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 374 del 1991 disciplinando l'ammissione al tirocinio. Si prevede che il presidente della corte d'appello, richieda ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze verificatesi o che si verificheranno nei dodici mesi successivi nella pianta organica degli uffici del giudice di pace, invitando alla presentazione entro sessanta giorni della domanda.

Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati, le trasmette al consiglio giudiziario che, integrato da cinque rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le proposte di ammissione al tirocinio. Le domande degli interessati e le proposte con la relativa documentazione sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che delibera l'ammissione al tirocinio. Il successivo articolo 2 introduce un articolo 4-bis nella citata legge n. 374 e disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio, che ha la durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione del magistrato affidatario. Si prevede poi che il consiglio giudiziario, nella composizione integrata a cui si è prima fatto riferimento, formuli un giudizio di idoneità sulla base del quale gli interessati sono nominati giudici di pace con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo, il re-

latore evidenzia un primo aspetto problematico costituito dal fatto che la disposizione da ultimo richiamata presuppone che il tirocinio sia organizzato per blocchi di aspiranti e nessuna previsione esplicita considera l'ipotesi in cui si rende necessario reclutare nuovi magistrati onorari, in relazione a singole vacanze verificatesi nella pianta organica degli uffici del giudice di pace. A questo proposito, prefigura la possibilità di ricorrere agli eventuali idonei al termine del tirocinio, non nominati giudici di pace per insufficienza del numero dei posti da coprire.

In secondo luogo sottolinea che, se appare opportuna l'introduzione di un tirocinio articolato come quello previsto dal nuovo articolo 4-bis, tale tirocinio implica però un considerevole aggravio di lavoro anche per i magistrati affidatari, aspetto del quale bisognerà tener conto eventualmente prevedendo che questi ultimi siano liberati da una parte dei loro impegni ordinari.

L'articolo 3 del disegno di legge n. 3160 modifica i requisiti attualmente previsti per la nomina a giudice di pace in particolare prevedendo come requisito necessario il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se tale requisito non è richiesto per quanti hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio, o funzioni notarili o ancora funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione ovvero hanno insegnato materie giuridiche nelle università. Si tratta quindi di una scelta che innalza considerevolmente il patrimonio di conoscenze professionali richieste per poter svolgere le funzioni di giudice di pace.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti per la conferma dei giudici di pace subordinandola ad uno specifico giudizio di idoneità mentre l'articolo 6 modifica in maniera più estensiva l'attuale disciplina in tema di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice di pace.

L'articolo 7 definisce le ipotesi di decadenza, dispensa e revoca dall'ufficio specificandone i relativi presupposti. A questo riguardo sembra opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 374 del 1991 come sostituito dal predetto articolo 7 prevede una procedura specifica per l'adozione dei soli provvedimenti di dispensa o revoca. Tale soluzione è presumibilmente basata sulla considerazione che le ipotesi di decadenza dall'ufficio non siano suscettibili di determinare un apprezzabile contenzioso, il che potrebbe a suo avviso non risultare vero in diversi casi - si pensi al dubbio sull'effettiva sussistenza di una causa di incompatibilità - per cui sembrerebbe opportuno estendere anche alle ipotesi di decadenza dall'ufficio le garanzie che il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento prevede per le ipotesi di dispensa o revoca.

Dopo aver chiarito che l'articolo 8 sostituisce poi l'articolo 10 della legge n. 374, sottolinea che sia il precedente articolo 7 sia l'articolo 8 si sovrappongono agli articoli 1 e 2 del disegno di legge 1247-ter, rispetto ai quali l'unica significativa differenza si ha nel nuovo testo del citato articolo 10 proposto con l'articolo

2 del disegno di legge 1247-ter che amplia significativamente le ipotesi in cui il giudice di pace ha l'obbligo di astenersi.

Riguardo all'articolo 10 dell'atto Senato 3160, il quale prevede che i giudici di pace possono chiedere il trasferimento presso altri uffici che presentino vacanze nell'organico, va evidenziata la necessità di un raccordo con la disciplina della procedura di ammissione al tirocinio degli aspiranti giudici di pace – in particolare con la fase relativa all'individuazione delle vacanze – in quanto le due procedure verrebbero ad avere il medesimo presupposto senza che siano specificati i rapporti reciproci.

Inoltre il relatore rileva, in generale, un'esigenza di uniformità terminologica nella denominazione del giudice di pace.

Passando a trattare del disegno di legge per quanto previsto dal suo capo II, il relatore Fassone osserva che l'articolo 13 reca – in particolare – una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti. Rileva che questa parte del provvedimento, per come si specifica nei successivi articoli 14, 15 e 16, delinea con particolare precisione il ruolo di mediatore sociale del giudice di pace e individua specificatamente gli aspetti caratteristici in cui si sostanzia la funzione conciliativa di tale figura. Il successivo articolo 14, elencando nominativamente i reati attribuiti alla competenza penale del giudice di pace si muove in un'ottica di selezione delle materie ad esso devolute sulla base della loro idoneità a essere oggetto della funzione conciliativa del giudice di pace stesso. Dopo aver notato come l'impostazione del medesimo articolo 14 sia articolata con la individuazione specifica – ai commi 1 e 2 – dei delitti e delle contravvenzioni attribuite alla competenza di tale giudice – in tal senso innovando all'articolo 36 della vigente legge n.374 del 1991 – il relatore prosegue mettendo in luce come il successivo comma 3 dello stesso articolo devolva alla competenza del giudice di pace anche reati, previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di criteri indicati sia quantitativamente, poichè deve trattarsi di reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, sia qualitativamente. Tali criteri – che debbono sussistere congiuntamente – sono recati dalla lettera b) del comma 3 e consistono nella insussistenza di particolari difficoltà interpretative o dell'esigenza di procedere a indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto, nonché nella possibilità di eliminare le conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno: il relatore nota come tale ultimo profilo ribadisca il ruolo centrale di conciliazione che il giudice di pace deve svolgere.

Sempre con riferimento all'articolo 14, è opportuno richiamare l'attenzione sui profili problematici connessi con l'attribuzione al giudice di pace della competenza a giudicare sia sulle ipotesi di lesioni personali volontarie punibili a querela della persona offesa sia sui casi di lesioni colpose perseguibili anch'esse a querela della persona offesa con esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale. Infatti poichè il successivo articolo 15 prevede che i reati attribuiti alla competenza del

giudice di pace vengano puniti mediante l'applicazione di sanzioni alternative escludendo quindi il ricorso a quelle detentive, ne consegue che il permanere delle lesioni personali colpose connesse alla colpa professionale nella competenza del giudice ordinario comporterà che per esse potrebbe continuare ad essere applicata la pena della reclusione, mentre tale sanzione non potrebbe essere più applicata per le ipotesi dolose di lesioni personali perseguibili a querela le quali, proprio perchè dolose, configurano però comportamenti di maggiore gravità rispetto alle corrispondenti ipotesi colpose. Ritiene che la questione sia meritevole di un adeguato approfondimento, anche perchè, per altro verso, il mantenimento delle lesioni colpose connesse alla colpa professionale nell'ambito di competenze del giudice onorario gli appare non privo di giustificazione.

L'articolo 15 definisce quelle che dovranno essere le linee ispiratrici del nuovo impianto sanzionatorio da introdursi con riferimento ai reati di competenza del giudice di pace che saranno ordinariamente puniti con pena pecuniaria e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, con sanzioni alternative alla detenzione quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, l'obbligo di permanenza in casa, la libertà controllata, o misure prescrittive specifiche. Quanto a quest'ultima previsione, ricorda che sono state sollevate perplessità circa una sua non adeguata tipizzazione e ciò rappresenta un problema che sarà necessario approfondire.

L'articolo 16 definisce i criteri direttivi per la definizione del procedimento penale davanti al giudice di pace. Rispetto alla impostazione della legge n. 374 del 1991, viene mantenuto il rinvio al procedimento pretorile con la direttiva della ulteriore massima semplificazione, ma si prevede altresì l'estensione della perseguibilità a querela dei reati, l'introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute, e inoltre la definizione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno. Sottolinea come la maggior parte di tali principi e criteri direttivi sia strettamente connessa con quella funzione conciliativa che ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 viene a costituire un connotato essenziale della figura del giudice di pace.

Finalizzate a garantire un'apprezzabile riduzione del carico di lavoro degli uffici del pubblico ministero, appaiono poi le direttive contenute nelle lettere b) ed h) del medesimo comma 1 dell'articolo 16 che sostanzialmente concentrano nella polizia giudiziaria, almeno di regola, lo svolgimento dell'intera attività di indagine. Con riferimento poi alle lettere f) e g), sempre nella prospettiva della maggiore semplificazione possibile, esse contemplano sia la possibilità di limitare l'operatività della connessione dei procedimenti sia una costruzione del meccanismo procedurale che ampli la possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, ad eccezione degli atti delle parti con contenuto dichiarativo.

Il relatore conclude quindi il suo intervento soffermandosi sulla disciplina particolare relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale delineata dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 16 e infine sull'articolo 17 che attribuisce al tribunale la competenza a giudicare sulle impugnazioni avverso le sentenze e i provvedimenti penali del giudice di pace.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

155^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE**

(3219) Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995

(3256) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, con allegati, adottati a Siracusa il 7 marzo 1996

(Esame congiunto con esiti separati)

Il presidente BOCO, considerato che entrambi i disegni di legge in titolo riguardano gli equilibri ecologici del Mediterraneo, propone che si svolga un esame congiunto, fermo restando che ciascun disegno di legge avrà un esito distinto.

Concorda la Commissione.

Riferisce congiuntamente la senatrice SQUARCIALUPI, che ricorda anzitutto l'importanza della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, sottoscritta nel 1976 a Barcellona, che tuttora costituisce il quadro normativo entro cui si collocano gli ulteriori accordi conclusi in ambito multilaterale. Dopo circa vent'anni si è tenuta nella stessa città catalana una conferenza intergovernativa nel corso della quale sono stati adottati gli emendamenti alla Convenzione del 1976, nonché gli emendamenti al Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento da operazioni di immersione effettuate con navi ed aeronavi - relativo alla stessa Convenzione

già citata – e un nuovo Protocollo sulle aree specialmente protette e la diversità biologica nel Mediterraneo.

Ratificando l'Atto finale di tale conferenza, si recepiranno nell'ordinamento statale le disposizioni dei testi precedentemente ricordati, che nel complesso rappresentano un notevole passo in avanti rispetto alla normativa del 1976. È significativo, ad esempio, che il titolo della Convenzione di Barcellona sia stato integrato, divenendo: «Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo». Sono così comprese nel suo ambito di applicazione le acque marine territoriali e le aree costiere come definite da ogni Stato contraente per il proprio territorio.

Importante è anche il protocollo sulle aree specialmente protette, che innova rispetto al precedente protocollo sottoscritto a Ginevra nel 1982, in quanto comprende anche la tutela della diversità biologica. Più in generale, la Convenzione emendata e integrata dai nuovi testi recepisce i principali concetti accolti nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, a cominciare dall'idea di sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 3256, che reca emendamenti al Protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, la relatrice pone in risalto l'introduzione del principio di responsabilità di chi inquina, l'estensione della zona di intervento all'intero bacino idrologico del Mediterraneo, la previsione di nuovi sistemi di controllo e di misure più efficaci per l'eliminazione dell'inquinamento.

Sotto il profilo politico, appare importante che i due atti relativi alla protezione del Mar Mediterraneo siano stati firmati da tutti gli Stati rivieraschi, compreso i paesi tra cui vi sono forti tensioni, come la Grecia e la Turchia, nonché Israele e i paesi arabi. Ciò costituisce una ragione di più per accelerarne il processo di ratifica.

Il senatore BOCO ricorda che il Mar Mediterraneo è un ecosistema fragilissimo, perchè sovrappopolato e percorso da un enorme volume di traffici navali, che sono altamente inquinanti e di difficile controllo. Si è pertanto raggiunto un livello di inquinamento estremamente pericoloso, che mette a rischio una gran parte delle specie viventi esistenti nel bacino.

Esprime dunque soddisfazione per l'inizio dell'*iter* parlamentare dei due disegni di legge, che auspica assai rapido, e sottolinea l'importanza delle riserve integrali marine, che potranno essere istituite sull'esempio della Francia.

Ricorda infine che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul testo dei disegni di legge.

Il sottosegretario TOIA concorda con la relatrice e con il presidente Boco.

Con distinte votazioni la Commissione dà mandato alla relatrice Squarcialupi di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione dei disegni di legge.

(2862) Ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata con Atto finale della Conferenza internazionale del 1995 sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, con annessi, fatto a Londra il 7 luglio 1995

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CORRAO, rileva che la Convenzione in esame è stata adottata tre anni fa al termine della conferenza diplomatica svoltasi a Londra presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale. Con le sue disposizioni sostanzialmente si estendono al personale imbarcato su navi da pesca gli *standards* di professionalità e di formazione già previsti dalla Convenzione «Solas» del 1978 per i marittimi imbarcati sulle navi adibite al traffico di merci e passeggeri.

Ciò premesso, desta sorpresa che la relazione ministeriale ritenga possibile dare immediata esecuzione all'atto in esame, affermando che esso non comporta oneri finanziari per lo Stato e non incide direttamente su leggi o regolamenti vigenti. È invece evidente che la gran parte dei pescatori italiani non è in grado di conseguire gli *standards* richiesti, se non vi sarà un'attività di formazione altamente qualificata, che non potrà non comportare oneri finanziari e numerosi adempimenti amministrativi.

Chiede pertanto che il Governo valuti la possibilità di far slittare di tre anni l'esecuzione della Convenzione in esame.

Il senatore ANDREOTTI, pur comprendendo le ragioni esposte dal relatore, ritiene che lo stesso risultato si possa conseguire in maniera più appropriata ratificando con ritardo la Convenzione.

Il senatore SERVELLO ricorda i drammatici incidenti di cui sono spesso vittima i pescherecci italiani nel canale di Sicilia per molteplici ragioni, tra cui l'inadeguatezza della normativa statale e internazionale. Chiede poi al rappresentante del Governo come sia possibile dar attuazione alle norme della Convenzione che consentono ispezioni delle navi di altri paesi in tutti i porti degli Stati contraenti.

Il sottosegretario TOIA si impegna ad approfondire le questioni sollevate dal relatore e dal senatore Servello e chiede pertanto un breve rinvio dell'esame, che potrebbe riprendere fra una settimana. Ritiene comunque che la ratifica della Convenzione non implichi l'esistenza di tutte le condizioni per la sua esecuzione, ma possa essere un primo passo cui ne seguiranno altri, con successivi provvedimenti.

Il relatore CORRAO fa presente che gli incidenti ricordati dal senatore Servello, nonchè disastri di altro tipo, si verificano anche per lo scarso addestramento professionale del personale delle navi da pesca. Nell'associarsi alla proposta del Sottosegretario, chiede anche di accertare quali organi dello Stato o delle Regioni dovranno occuparsi della formazione professionale dei marittimi e di quantificare il relativo onere finanziario.

Il senatore VOLCIC, rilevato che la Convenzione prevede la conoscenza dell'inglese, si domanda quanti dei pescatori italiani saranno in grado di mettersi in regola e prospetta l'opportunità di ricorrere ai tradizionali apparecchi di traduzione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si associa a tale proposta, ricordando che nella marineria era in uso una volta un linguaggio segnaletico quanto mai efficace.

Il presidente BOCO, rilevato che sarà forse necessario anche predisporre qualche emendamento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(3347) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 27 giugno 1997*

(3348) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatto a Lubiana il 7 luglio 1997*

(Esame congiunto con esiti separati)

Su proposta del relatore VOLCIC la Commissione concorda di procedere ad un esame congiunto dei due disegni in titolo, concernenti accordi bilaterali dal contenuto quasi identico.

Il senatore VOLCIC riferisce congiuntamente sulle Convenzioni in materia di sicurezza sociale che l'Italia ha sottoscritto con la Croazia e con la Slovenia, al fine di sostituire la vigente convenzione stipulata tra l'Italia e la Jugoslavia. Con le sue disposizioni non si modificano i diritti acquisiti, ma sono disciplinate le prestazioni future, in alcuni casi anche tenendo conto della più recente normativa comunitaria.

Benchè il campo di applicazione riguardi tutti i regimi di sicurezza sociale e teoricamente tutti i cittadini degli Stati contraenti, in concreto le due Convenzioni sono rilevanti soprattutto per le prestazioni pensionistiche e avranno una particolare importanza per la Zona B dell'*ex* Territorio libero di Trieste. È previsto che i periodi pensionistici compiuti fino al 4 ottobre 1956, nelle parti slovena e croata dell'*ex* Zona B, vengano presi in carico da parte italiana ovvero da parte slovena o croata, secondo il criterio della cittadinanza degli interessati alla data del 3 aprile 1978, coincidente con il termine finale per le opzioni di cittadinanza previste dal Trattato di Osimo.

In concreto, si è dovuto far fronte all'esigenza di dar copertura alle posizioni previdenziali di circa 1.500 cittadini italiani residenti in Italia, nonchè di attenuare le conseguenze negative delle nuove disposizioni per circa 300 cittadini croati e 400 cittadini sloveni, residenti nei rispettivi paesi ma beneficiari di pensione italiana. Si è ritenuto equo limitare tali conseguenze alla perdita del diritto alla reversibilità della pensione.

In conclusione il relatore fa presente che, in base alle disposizioni richiamate e tenuto conto dell'andamento demografico, le due Conven-

zioni dovrebbero comportare entro il 2007 un risparmio di circa 5 miliardi di lire, per ciò che riguarda la Croazia, e di oltre 5.300 milioni per quanto concerne la Slovenia.

Il senatore SERVELLO, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione dei disegni di legge, sottolinea la delicatezza di accordi che riguardano cittadini di territori perduti dall'Italia e si rammarica che il Governo non abbia dimostrato uguale sensibilità verso i profughi di nazionalità italiana che hanno perduto i loro beni in Istria e in Dalmazia.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede se, dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, l'Italia abbia continuato a pagare i trattamenti pensionistici riconosciuti in base al precedente accordo. Domanda altresì al rappresentante del Governo se gli uffici della Farnesina controllino adeguatamente lo stato di attuazione degli accordi e siano in grado, all'occorrenza, di informarne il Parlamento.

Il relatore VOLCIC precisa che, in linea generale, la Convenzione italo-iugoslava del 1957 è tuttora in vigore poichè la Croazia e la Slovenia si sono dichiarate, con il consenso dell'Italia, Stati successori in quell'accordo. Pertanto le pensioni erogate in precedenza sono state finora pagate, ad eccezione di quelle corrisposte da qualche ente previdenziale che ha sollevato dubbi interpretativi.

Il sottosegretario TOIA sollecita l'approvazione dei due disegni di legge, relativi ad accordi attentamente negoziati per adeguare la Convenzione del 1957 alla mutata realtà internazionale.

Rispondendo poi ad una domanda della senatrice Squarcialupi, assicura che la Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, nonchè i competenti organi di altri Ministeri, controllano attentamente l'esecuzione degli accordi.

Il presidente BOCO avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul testo dei disegni di legge.

La Commissione, con distinte votazioni, dà mandato al relatore Volcic di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione dei disegni di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C03^a, 0025^o)

Il presidente BOCO avverte che le previste comunicazioni del Ministro degli affari esteri non potranno svolgersi nella seduta già convocata per giovedì 1 ottobre, a causa dell'anticipazione della seduta del Consiglio dei Ministri. Il ministro Dini ha quindi chiesto di rinviare alla

prossima settimana le sue comunicazioni sulle principali tematiche internazionali trattate dall'Assemblea generale dell'ONU.

Il senatore SERVELLO coglie l'occasione per sottolineare l'urgenza di una discussione sul Kosovo, dopo l'approvazione della risoluzione 1199 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Il senatore ANDREOTTI reputa che a tale questione si possa dare ampio spazio nell'ambito delle comunicazioni del ministro Dini che si svolgeranno la prossima settimana.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene urgente anche un'informazione alla Commissione sugli sviluppi della situazione politica in Albania, dopo le dimissioni del primo ministro Fatos Nano.

Il presidente BOCO, preso atto di tutte le sollecitazioni pervenute, ribadisce la disponibilità del ministro Dini a riferire la prossima settimana, in data da concordarsi, su tutte le principali tematiche trattate nell'Assemblea generale dell'ONU.

Propone pertanto di sconvocare la seduta di giovedì prossimo.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BOCO avverte che la seduta, già convocata per giovedì 1° ottobre, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

125^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la Difesa, Brutti, e i signori Giorgio e Luciana Alpi, genitori della giornalista RAI Ilaria Alpi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»: audizione dei genitori della giornalista RAI Ilaria Alpi
(R048 000, C04^a, 0003^o)

Il senatore GUALTIERI, rievocate le modalità di origine dell'Indagine conoscitiva e per sommi capi gli esiti cui era pervenuta la Commissione Governativa Gallo, dà la parola ai genitori della giornalista RAI Ilaria Alpi.

Interviene la signora Luciana ALPI.

Prendono la parola i senatori CALVI, RUSSO SPENA, SEMENZATO, AGOSTINI, PELLICINI e PALOMBO.

Ai quesiti posti rispondono i signori GIORGIO e LUCIANA ALPI.

Con l'assenso della Commissione rende una dichiarazione il sottosegretario BRUTTI.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

151ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(3510) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il senatore VEGAS, rilevato positivamente che il disegno di legge n. 3510, per la prima volta comprende anche una valutazione, ancora largamente insufficiente, del conto del patrimonio, osserva che sarebbe auspicabile che il Parlamento avesse la possibilità di esaminare e votare anche il bilancio consolidato del settore statale. Come sottolineato dalla Corte dei conti, le manovre attuate nel corso del 1997 sulle disponibilità di cassa, indipendentemente dall'intervento sulla competenza, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dalla partecipazione all'Unione monetaria europea. Le operazioni di limitazione della cassa peraltro rendono trasparente la scarsa rilevanza della decisione di competenza; il controllo della spesa pubblica, basato sulla gestione di tesoreria, rimane così attribuzione prevalente del Ministero del tesoro, con una sostanziale esclusione del Parlamento. Dopo aver evidenziato che le stesse operazioni di cancellazione dei residui, operate in via amministrativa, confermano la minore trasparenza della

decisione e della gestione di bilancio, osserva che le procedure di riclassificazione del bilancio riducono ulteriormente la possibilità di comprensione dei documenti contabili; l'utilità di esprimere un voto su poche rilevanti voci, derivante dalla riclassificazione per funzioni, viene compromessa dalla attuata riclassificazione per centri di costo.

Si sofferma, successivamente, sulla legislazione di spesa approvata nel corso dell'esercizio 1997: i rilevanti importi autorizzati, alcune coperture non compatibili con le norme di contabilità, il carattere permanente della spesa evidenziano che la correzione dei saldi pubblici è stata temporanea e finalizzata meramente al processo di unificazione monetaria. In relazione al monitoraggio dei flussi di cassa impostato presso il Ministero del tesoro nello scorso esercizio, esprime apprezzamento e ritiene sia da proseguire; sottolinea, peraltro, che il controllo della cassa non può prescindere dalla determinazione di ciò che viene autorizzato in termini di competenza. Rilevato che gli stanziamenti di competenza risultano invariati, è necessario riequilibrarli rispetto alle autorizzazioni di cassa, contenendo i diritti soggettivi che determinano la dimensione della competenza e esigono l'individuazione di risorse per la loro soddisfazione. Illustra successivamente alcune misure predisposte per l'esercizio 1997, tra cui la dismissione delle auto blu e la libera professione intramuraria per il personale medico, il cui risultato sulla base dei dati di rendiconto appare deludente. L'esame dei dati di rendiconto, inoltre, sottolinea l'inutilità di effettuare tagli ai trasferimenti di Enti se risulta necessario successivamente ripianare i relativi disavanzi, come nel caso delle Ferrovie dello Stato. In relazione ai proventi da privatizzazioni, la destinazione di una quota di entrate all'IRI per la partecipazione in STET indica, a suo avviso, che le privatizzazioni sono state impostate come meri passaggi di proprietà e partite di giro.

In relazione al disegno di legge di assestamento, fa presente che la gestione dell'esercizio in corso non appare molto diversa da quelle attuate in passato. Il rilevante incremento di spese finali, principalmente di natura corrente, appare compensato da maggiori entrate di carattere temporaneo e da una minore spesa per interessi. La sostanziale revisione delle spese per beni e servizi proposta con il disegno di legge conferma che la prassi di sottovalutare tale voce in sede di bilancio di previsione necessariamente si conclude con una rivalutazione in sede di assestamento, su livelli in linea con il fabbisogno storico; occorre tenere presenti tali considerazioni per esprimere una corretta valutazione della manovra finanziaria per il 1999, che sembra proporre ancora una volta misure di contenimento della spesa per beni e servizi. Poiché una ampia percentuale dell'incremento delle risorse per l'acquisto di beni e servizi viene assegnato al Ministero delle finanze, occorrerebbe effettuare un'approfondita riflessione sulla convenienza economica della lotta all'evasione. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento all'incremento di spesa per il personale statale.

Dopo aver sottolineato che anche per il 1998 il divario tra dotazioni di competenza e dotazioni di cassa ha consentito di rispettare i parametri europei, ma di mantenere invariata la competenza per la soddisfazione di diritti soggettivi, conclude osservando che l'aumento della cas-

sa, proposta con l'assestamento, per la maggior parte dei Dicasteri, annulla i risparmi introdotti con il bilancio di previsione e conferma l'inutilità dell'esame delle dotazioni di competenza; ribadisce, quindi che il raggiungimento nel 1998 dell'obiettivo europeo, sembra aver consentito, il ritorno a modelli di spesa senza controllo, proposti del resto anche nella manovra di bilancio per il 1999.

Il presidente COVIELLO, dopo aver fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per domani, Mercoledì 30 alle ore 13, rinvia la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo a causa dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 10,55.

152ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(3510) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore FERRANTE, dopo aver sottolineato che l'esame dei disegni di legge di rendiconto e di assestamento assume un significato particolare ai fini di una corretta impostazione della prossima sessione di bilancio, evidenzia i risultati positivi che emergono dai dati contabili del rendiconto per l'esercizio 1997; illustra i risultati positivi, sia relativi alla competenza che alla cassa, in termini di avanzo primario e di saldo

netto da finanziare, con le conseguenti ricadute positive sul ricorso al mercato, le operazioni finali, la sostanziale diminuzione dei residui attivi e passivi; tali risultati rendono possibile, a suo avviso, la realizzazione di un solido patto di stabilità interno, che consenta il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica richiesti dagli impegni comunitari. Condivide le osservazioni del relatore in ordine al necessario riordino dei Ministeri, condizione di efficacia per il completo risanamento dei conti pubblici. In tal senso, particolare rilievo riveste il disegno di legge in materia di contabilità ambientale all'esame delle Commissioni Bilancio e Ambiente.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, osserva che, pur in presenza di una riforma particolarmente incisiva della struttura del bilancio dello Stato, il disegno di legge in esame conferma le medesime caratteristiche assunte in passato; occorre quindi ripensare la sua funzione in coerenza con le nuove strutture contabili. Rileva, comunque, che le procedure di riclassificazione hanno comportato una maggiore trasparenza e comprensibilità dei conti assestati: il miglioramento dei saldi è dovuto a un incremento delle entrate e a minori pagamenti; per ciò che concerne questi ultimi la minore spesa per interessi evidenzia, sul piano contabile, l'innescarsi di un ciclo virtuoso che l'attuale Governo ha perseguito efficacemente. La più realistica esposizione dell'ammontare dei residui, infine, rende necessaria, a suo avviso, l'introduzione di modifiche legislative: richiama, in proposito, il contenuto del disegno di legge da lui presentato.

Il senatore MARINO fa presente che i dati di consuntivo per il 1997 rendono evidente lo sforzo di risanamento finanziario per il raggiungimento degli obiettivi europei, ma anche l'insufficienza delle politiche volte a dare soluzione ai problemi che affliggono il Paese, quali la disoccupazione e il mancato sviluppo del Mezzogiorno. Ritiene quindi necessario che la manovra di bilancio per il prossimo esercizio tenga conto di quanto realizzato in precedenza e contribuisca, con nuove politiche di sviluppo, a risolvere quei problemi precedentemente accantonati, riducendo le diseconomie e le carenze infrastrutturali che aumentano il divario tra Mezzogiorno e resto del Paese. Dopo aver ricordato il vincolo di destinazione al Fondo per l'occupazione di una quota degli utili derivanti da partecipazioni statali, sollecita il Governo, data la scarsa leggibilità del bilancio riclassificato, a fornire chiarimenti in ordine all'ammontare di tali poste e al relativo trasferimento al fondo per l'occupazione.

Il senatore MORANDO, nel soffermarsi sui rischi di indebolimento del ruolo del Parlamento in conseguenza dell'adozione di misure per il controllo della cassa, ritiene che non sia possibile ignorare la causa che ha comportato i successivi interventi di contenimento delle erogazioni. Ricorda il rischio derivante, non dall'ammontare dei residui passivi come affermato dalla Corte dei conti, ma dall'enorme ammontare di giacenze in Tesoreria che, a causa della libera disponibilità degli enti decentrati, avrebbero potuto comportare il collasso della finanza pubblica. Eviden-

zia che anche quella situazione non consentiva, nella sostanza, al Parlamento di decidere in ordine agli obiettivi finanziari dello Stato e che tale potere era diffuso tra gli enti decentrati. La valutazione del divario tra stanziamenti di competenza e stanziamenti di cassa non può quindi prescindere dalla consapevolezza che tale rischio appare estremamente ridimensionato, senza che da ciò sia derivata una eccessiva penalizzazione dell'autonomia degli enti, anche grazie ad una oculata gestione delle deroghe ai vincoli imposti.

Condivide la preoccupazione espressa dal senatore Vegas in ordine all'aumento della spesa per beni e servizi e del personale, soprattutto in vista delle ulteriori proposte di riduzione presentate per il futuro esercizio. Ritiene peraltro che dal rendiconto per l'esercizio 1997 sia possibile verificare che non è sostenibile la tesi secondo cui gli obiettivi di finanza pubblica sono stati raggiunti grazie a manovre *una tantum* e centrate sull'incremento delle entrate: pur riconoscendo che gli interventi sulle entrate sono risultati più efficaci che non quelli di riduzione della spesa (derivanti da interventi di riforma e quindi di più graduale realizzazione), sottolinea il carattere strutturale del risanamento finanziario.

Replicano, quindi, brevemente i relatori Ripamonti e Crescenzo e il rappresentante del Governo.

Il relatore RIPAMONTI condivide la soddisfazione espressa per l'inserimento del conto del patrimonio nel rendiconto dello Stato e ritiene che la Commissione debba manifestare apprezzamento per tale innovazione. In ordine alle osservazioni del senatore Vegas, relative alla legislazione di spesa, ritiene apprezzabile che i risultati raggiunti in termini di obiettivi di saldi, sia stato ottenuto in presenza di nuove autorizzazioni di spesa. Per ciò che concerne il monitoraggio dei flussi di cassa, ricorda infine che l'attuazione del controllo sulle erogazioni, grazie alla maggiore consapevolezza e responsabilizzazione degli enti decentrati, rappresenta una condizione necessaria per l'attuazione del patto di stabilità interno, previsto dal DPEF e attuato nei documenti di bilancio per il 1999.

Il relatore CRESCENZIO, dopo aver sottolineato l'importanza del patto di stabilità interno per il controllo della finanza pubblica, osserva che l'approvazione di talune leggi di spesa era necessaria per controbilanciare le misure di contenimento, attenuando così l'impatto sociale degli obiettivi di risanamento. Ritiene che le obiezioni relative all'aumento della pressione fiscale debbano comunque essere temperate dai benefici derivanti dalla riduzione del costo del lavoro per unità di prodotto. Dopo essersi soffermato sulla maggiore trasparenza derivante dalla riforma del bilancio, rileva che i centri di spesa che hanno maggiormente subito l'intervento restrittivo sono quelli che presentano maggiori difficoltà: ricorda a titolo di esempio le risorse per le aree depresse e per la tutela del territorio. Ritiene quindi che in futuro sarà opportuno perseguire un rapporto più diretto tra centro e periferia.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nell'esprimere apprezzamento per la discussione che ha indicato ampie prospettive per l'intervento sulla struttura del bilancio, rileva che, in relazione a quanto osservato dal senatore Marino, gli obiettivi dell'attuale Governo in materia di risanamento non sono mai stati in contrapposizione allo sviluppo. A titolo di esempio, ricorda che l'incisiva riduzione della spesa per interessi, che ha consentito il riassorbimento di gran parte delle emissioni di BOT, ha comportato una redistribuzione delle risorse tra Nord e Sud, e che anche la maggiore utilizzazione dei fondi strutturali, con la correlata utilizzazione delle risorse nazionali, ha beneficiato le aree meno sviluppate del Paese. Come ricordato dal relatore Crescenzo, i dati relativi alla competitività delle imprese, al costo del lavoro e agli altri dati macroeconomici indicano condizioni estremamente positive dell'Italia rispetto ai *partners* europei.

Per ciò che concerne le giacenze di Tesoreria e i residui passivi, si sofferma sulla grave situazione di partenza e sul positivo risultato raggiunto per il 1997, anno in cui le previsioni dei residui risultano superiori agli importi accertati. La riduzione della discrezionalità degli enti decentrati, con la contrazione della massa spendibile, restituisce, a suo avviso, credibilità e funzione al Parlamento. In relazione alla spesa per beni e servizi, riconosce che il metodo di riduzione lineare adottato in passato, necessariamente semplicistico, richiede nel corso della gestione assestamenti alle dotazioni di competenza. Osserva peraltro che l'esame della spesa storica conferma che le misure proposte hanno, comunque, consentito una significativa riduzione delle erogazioni.

Rispetto all'esame dei saldi del settore statale, auspicato dal senatore Vegas, riterrebbe preferibile l'aggregato relativo alle pubbliche amministrazioni, che consentirebbe di ridimensionare il significato di alcuni interventi, quali l'inserimento nella Tesoreria unica dei movimenti finanziari dei comuni, che diverrebbero mere partite contabili. È auspicabile che, terminata la sessione di bilancio, si possa compiere un approfondimento complessivo sui temi connessi alla riorganizzazione dei conti pubblici. Ripromettendosi di rispondere successivamente alle richieste del senatore Marino sulle entità dei proventi da partecipazioni pubbliche, conclude osservando che l'introduzione del conto del patrimonio richiede diverse valutazioni in ordine ad una serie di temi finora scarsamente affrontati quali, ad esempio, gli effetti delle cessioni a titolo gratuito di beni patrimoniali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

175^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.**La seduta inizia alle ore 15,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario MARONGIU, rispondendo alla interrogazione n. 3-02098 ricorda che gli interroganti qualificano l'Ente nazionale per l'orientamento e la formazione (ENOF) quale ente non commerciale senza fine di lucro le cui convenzioni risulterebbero esenti da ogni tipo di imposta o tassa (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 21 dicembre 1978, n. 845), e chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda adottare l'Amministrazione finanziaria in relazione alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di evitare che gli enti non commerciali senza scopo di lucro «rimangano vittime di una fiscalità non dovuta».

Come è noto, l'articolo 2 del decreto istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) individua il presupposto del tributo nello svolgimento, a carattere abituale, di attività dirette a produrre o scambiare beni, ovvero a prestare servizi, precisando che nel caso di società, enti, organi e amministrazioni dello Stato, qualsiasi forma di attività svolta (anche quella che non abbia riferimento a cessioni di beni o prestazioni di servizi) costituisce, in ogni caso, presupposto di imposta.

In coerenza con la definizione del presupposto dell'imposta, l'articolo 3, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo considera soggetti passivi dell'imposta, tra gli altri, gli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (di cui al-

la lettera c) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), nonchè gli organi e le amministrazioni dello Stato, inclusi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni; soggetti questi ultimi che l'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi considera espressamente non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'assoggettamento all'IRAP di tali soggetti è giustificato dalla autonomia e dalla specificità della nuova imposta, la cui funzione è quella di sostituire i tributi e i contributi soppressi con l'introduzione dell'imposta stessa.

Appare significativo rilevare che per le amministrazioni pubbliche costituisce base imponibile dell'IRAP anche lo svolgimento esclusivo di pubbliche funzioni.

Al di là della risposta fornita allo specifico quesito, il Sottosegretario dichiara peraltro la disponibilità del Governo a valutare proposte modificative della disciplina in esame volte a tener conto della particolare condizione degli enti non commerciali con attività analoga a quella dell'ENOF.

Il senatore PEDRIZZI, pur dichiarandosi insoddisfatto per la risposta fornita dal Sottosegretario in merito al quesito posto con l'interrogazione, esprime altresì apprezzamento per la disponibilità da ultimo dichiarata dal Sottosegretario di tener conto della specificità degli enti – come l'ENOF – che svolgono attività di formazione professionale per conto di Regioni e Province e dalla quale non ricavano alcun reddito imponibile. Preannuncia la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di una specifica proposta di legge.

Rispondendo alla interrogazione n. 3-02191, il Sottosegretario MARONGIU ricorda che l'interrogante, nel rilevare che la disposizione contenuta nell'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – la quale prevede che dal 31 dicembre 1998 sia soppresso il requisito della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie gestite da *ex* dipendenti del lotto e i punti di raccolta posti presso le rivendite di generi di monopolio – ha provocato una preoccupata protesta da parte della categoria dei gestori di ricevitorie del lotto *ex* dipendenti dello Stato, chiede di conoscere se il Ministro delle finanze intenda assumere tempestive iniziative volte all'abrogazione della disposizione citata.

Come è noto, la normativa vigente, concernente la distanza minima tra rivendita di generi di monopolio, stabilisce che le rivendite ordinarie siano istituite laddove l'Amministrazione reputa utile ed opportuno nell'interesse del servizio (articolo 21, comma 1, legge 22 dicembre 1957, n. 1293). In attuazione di tale normativa, con apposite istruzioni del 20 gennaio 1971 del Ministro delle finanze, furono determinate le distanze minime tra le rivendite di generi di monopolio che,

partendo da una distanza di 200 metri, potevano variare in proporzione alla popolazione del centro urbano.

Per quanto attiene, invece, la disciplina relativa ai punti di raccolta del gioco del lotto, l'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528 (sostituito dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990) ha previsto, in relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta, la possibilità di rideterminare la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da *ex* dipendenti del lotto, già fissata in 500 metri.

In attuazione di detta previsione, l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha operato una riduzione a 200 metri della distanza minima, stabilendo, inoltre, che tale requisito dovrà essere soppresso a decorrere dal 31 dicembre 1998.

Egli assicura, comunque, che la questione è all'attenzione del Governo e che ogni decisione in merito sarà adottata in relazione ai risultati conseguenti all'attuazione del programma di espansione avviato.

Prende quindi la parola il senatore CIMMINO, il quale si dichiara insoddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, che, tra l'altro, ricalca sostanzialmente l'intervento già svolto sulla stessa questione alla Camera dei deputati. Egli ribadisce il carattere gravemente discriminatorio della disciplina in questione soprattutto in relazione alla diversità della normativa relativa ai gestori delle ricevitorie del lotto *ex* dipendenti dei monopoli di Stato rispetto a quella prevista per le rivendite di generi di monopolio. L'attuale normativa, inoltre, mette in forse proprio le garanzie offerte agli *ex* dipendenti dei monopoli di Stato - in termini di aggio sulle vendite e soprattutto delle distanze minimali delle rivendite stesse - che controbilanciavano il rischio di abbandonare l'impiego pubblico all'atto della accettazione della gestione della ricevitoria del lotto. Poichè già in altre occasioni il Governo ha dichiarato la propria attenzione sulla questione ne sollecita un definitivo e risolutivo intervento.

Il Presidente dichiara chiusa la procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

231^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2881) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) **MANIERI ed altri:** *Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti*

(179) **MARCHETTI ed altri:** *Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive*

(1116) **COSTA ed altri:** *Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori*

(1437) **NAPOLI Bruno:** *Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado*

(2265) **SERVELLO ed altri:** *Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali*

(2315) **SERENA:** *Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica*

– e della **petizione n. 129** e del **voto regionale n. 153** ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il presidente BISCARDI ricorda che il relatore Lombardi Satriani ha reso noto nella scorsa seduta un testo unificato dei disegni di legge in titolo, proponendone l'assunzione quale testo base per il prosieguo dell'esame, da condurre secondo il suo auspicio nella sede deliberante; invita pertanto la Commissione ad esprimersi su ambedue le proposte.

Il senatore MARRI ribadisce come debba essere assunto quale testo base della discussione, ad avviso del suo Gruppo, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, e solo su quest'ultimo testo dichiara la disponibilità al passaggio dalla sede referente a quella deliberante. Viceversa, tale assenso non potrebbe essere espresso nei confronti di un testo, quello predisposto dal relatore, che si presenta per più profili ambiguo in ordine al carattere di vera e propria laurea inerente agli studi superiori condotti nelle accademie e nei conservatori, nonchè penalizzante per gli studenti a causa di una configurazione del titolo di studio conseguito in quelle istituzioni, eterogenea rispetto alla disciplina vigente negli altri paesi europei.

Il senatore ASCIUTTI, dopo aver espresso perplessità circa la coerenza della politica del Governo in ordine ad accademie e conservatori (alla luce di recenti disposizioni ministeriali in materia di rappresentanza sindacale le quali profilano un'equiparazione delle istituzioni predette con gli istituti secondari superiori) rileva come già in altra occasione ebbe modo di sottolineare la valenza innegabilmente politica della scelta se assumere o meno il testo approvato dalla Camera, quale base dell'esame della Commissione. Rimane in qualche misura oscuro il motivo per cui un disegno approvato in tempi recenti dall'attuale maggioranza, debba poi essere dismesso presso questo ramo del Parlamento.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI rimarca l'intento unificatore, rispetto alle varie proposte all'attenzione della Commissione, che ha ispirato lo sforzo di sintesi concretatosi nel testo ch'egli ha proposto. Tale intendimento non può essere disconosciuto, pur nella diversità di valutazione politica che su quel testo possa manifestarsi. Ribadisce altresì il carattere d'urgenza della riforma in esame, mantenendo la proposta che essa sia celermente trasferita alla sede deliberante.

Il sottosegretario GUERZONI chiede chiarimenti in ordine al prosieguo della discussione sui disegni di legge in titolo, cui risponde il PRESIDENTE, sottolineando come le decisioni da assumere – quale testo base adottare per il proseguo dell'esame nonchè l'eventuale trasferimento alla sede deliberante – sollecitino una riflessione da condurre con adeguata ponderazione. Propone pertanto di rinviarle ad una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il senatore ASCIUTTI sottolinea come il dibattito svoltosi nell'odierna seduta assuma carattere preliminare rispetto all'esame del

merito delle diverse proposte, che dovrà condursi una volta chiarito quale sia il testo base prescelto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3432) Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri

(1845) MANIS: Norme in materia di trasferimento delle competenze dell'Ente scuole materne della Sardegna allo Stato

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3432. Assorbimento del disegno di legge n. 1845)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 settembre e rinviata il 24 settembre scorso.

Il relatore DONISE informa che l'associazione sindacale CONFISAL-FNP ha consegnato, nel corso di un nuovo incontro informale con il vicepresidente della Commissione Asciutti tenutosi oggi stesso, la documentazione preannunciata la settimana scorsa per sostenere le ragioni che osterebbero all'approvazione immediata del provvedimento. Si tratta, precisa, di materiale invero piuttosto datato e comunque senz'altro superato tanto dai fatti quanto dalla discussione tenutasi in sede parlamentare. Tale materiale è stato infatti già esaminato dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento e giudicato senz'altro inidoneo a inficiare le motivazioni del provvedimento. A tale documentazione, prosegue il relatore, sono altresì allegate una lettera di un comune della provincia di Cagliari, che si pronuncia a favore della sopravvivenza dell'ESMAS (poco rappresentativo rispetto agli oltre 130 comuni interessati dall'operazione di soppressione dell'Ente), nonché una raccolta di firme che coinvolge peraltro appena qualche decina di persone.

Egli si esprime pertanto in senso nettamente contrario all'invito della CONFISAL-FNP di soprassedere all'approvazione del provvedimento, tanto più che – ricorda – le argomentazioni critiche di tale sindacato erano state fatte proprie, nel corso dell'esame di prima lettura da parte della Camera dei deputati, dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ma successivamente superate a seguito della approvazione di significativi emendamenti. Dà conto, a tale proposito, delle dichiarazioni di voto favorevole sul provvedimento espresse sia dai deputati del Gruppo Alleanza Nazionale che di quelli del Gruppo Forza Italia.

Il senatore Valentino MARTELLI fa presente che la CONFISAL-FNP asserisce di rappresentare il 70 per cento delle categorie interessate e che la sua richiesta verte in ordine all'opportunità di inserire la soppressione dell'ESMAS in un contesto di riforma più organico, tan-

to più che il commissariamento dell'Ente e il taglio dei finanziamenti hanno vistosamente contribuito a ridurne la funzionalità. Il suo trasferimento allo Stato determinerebbe peraltro, sempre secondo la CONFISAL-FNP, un raddoppio dei costi che certo non può essere negli auspici del legislatore. In considerazione altresì del fatto che il servizio erogato dall'ESMAS ha un indirizzo religioso che verrebbe a perdersi con la sua statalizzazione, chiede – a nome del Gruppo UDR – un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il senatore ASCIUTTI dà conto dell'incontro avuto con i rappresentanti della CONFISAL-FNP, informando nel contempo la Commissione che la CONFISAL nazionale gli ha fatto pervenire un documento nel quale si proclama in netto disaccordo con le posizioni espresse dalla FNP, essendo al contrario del tutto in sintonia con il testo approvato dalla Camera dei deputati. Non può tuttavia non condividere il rilievo relativo all'esigenza di una maggiore organicità di disegno riformatore. Pertanto, nonostante che alla Camera dei deputati il Gruppo Forza Italia abbia espresso voto favorevole, preannuncia l'astensione del suo gruppo al Senato.

Il senatore CAMPUS manifesta perplessità per la riapertura della discussione su un argomento così a lungo già esaminato non solo in sede parlamentare ma anche e soprattutto regionale. Ricorda infatti che la sua parte politica criticò vivacemente la decisione di modificare le modalità di finanziamento dell'ESMAS, temendo le ripercussioni finanziarie di siffatta operazione. Tale decisione, congiuntamente con quella di commissariare l'Ente, andava tuttavia già nella direzione di una statalizzazione. Al punto in cui sono le cose, per dare garanzie alle famiglie che fruiscono dei servizi finora erogati dall'ESMAS, non si può pertanto non concordare con la strada della definitiva statalizzazione. Nell'auspicio di una più chiara contrapposizione fra Stato e privati nell'ambito di una effettiva concorrenza, non si può infatti non nutrire profonde perplessità sulla dimensione del parastato, che rappresenta una equivoca via di mezzo. Esprime pertanto il convinto voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento, osservando peraltro che le critiche ad esso rivolte provengono da una esigua minoranza.

Il presidente BISCARDI osserva che la richiesta avanzata dal senatore Martelli configura una questione sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. Appreziate le circostanze, la dichiara ammissibile e la mette ai voti: risulta respinta.

Si passa pertanto alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 3432, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Con separate votazioni, senza discussione la Commissione approva i cinque articoli di cui consta il disegno di legge, nonchè il disegno di legge nel suo complesso, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 1845.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C07^a, 0087^o)

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 3474, dei senatori Asciutti ed altri, recante disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale. Poiché all'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana figurano già i disegni di legge nn. 3524 e 3441, vertenti sulla medesima materia, avverte che l'ordine del giorno stesso è integrato con l'esame del predetto disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

226ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 settembre scorso.

In attesa del prescritto parere della Commissione bilancio, su proposta del presidente PETRUCCIOLI la Commissione conviene di dare per illustrati tutti gli emendamenti presentati, sui quali tutti tanto il presidente Petruccioli in qualità di relatore quanto il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

(3445) Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turrone ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore SARTO osserva che il provvedimento in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, appare pregevole per il suo carattere fortemente innovativo e perché adegua finalmente in questa materia il nostro Paese a quanto già fatto da altri importanti Paesi europei.

Apparentemente, infatti, l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto potrebbe sembrare antiquato e così infatti è stato ritenuto negli

ultimi anni. Tuttavia, l'eccessivo congestionamento del traffico e i problemi ad esso legati soprattutto nelle grandi città (primo fra tutti quello dell'inquinamento) non solo hanno fatto improvvisamente tornare d'attualità l'uso del mezzo ciclistico, ma ne hanno fatto altresì risaltare il carattere di modernità proprio per la sua capacità di ovviare alle problematiche più gravi ed urgenti della vita contemporanea (basti pensare che è statisticamente provato che le emissioni inquinanti del traffico rappresentano oggi una delle più alte cause di mortalità).

Il provvedimento ha il pregio della organicità e coglie anche una tendenza già in atto verso la valorizzazione della cosiddetta utenza debole (ciclistica e pedonale); esso si connota anche di una impronta che potrebbe definirsi federalistica, limitando l'intervento statale a finanziare le opere nella loro globalità senza pregiudicare minimamente le specifiche competenze delle autonomie locali in materia. Sotto questo profilo, ricorda che l'articolo 2 affida alle regioni il compito di redigere il piano di riparto dei finanziamenti.

Illustra infine dettagliatamente l'articolato del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)

(R144 003, C08ª, 0004ª)

Il relatore, senatore CÒ, premesso che il provvedimento in esame dovrebbe dare attuazione alla direttiva 94/56/CE in coerenza altresì con la legge comunitaria per gli anni 1995-1997 che quella direttiva ha recepito, pone in rilievo gli aspetti critici del documento, che purtroppo riguardano argomenti di grande importanza.

In particolare, fa notare che la direttiva comunitaria impone agli Stati membri l'obbligo di dotarsi di una agenzia indipendente e a carattere permanente sulla sicurezza del volo, che sia idonea a fornire raccomandazioni per realizzare forme e regole migliori di sicurezza. La direttiva richiede cioè una indipendenza funzionale dell'Agenzia, introducendo un concetto di indipendenza diversa ad esempio da quella delle *Authorities* che recentemente il legislatore ha istituito. Si richiede, in altri termini, indipendenza nella valutazione tecnica e nella scelta dei componenti dell'organo, che pure devono essere selezionati in base alle loro capacità tecniche. Ora, sotto tale importante profilo, il provvedimento appare assolutamente discutibile non realizzando tale forma di indipendenza né sotto il profilo della individuazione dei componenti né per quanto attiene alla scelta del personale. Esso addirittura affida al Ministro dei trasporti la scelta dei componenti più qualificati e consente il distacco di personale dalle altre amministrazioni violando il criterio della permanenza.

L'altro aspetto fondamentale sul quale il provvedimento appare lacunoso è quello dei rapporti con la magistratura: è necessario infatti che l'inchiesta tecnica possa essere condotta in modo tale da garantire ai soggetti coinvolti negli incidenti la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni con un grado di sufficiente riservatezza. In particolare, occorrerebbe costituire un punto di convergenza tra l'inchiesta della magistratura e quella amministrativa solo nella fase della loro instaurazione per poi lasciarle tra loro indipendenti nelle fasi successive.

Ora, tenuto conto che un semplice parere della Commissione, sia pure condizionato, non avrebbe la forza di imporre al Governo consistenti modifiche al testo del provvedimento, sarebbe a suo giudizio preferibile che il Governo stesso ritirasse il provvedimento presentandolo in una nuova formulazione che possa raccogliere i suggerimenti della Commissione.

A tale riguardo, il presidente PETRUCCIOLI fa presente che, sul piano procedurale, la Commissione può semplicemente esprimere un parere favorevole eventualmente condizionato o un parere contrario eventualmente motivato. Al di fuori di questi esiti, alla Commissione è preclusa l'approvazione di documenti di diverso tipo. Sarebbe però possibile svolgere la discussione generale lasciando che da essa emergano le indicazioni per una nuova formulazione del provvedimento sempre che il Governo sia disposto a ritirarlo per ripresentarlo in una nuova veste.

Il senatore BORNACIN si dichiara favorevole all'ultima ipotesi prospettata dal presidente Petruccioli e chiede quindi il ritiro del provvedimento, mentre il senatore PAROLA, tenuto conto che il testo proposto dal Governo rappresenta comunque un importante passo avanti verso l'ormai indilazionabile istituzione di un organismo per la sicurezza, propende per l'eventuale stesura di un parere favorevole condizionato alla introduzione di modifiche in materia di indipendenza funzionale e di rapporti con le inchieste penali, sulla linea tracciata dal relatore.

Il sottosegretario ALBERTINI interviene per rappresentare la disponibilità del Governo ad accogliere nel testo del provvedimento qualunque suggerimento della Commissione, purché si resti all'interno della delega legislativa.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di Accordo preliminare al secondo Addendum al contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A (n. 344)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

(R139 b00, C08ª, 0028ª)

Il relatore, senatore CARPINELLI, osserva che il provvedimento in esame è volto a dare soddisfazione al tema della sicurezza del trasporto

ferroviario. In tale materia, il Ministero dei trasporti ha emanato il 3 giugno scorso una direttiva alle Ferrovie dello Stato, sulle cui basi la società ha predisposto un piano che reca un programma straordinario di revisione della rete per 6.800 miliardi. A questi vanno aggiunti i 12.800 miliardi già stanziati dalla legge finanziaria. Poiché però il tema della sicurezza appare assolutamente indilazionabile e necessità di un intervento rapidissimo, si è provveduto, con il presente atto, ad effettuare uno stralcio del secondo *Addendum* per mobilitare risorse per 3.600 miliardi da investire tutte sulla sicurezza (monitoraggio della rete, installazione di dispositivi di controllo, eccetera).

Nel sottolineare quindi il carattere di stralcio del provvedimento e la sua urgenza, conclude auspicando comunque che il tema della sicurezza possa rientrare in un prossimo futuro nell'ambito della sfera di competenza di una grande Agenzia costituita *ad hoc*.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 3040-B sull'acquedotto pugliese, deferito nel merito alla 13ª Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288-B**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «ingegneria naturalistica» con le seguenti: «ingegneria idraulica».

1.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, dopo le parole: «contratti di forniture o servizi» aggiungere le seguenti: «qualificati in base alla normativa comunitaria».

1.2 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire le parole: «superiori al 50 per cento» con le seguenti: «superiore al 40 per cento».

1.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, dopo le parole: «50 per cento» aggiungere le seguenti: «dell'importo complessivo delle somme a base d'appalto e di quelle a disposizione dell'amministrazione, depurato dalle spese generali».

1.4 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «alle aziende speciali ed ai consorzi» fino alle parole: «e successive modificazioni».

1.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «alle aziende speciali...» fino alla parola: «modificazioni».

1.6 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «alle società di cui all'articolo 22» fino alle seguenti: «successive modificazioni».

1.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: «comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari».

1.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «rilevati aeroportuali» sopprimere le seguenti: «e ferroviari».

1.9 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «sempre che non si tratti di lavorazioni» fino alla fine del periodo.

1.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «di cui al medesimo comma 2, lettera b)».

1.11 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b)» fino alla fine del comma.

1.12 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 4, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.14 Cò

Al comma 4, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

1.15

Cò

Al comma 3, punto 4, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

1.16

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, capoverso 4, dopo le parole: «le imprese controllate devono eseguire i lavori» sostituire le parole: «secondo quanto disposto dalle norme della presente legge» con le seguenti: «direttamente e con esplicito divieto di subappalto».

1.17

BESSO CORDERO, IULIANO

Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole: «secondo quanto disposto dalle norme della presente legge» con la seguente: «direttamente».

1.18

CASTELLI

Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole: «secondo quanto disposto dalle norme della presente legge» con la seguente: «direttamente».

1.19

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, capoverso 4, dopo la parola: «eseguire» aggiungere la seguente: «direttamente».

1.20

Cò

Al comma 3, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.21

CATELLI

Al comma 3, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.22

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, le società che hanno stipulato convenzioni a norma della legge 24 aprile 1971, n. 287, assegnano e gestiscono i lavori pubblici con le stesse modalità previste per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Alle concessionarie spettano, nei confronti delle imprese appaltatrici, le facoltà accordate all'Amministrazione dello Stato».

1.23

CASTELLI

Al comma 3, capoverso 4-bis, sopprimere le seguenti parole: «ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b)».

1.24

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente».

1.25

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, capoverso 4-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

1.26

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 4, capoverso 5, sopprimere le parole: «e di quelli di cui al comma 2, lettera b)».

1.27

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 4, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «di lavori pubblici».

1.28

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 4, alla fine del capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «nonchè tra quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo».

1.29

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Art. 2.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».

2.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

2.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «sentito il Ministro del tesoro».

2.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente».

2.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione».

2.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «sentito il Ministro delle finanze».

2.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».

2.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «un» con la seguente: «l'».

2.8

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili».

2.9

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 3, lettera b) sopprimere le parole: «significativi e tra loro correlati».

2.10

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 3, lettera c) sopprimere le parole: «conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione».

2.11

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera c) sopprimere le parole: «nel settore delle costruzioni».

2.12

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera c) sopprimere le parole: «nel caso siano in possesso dei predetti requisiti».

2.13

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera b) sopprimere le parole: «fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa».

2.14

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera b) sopprimere le parole: «fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa».

2.15

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, capoverso 4, lettera d) sopprimere l'ultimo periodo.

2.16

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sopprimere le parole: «ed il successivo obbligo».

2.17

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sopprimere le parole: «ed il successivo obbligo».

2.18

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sostituire le parole: «in un periodo non superiore a cinque anni» con le seguenti: «in un periodo non superiore a undici anni».

2.19

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sostituire le parole: «in un periodo non superiore a cinque anni» con le seguenti: «in un periodo non superiore a dieci anni».

2.20

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sostituire le parole: «in un periodo non superiore a cinque anni» con le seguenti: «in un periodo non superiore a nove anni».

2.21

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sostituire le parole: «in un periodo non superiore a cinque anni» con le seguenti: «in un periodo non superiore a sette anni».

2.22

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera e) sostituire le parole: «in un periodo non superiore a cinque anni» con le seguenti: «in un periodo non superiore a sei anni».

2.23

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 4, lettera g) sopprimere le parole: «nonchè le relative modalità di verifica».

2.24

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 5, sopprimere il capoverso 11-quater».

2.25

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 5, sostituire il capoverso 11-quater con il seguente:

«11-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, richiedono all'aggiudicatario e ai primi tre concorrenti che seguono in graduatoria la prova circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatari rideterminano l'eventuale nuova soglia di anomalia dell'offerta, procedono all'esclusione del concorrente dalla graduatoria e alla conseguente nuova aggiudicazione, alla escussione della cauzione provvisoria dell'escluso e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7».

2.26

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, capoverso 11-quater, sopprimere la lettera a).

2.27

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 5, capoverso 11-quater, sopprimere la lettera b).

2.28

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 5, sopprimere il capoverso 11-quinques.

2.29

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 5, sopprimere il capoverso 11-sexies.

2.30

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 5, capoverso 11-sexies, sostituire le parole: «il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici» con le seguenti: «il Ministro dei lavori pubblici previo parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali».

2.31 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 5, capoverso 11-sexies, sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «previo parere del».

2.32 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Art. 3.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

3.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere l'ultimo periodo.

3.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 3.

3.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 5.

3.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

3.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «nonchè norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione».

3.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni».

3.7

SARTO

Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione».

3.8

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni».

3.9

CATELLI

Al comma 7, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «Nel caso in cui le variazioni», fino alla fine del periodo.

3.10

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 8.

3.11

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 8, sostituire le parole: «ove compatibili», con le seguenti: «qualora non diversamente disposto dalle norme regolanti tali servizi».

3.12

BORNACIN DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 9, capoverso 5-quater.

3.13

CATELLI

Al comma 9, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:

«5-quater. La gara – il cui aggiudicatario, come corrispettivo totale o parziale dell'appalto, riceve dall'amministrazione appaltante un bene immobile preventivamente individuato – avviene tramite offerte che riguardano esclusivamente l'esecuzione dei lavori. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione»

3.14

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 9, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:

«5-quater. La gara avviene tramite offerte separate che riguardano la sola acquisizione dei beni e la sola esecuzione dei lavori. L'aggiudicazione avviene alle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori».

3.15

CASTELLI

Al comma 9, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:

«5-quater. L'alienazione del bene avviene attraverso gara completamente indipendente dalla gara dell'appalto. La stima del valore degli immobili di cui al presente comma è effettuata dall'Ufficio tecnico erariale».

3.16

CASTELLI

Al comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il primo periodo.

3.17

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il secondo periodo.

3.18

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il terzo periodo.

3.19

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 9, capoverso 5-quater, sopprimere il quarto periodo.

3.20

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Art. 4.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le seguenti parole: «di sostenibilità ambientale».

4.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 2.

4.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

4.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

4.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

4.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito del personale ad essa addetto».

4.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «sempre che ciò non determini» fino alla fine del periodo.

4.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, dopo le parole: «con standard urbanistici minimi da norme nazionali», sopprimere le seguenti: «o regionali».

4.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 3, dopo la parola: «regionali», aggiungere il seguente periodo: «ai quali si può derogare fino al 50 per cento in termini quantitativi quando ragioni culturali, d'identità storica e d'opportunità urbanistica, nonché inerenti a particolarità fisiografiche del contesto territoriale, ne evidenzino l'improprietà di una piena applicazione».

4.9 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «oppure sono destinate» fino alle parole: «nazionali o regionali».

4.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Art. 5.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «e dei relativi aggiornamenti annuali».

5.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «e dei relativi aggiornamenti» con le seguenti: «e dei relativi aggiornamenti semestrali».

5.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole da: «singoli o associati nelle forme» fino alle parole: «lettere e) ed f),».

5.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere l'ultimo periodo.

5.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Art. 6.

Sopprimere il comma 1.

6.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1, con il seguente: «I progetti preliminari definiti ed esecutivi sono redatti».

6.2

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, capoverso 1, lettera c), dopo le parole: «per legge» ripristinare le parole: «o per convenzione».

6.3

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, capoverso 1, lettera e), sostituire la parola: «professionisti» con: «progettazione».

6.4

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «i tecnici diplomati in possesso dell'abilitazione ma ai quali è inibita l'iscrizione ai Collegi professionali, possono firmare i progetti qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione».

6.5

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali».

6.6

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, capoverso 2, sopprimere le parole: «ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice».

6.7

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, capoverso 2, dopo la parola: «progettazione», aggiungere le seguenti: «nell'ambito della stessa classe di opere, di cui all'articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143, di quella relativa al progetto da firmare».

6.8

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, capoverso 4, sopprimere le parole: «casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento».

6.9

CASTELLI

Al comma 2, capoverso 6, sostituire le parole: «Si intendono per» con le seguenti: «ai fini della presente legge».

Conseguentemente, all'inizio dei periodo di cui alle lettere a) e b) del capoverso aggiungere la parola: «sono».

6.10

BESSO CORDERO, IULIANO

Al comma 2, capoverso 6, sostituire le parole: «Si intendono per» con le seguenti: «Ai fini della presente legge».

Conseguentemente, all'inizio dei periodo di cui alle lettere a) e b) del capoverso aggiungere la parola: «sono».

6.11

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, capoverso 6, sopprimere l'ultimo periodo della lettera b).

6.12

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 3.

6.13

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra: «40.000» con la seguente: «60.000».

6.14

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra: «40.000» con la seguente: «20.000».

6.15

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra: «40.000» con la seguente: «50.000».

6.16 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 4, capoverso 11, sostituire la cifra: «40.000» con la seguente: «30.000».

6.17 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 4, sopprimere il capoverso 12-bis.

6.18 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 4, capoverso 12-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

6.19 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, capoverso 13, sostituire le parole: «valutano in via prioritaria le opportunità di applicazione» con la seguente: «applicano».

6.20 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 5, capoverso 13, sopprimere le parole: «in via prioritaria».

6.21 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 5, capoverso 14, sopprimere l'ultimo periodo.

6.22 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 5, capoverso 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione».

6.23 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 5, capoverso 4-quater, sopprimere le parole: «nonchè ai sensi del comma 14-ter».

6.24

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 6, capoverso 14-quater, sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,».

6.25

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 6, sopprimere il capoverso 14-septies.

6.26

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 6, capoverso 14-septies, sopprimere il primo periodo.

6.27

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 6, capoverso 14-septies, sopprimere il secondo periodo.

6.28

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 9.

6.29

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Art. 7.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso».

7.1

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro il termine di sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di trenta giorni».

7.2

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro il termine di sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di novanta giorni».

7.3

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro il termine di sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di cinquanta giorni».

7.4

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro il termine di sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di quarantacinque giorni».

7.5

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro il termine di sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di quaranta giorni».

7.6

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 2.

7.7

BESSO CORDERO, IULIANO

Sopprimere il comma 2.

7.8

Cò

Sopprimere il comma 2.

7.9

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «Trascorsi dodici mesi» con le seguenti: «Trascorsi dieci mesi».

7.10

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «Trascorsi dodici mesi» con le seguenti: «Trascorsi undici mesi».

7.11

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «Trascorsi dodici mesi» con le seguenti: «Trascorsi quindici mesi».

7.12

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «Trascorsi dodici mesi» con le seguenti: «Trascorsi sei mesi».

7.13

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «sentite le competenti commissioni parlamentari» con le seguenti: «previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».

7.14

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni dalla trasmissione» con le seguenti: «venti giorni dalla trasmissione».

7.15

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni dalla trasmissione» con le seguenti: «dieci giorni dalla trasmissione».

7.16

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni dalla trasmissione» con le seguenti: «quindici giorni dalla trasmissione».

7.17

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni dalla trasmissione» con le seguenti: «quaranta giorni dalla trasmissione».

7.18

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Art. 9.

Sopprimere il comma 3.

9.1 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 5.

9.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 8.

9.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 9.

9.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 10.

9.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 10, sopprimere il capoverso 10.

9.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 10, sopprimere il capoverso 10-bis.

9.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 10, sopprimere il capoverso 10-ter.

9.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 10, sopprimere il capoverso 10-quater.

9.9 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 10, sopprimere il capoverso 10-quinquies.

9.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 11.

9.11 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 12.

9.12 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 14.

9.13 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 15.

9.14 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 16.

9.15 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 17.

9.16 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 18.

9.17 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 27.

9.18 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 28.

9.19 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 29.

9.20 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 30.

9.21 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 33.

9.22 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 38.

9.23 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sostituire il comma 42, con il seguente:

«42. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 10 per cento per tutti gli altri lavori" e le parole: "della spesa prevista" sono sostituite dalle seguenti: "Dell'importo del contratto stipulato"».

9.24 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 44.

9.25 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 45.

9.26 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 46.

9.27 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 49.

9.28 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 52.

9.29

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 53.

9.30

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 55.

9.31

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 57.

9.32

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 58.

9.33

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 63.

9.34

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 64.

9.35

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Sopprimere il comma 74.

9.36

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

CASTELLI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «urbanistico ed ambientale».

11.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «nonchè della qualità progettuale».

11.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «dell'accessibilità al pubblico».

11.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «del rendimento».

11.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «del costo di gestione e di manutenzione».

11.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «della durata della concessione».

11.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione».

11.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «delle tariffe da applicare».

11.9 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «della metodologia di aggiornamento delle stesse».

11.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «del valore economico e finanziario del piano e».

11.11 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «e del contenuto della bozza di convenzione».

11.12 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sopprimere l'articolo 37-quater richiamato.

11.13 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il capoverso 2.

11.14 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, al capoverso 2 sopprimere le parole da: «e da un'ulteriore cauzione», fino alla fine del capoverso.

11.15 TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, al capoverso 2 sopprimere le parole da: «e da un'ulteriore cauzione...», fino alla fine del capoverso.

11.16 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il capoverso 3.

11.17 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, al capoverso 3 dopo le parole: «I partecipanti alla gara», inserire la frase: «con l'esclusione del promotore».

11.18 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il capoverso 4.

11.19 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5 dell'articolo 37-quater richiamato.

11.20 Cò

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il capoverso 5.

11.21 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, al capoverso 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «comma 3» con le altre: «comma 2».

11.22 TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, nel capoverso 5 dell'articolo 37-quater richiamato, dopo le parole: «il promotore risulti aggiudicatario» sostituire la parte restante del comma con le seguenti: «all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura».

11.23 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il punto 6.

11.24 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 37-quinquies richiamato.

11.25 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il primo periodo.

11.26

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, dopo le parole: «di un nuovo servizio di pubblica utilità», aggiungere le seguenti: «salvo diversa disposizione delle norme che lo regolano».

11.27

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il secondo periodo.

11.28

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il terzo periodo.

11.29

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il quarto periodo.

11.30

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il quinto periodo.

11.31

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il sesto periodo.

11.32

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 37-octies richiamato.

11.33

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 37-octies richiamato.

11.34

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, articolo 37-octies richiamato, sopprimere la lettera

a).

11.35

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-octies richiamato, sopprimere la lettera

b).

11.36

LAURO, TERRACINI, BALDINI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

202ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

*SU ALCUNI DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE LATTIERA PER IL PERIODO 1997-1998 TRASMESSI DAL MIPA
(A008 000, C09ª, 0002ª)*

Il presidente SCIVOLETTO ricorda preliminarmente di avere ricevuto, unitamente al presidente Pecoraro Scanio, una informativa inviata all'UE (trasmessagli dal Capo di gabinetto del Ministro per le politiche agricole) in relazione a dei dati sulla produzione lattiera relativamente al periodo 1997-1998, informativa che, per motivi contingenti, gli è pervenuta con alcuni giorni di ritardo. Nel far rilevare che – diversamente da quanto affermato dal senatore Bianco, (ora non presente) nella seduta del 24 settembre dell'Assemblea, il quale lamentava che tale comunicazione fosse stata tenuta nascosta alla Commissione – anche in questa circostanza, dopo aver valutato e approfondito la natura dei dati che l'Amministrazione ha inteso trasmettere, ha inviato tale comunicazione a tutti i componenti della Commissione, informandoli contestualmente di avere ritenuto opportuno inviare al ministro Pinto una richiesta di chiarimenti sulla natura dei dati inviati. Nel ribadire di avere sempre ritenuto opportuno informare la Commissione, nel modo più ampio, di tutte le questioni e le comunicazioni pervenute attinenti l'attività della medesima, fa rilevare che la dizione riportata in calce al questionario inviato dal MIPA all'Unione europea relativamente a tali dati («dati provvisori in corso di verifica ed integrazione») non consente, a suo avviso, una effettiva comprensione della natura dei dati sulla produzione lattiera per il periodo considerato, dovendosi accertare se si tratti di dati solo parziali per la campagna indicata oppure di dati completi ma ancora oggetto di verifica.

Nel far rilevare che la questione delle quote latte costituisce una delle vicende più delicate e problematiche che riguardano il comparto agricolo, fa osservare che tale episodio lo rafforza nella convinzione circa l'esigenza di chiarire in modo definitivo la fase preliminare degli accertamenti sui dati della produzione lattiera, prima di riprendere l'esame della riforma della legge n. 468 del 1992, sulla base del nuovo disegno di legge presentato dal Governo.

Il senatore CUSIMANO, nel ringraziare il Presidente per la trasmissione dei dati alla Commissione, conviene sulla osservazione che si tratti di dati incompleti e, a suo avviso, senza corrispondenza con la realtà, ricordando altresì che alcune agenzie di stampa riportavano delle dichiarazioni del sottosegretario Borroni in ordine alla incompletezza, allo stato, dei medesimi. Ribadisce conclusivamente l'esigenza di un chiarimento.

Il senatore PIATTI condivide pienamente l'iniziativa assunta dal Presidente, sia in ordine alla trasmissione ai componenti della Commissione della informativa ministeriale, sia per la richiesta di chiarimento al MIPA. Nell'associarsi alle considerazioni del senatore Cusimano, conviene che i dati, essendo riferiti all'annata testé conclusa, forniscono una rappresentazione presumibilmente non completa, come d'altronde affermato dal sottosegretario Borroni. Nel ribadire l'esigenza di ottenere un chiarimento complessivo sulle produzioni, tenuto conto anche dell'elevato numero dei ricorsi presentati (circa 43 mila), si associa alle richieste di chiarimento avanzate dal presidente Scivoletto e dal senatore Cusimano.

Il senatore FUSILLO esprime piena adesione per la posizione assunta dal Presidente, e chiede un esame tempestivo della riforma della legislazione sulle quote latte, nella convinzione che questo corrisponda alle aspettative della maggioranza dei produttori e che i dati sugli accertamenti riguarderanno solo una minoranza di allevatori.

Il senatore BETTAMIO, nel ricordare che ancora una volta, alla Fiera di Cremona, è stato diffuso da parte dei Cobas un dato che, nella loro impostazione, avvalorerebbe la tesi del mancato splafonamento da parte dell'Italia, richiama l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo sulla esigenza di ottenere tempestivi chiarimenti sui dati produttivi, per avviare poi una rinegoziazione in sede UE.

Il sottosegretario BORRONI dichiara preliminarmente la piena disponibilità (a nome del Governo e suo personale) a fornire tutti i chiarimenti richiesti, anche attraverso una formale audizione ex articolo 46 del Regolamento, sulla base degli accertamenti effettuati per le due annate 1995-1996 e 1996-1997. Quanto agli ulteriori dati relativi alla ultima campagna 1997-1998, cui ha fatto riferimento il Presidente, consegna agli atti della Commissione un comunicato dell'AIMA del 24 settembre, in cui si precisa il carattere provvisorio e suscettibile di varia-

zioni significative dei dati consuntivi (informatizzati alla data del 2 settembre 1998) relativi al periodo 1997-1998, stante la mancanza di disponibilità, alla predetta data, di circa 10 mila allegati L1 e tenuto conto che sono ancora in corso accertamenti. Nel riconfermare quanto già affermato alla Fiera di Cremona circa la possibilità che, entro la seconda decade di ottobre, si concluda l'operazione di informatizzazione dei dati produttivi, indispensabile ai fini della effettuazione della compensazione, smentisce di avere affermato che la produzione sarebbe inferiore al Quantitativo globale nazionale e ribadisce che la somma appostata nel nuovo fondo speciale è da riferirsi alla multa già comminata dalla UE per i precedenti splanamenti. Ribadisce infine piena disponibilità alla accennata audizione in Commissione.

Dopo che i senatori CUSIMANO e BUCCI si sono dichiarati favorevoli, ha la parola il senatore FUSILLO il quale ribadisce l'esigenza di svolgere anche l'audizione di un Rappresentante del Dicastero, già programmata per la scorsa settimana, in relazione all'attuazione della legge n. 313 del 1998 sull'etichettatura degli olii di oliva.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Rappresentante del Governo per la disponibilità, precisa che tali audizioni potranno essere calendarizzate in tempi brevi nel prossimo Ufficio di presidenza di giovedì 1 ottobre.

IN SEDE DELIBERANTE

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1083) TAPPARO ed altri. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1450) ASCIUTTI e BALDINI. – *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1631) MONTELEONE ed altri. – *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta del 22 settembre è stato dato per acquisito il dibattito sui disegni di legge in titolo, già svoltosi in sede referente ed è stato adottato quale testo base il testo unificato, già accolto dalla Commissione in sede referente nella seduta del 29 luglio scorso (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 settembre), testo sul quale la 1ª e la 5ª Commissione avevano già

espresso dei pareri non ostativi. Informa altresì che a tale testo non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge e, dopo eventuali dichiarazioni di voto, alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Senza discussione la Commissione approva, con separate votazioni, all'unanimità gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore MONTELEONE, ringraziato preliminarmente il Presidente, esprime altresì apprezzamento per il lavoro svolto da tutta la Commissione e dal Governo che, nell'ambito del Comitato tecnico informale, ha consentito un'approfondimento del testo e i necessari chiarimenti tradotti in una più puntuale formulazione del testo. Esprime inoltre il convincimento che l'atteggiamento unanime assunto dalla Commissione costituisce un esempio di come si possa lavorare in piena cordia e trasparenza.

Il senatore BETTAMIO, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia esprime soddisfazione per il buon lavoro fatto e auspica che il medesimo atteggiamento possa prevalere anche in altri settori, pure meritevoli di chiarezza e trasparenza.

Il senatore TAPPARO ringrazia il Presidente e tutti i membri della Commissione per il lavoro sereno e fruttuoso svolto su un problema che non è da considerare marginale, ricordando l'importanza dell'operazione genetica condotta dal gruppo dei volontari, che si è dedicato ad un obiettivo anche di finalità sociale, visto l'impiego di tali animali anche per fini di pubblica utilità, non solo in Italia. Nel ricordare la scelta operata a favore della non commercializzazione, come richiesto dagli esponenti dello stesso Ente, auspica che le risorse finanziarie, già a suo avviso appena adeguate al perseguimento degli obiettivi prefigurati, non vengano ulteriormente compresse nel corso dell'ulteriore *iter* presso l'altro ramo del Parlamento, che spera si possa svolgere assai celermente.

Il senatore FUSILLO, nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ringrazia tutti i senatori che si sono impegnati sul provvedimento ed in particolare esprime apprezzamento per il relatore, richiamando i punti qualificanti del provvedimento (l'affidamento del registro anagrafico all'ETLI; l'utilizzo degli animali in funzioni di pubblica utilità; le disposizioni finanziarie) osservando che si tratta di un altro caso di successo del *made in Italy*.

Il senatore CORTIANA, nel preannunciare il voto favorevole, sottolinea che questa vicenda offre una lezione per tutti quelli che

si apprestano a sostituire la manipolazione genetica ai processi naturali.

Il sottosegretario BORRONI, prendendo la parola per un chiarimento, dichiara di prendere atto della convergenza realizzata in Commissione sul provvedimento e, nel riconoscere che il testo accoglie alcune delle osservazioni svolte, osserva però che non tutti i rilievi sono stati recepiti (per esempio le perplessità manifestate in ordine all'articolo 2, che avrebbe dovuto istituire un legame più diretto fra il finanziamento, la verifica dei programmi e il consuntivo). Si riserva quindi di approfondire tali aspetti nell'ulteriore *iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il Rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti che hanno contribuito comunque alla conclusione dell'*iter*. Ringrazia altresì il relatore che ha convogliato nel testo tutte le considerazioni e le osservazioni svolte.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

(570) UCCHIELLI. – *Disciplina delle «strade del vino» italiano*

(2084) FERRANTE ed altri. – *Disciplina delle «strade del vino italiano»*

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, nell'ultima seduta del 15 settembre, si era riservato di svolgere ulteriori approfondimenti, in particolare per superare i rilievi mossi dalla 1ª Commissione e dalla 5ª Commissione sul testo base adottato nella seduta del 28 maggio. Informa altresì che il relatore ha formalizzato la presentazione di un nuovo testo unificato, già trasmesso alle Commissioni 1ª e 5ª (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il Presidente avverte altresì che – qualora la Commissione convenga di adottare tale testo quale nuovo testo base – gli emendamenti già presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 9 giugno scorso) saranno da considerarsi decaduti, in quanto riferiti al precedente testo base, fermo restando che resta da esaminare l'ordine del giorno n. 1 (pubblicato nel resoconto della medesima seduta).

Il RELATORE, nel proporre il nuovo testo base, precisa che tale testo recepisce, a suo avviso, i rilievi mossi in particolare dalla 1ª Commissione oltre che dalla Commissione bilancio, e accoglie in larga parte le proposte emendative presentate al precedente testo

base: auspica pertanto che non vengano presentati ulteriori emendamenti.

Il senatore BEDIN, nel convenire che il nuovo testo proposto dal relatore va sicuramente nella direzione indicata nel parere in particolare della 1ª Commissione, preannuncia che non presenterà ulteriori emendamenti, segnalando al relatore l'opportunità di spostare, per una più coerente collocazione dei materiali normativi, il comma 3 dell'articolo 5 quale ultimo comma dell'articolo 6.

Il relatore SARACCO ringrazia il senatore Bedin per la segnalazione che ritiene potrà essere accolta eventualmente con un emendamento di mero e formale coordinamento.

La Commissione, all'unanimità, conviene quindi di adottare il testo proposto dal relatore quale nuovo testo base e, su proposta del Presidente, fissa il termine per la presentazione di eventuali nuovi emendamenti al nuovo testo base per le ore 12 di domani 30 settembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3246, 570
e 2084**

Art. 1.

(Principi e obiettivi)

1. Le «strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.

2. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade del vino» sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle «strade del vino» ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la miscita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Art. 2.

(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione)

1. Al fine di assicurare omogeneità di applicazione sul territorio nazionale, le Regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle «strade del vino», prevedono i seguenti strumenti:

a) il disciplinare della «strada del vino» sottoscritto dai vari soggetti aderenti;

b) il comitato promotore;

c) il comitato di gestione;

d) il sistema della segnaletica;

e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

2. I Regolamenti regionali definiscono condizioni e tempi per la realizzazione degli strumenti di cui al comma 1.

Art. 3.

(Requisiti del disciplinare)

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

- a) gli *standard* minimi di qualità;
- b) una cartellonistica e una simbologia di promozione e divulgazione omogenea, elaborata anche sulla base delle esperienze e delle indicazioni maturate nell'ambito dell'Unione europea, da sottoporre ad autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 125, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 4.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni, principalmente attraverso accordi di programma con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade del vino».

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, possono cofinanziare interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli *standard* di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

Art. 5.

(Compiti dei comuni e delle province)

1. I comuni e le province territorialmente competenti possono provvedere in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione delle «strade del vino», e possono definire i programmi e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e degli *standard* di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e, in caso di gravi inadempienze da parte del comitato di gestione, propongono alla giunta regionale la revoca del riconoscimento di «strada del vino».

3. Il Ministero per le politiche agricole può promuovere ricerche ed iniziative per la realizzazione di «percorsi omogenei del vino» con destinazione e arrivo in località italiane nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. Il comitato di gestione può, entro trenta giorni, presentare ricorso alla giunta regionale avverso la revoca del riconoscimento di «strada del vino» di cui al comma 2. Analogo ricorso, entro lo stesso termine, può essere presentato dai soggetti esclusi dalle «strade del vino» ai sensi del comma 4 dell'articolo 2.

Art. 6.

(Agevolazioni e contributi finanziari)

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge concorrono con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.

2. La realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «strade del vino» può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Art. 7.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle «strade» finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.

Art. 8.

(Riconoscimento delle «strade» già istituite)

1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle «strade del vino» e delle «strade dell'olio» già istituite.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

186ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE**(3369) Norme in materia di attività produttive**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 settembre 1998, dopo le repliche del relatore e Governo.

Il Presidente CAPONI preliminarmente informa di aver ricevuto una lettera a firma dei senatori del Gruppo di Alleanza nazionale, in cui si pongono alcune questioni regolamentari in relazione all'emendamento 10.0.6 presentato dal Governo.

Al riguardo, rilevato come, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Regolamento del Senato, non siano ammesse questioni pregiudiziali nei confronti di articoli ed emendamenti, si sofferma sulle argomentazioni ed i richiami procedurali in essa contenuti che – sebbene suscettibili di essere presi in considerazione – appaiono, a suo avviso controvertibili.

In particolare il richiamo all'articolo 34, comma 4, del Regolamento, con cui si conclude la lettera, e l'invito, quindi, ad attivare la procedura propria dei conflitti di competenza, desta perplessità. Nella prassi dei conflitti di competenza, infatti, si dà un solo caso di conflitto avente ad oggetto un emendamento non ancora discusso dalla Commissione competente; un caso, peraltro, risolto dal Presidente del Senato in senso negativo per la Commissione che aveva sollevato il conflitto.

Parimenti appare dubbio il riferimento all'articolo 51, comma 3, del Regolamento, che prevede l'intesa fra i Presidenti delle due Camere

nell'ipotesi di concorrenza fra iniziative in corso nei due rami del Parlamento. Tale articolo, infatti, fa esplicito riferimento a disegni di legge posti all'ordine del giorno delle Commissioni, e non quindi ad emendamenti. Vi è da considerare, poi, che nella relazione al disegno di legge Camera n. 5092, di riordino delle professioni intellettuali, cui si riferisce la lettera dei senatori di Alleanza Nazionale, si fa a più riprese cenno alla possibilità che la disciplina delle società di professionisti venga anticipata in altra sede. Dirimente appare, infine, il fatto che la Camera dei deputati non ha comunque ancora iniziato l'esame di tale disegno di legge.

Quanto alla pretesa inammissibilità ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento, occorre rilevare che l'asserito contrasto dell'emendamento con deliberazioni adottate precedentemente dal Senato, ignora il fatto che il 23 maggio 1998, in sede di esame delle mozioni sulle professioni intellettuali citate nella lettera, la seconda parte del dispositivo della mozione n. 248, in cui si prevedeva la regolamentazione della materia solo con legge-quadro, risultò respinta dopo prova e contro prova e la deliberazione del Senato riguardò, quindi, solo l'impegno a non procedere all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 24 della cosiddetta «Legge Bersani».

Anche per quanto riguarda le questioni di merito contenute nella lettera – che peraltro non sembrano pregnanti rispetto alle questioni procedurali sollevate – l'attuale formulazione dell'emendamento – che prevede il ricorso al decreto legislativo anziché al regolamento ministeriale, e che fissa una serie di principi e criteri direttivi – sembra rispondere proprio ad alcuni problemi sollevati dal Consiglio di Stato nel parere cui la lettera si richiama. Nè il fatto che la normativa comunitaria e quella costituzionale non ostino all'introduzione di limiti alla possibilità di partecipare alle società di soggetti non abilitati significa – come sembrerebbe suggerirsi nella lettera – che tali limiti debbano essere necessariamente introdotti.

Vi è da considerare, infine, la questione dell'improponibilità per estraneità all'oggetto del disegno di legge, di cui all'articolo 97 comma 1 del Regolamento. Al riguardo il Presidente rileva che il disegno di legge non presenta un oggetto circoscritto e definito; esso si compone, infatti, di un complesso articolato e differenziato di norme, al cui interno sembra poter trovare spazio anche la disciplina delle società fra professionisti. Se il denominatore comune del provvedimento, come si afferma, fra l'altro, nella relazione del Governo è da rinvenirsi nella realizzazione di un rapido adeguamento all'evolversi della politica internazionale e comunitaria, occorre prendere atto che nei principali paesi europei esistono da tempo sistemi che prevedono forme organizzative di tipo societario delle professioni e che l'introduzione di tale disciplina anche in Italia mira a consentire ai professionisti italiani di fronteggiare la concorrenza internazionale conseguente alla progressiva eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi in attuazione del Trattato di Roma. D'altra parte, un indubbio precedente a favore dell'ipotesi di proponibilità dell'emendamento di cui si discute è da rinvenirsi proprio nelle vicende relative all'*iter* della cosiddetta legge

Bersani. In sede di approvazione di tale legge, l'abrogazione del divieto di esercizio in forma societaria delle professioni, già contenuto nell'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939, fu inserito tramite un emendamento a firma di quasi tutti i Gruppi parlamentari, ritenuto proponibile e approvato dalla Camera dei deputati.

Conclusivamente – dopo aver ricordato che il potere di dichiarare l'improponibilità degli emendamenti spetta al Presidente della Commissione – data la particolare delicatezza della materia, manifesta la sua disponibilità ad avvalersi della facoltà prevista, in casi del tutto particolari, nella circolare dei Presidenti di Camera e Senato del 10 gennaio 1997 ed a rimettere pertanto al Presidente del Senato la questione specifica dell'improponibilità dell'emendamento 10.0.6.

In attesa della pronuncia in merito del Presidente del Senato, il presidente Caponi invita la Commissione a proseguire l'esame del provvedimento per i restanti emendamenti.

Dopo un intervento del senatore PONTONE, che chiede una breve pausa per poter meglio valutare i rilievi formulati dal Presidente, prende la parola la senatrice SILIQUINI, che si sofferma sulle motivazioni che rendono discutibile, quanto alla procedura seguita ed al merito, l'emendamento 10.0.6 del Governo e ricorda come la questione sia stata sollevata anche di fronte alla 2ª Commissione permanente, a suo avviso la sola competente ad esaminare la materia trattata nel suddetto emendamento.

Il senatore PALUMBO, sempre con riferimento alla materia trattata nell'emendamento 10.0.6, auspica, qualora il Presidente del Senato confermi la proponibilità del medesimo, che sia assicurata la partecipazione ai lavori della Commissione del Ministro di grazia e giustizia o di un Sottosegretario di quel dicastero.

A quest'ultimo intervento il presidente CAPONI replica rilevando come il rappresentante del Governo delegato a seguire il provvedimento in esame rappresenti in Commissione il Governo nella sua interezza.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore Athos DE LUCA, nel preannunciare la presentazione in Assemblea di un emendamento teso a ripartire tra lo stato di previsione del Ministero dell'industria e quello del Ministero della difesa le spese previste nella disposizione in esame, ritira gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Il senatore WILDE, dopo aver illustrato gli emendamenti 1.13 e 1.9 – tesi a sopprimere disposizioni che a suo avviso recano un mero aiuto finanziario alle imprese del gruppo Finmeccanica in assenza di una chiara strategia industriale – e l'emendamento 1.14 – volto a rendere più chiara la disposizione in esame, sulla cui

portata non sono state fornite dal Governo le informazioni richieste – dà per illustrati gli emendamenti 1.12.1.11, 1.8, 1.10, 1.7 e 1.15.

Dopo che il presidente CAPONI ha dato per illustrati gli emendamenti 1.17, 1.16 e 1.18, interviene il senatore TRAVAGLIA che illustra gli emendamenti 1.19 (che prevede un auspicabile coinvolgimento delle Commissioni parlamentari), 1.20 (che reca una migliore formulazione della disposizione), 1.21 e 1.23 (tesi ad una più chiara quantificazione degli impegni finanziari), 1.22 (ove si prevede un coinvolgimento del Comitato interministeriale, di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985, nell'attività di individuazione dei soggetti che dovranno utilizzare i beni di cui al comma 3 dell'articolo 1 in esame) e ritira l'emendamento 1.24.

Il senatore DEMASI, dopo aver dichiarato di apporre la propria firma e quella dei senatori Pontone e Turini all'emendamento 1.13 di cui condivide l'intento, illustra gli emendamenti 1.1 (ove si propone la eliminazione di una norma dalla portata, a suo avviso, difficilmente comprensibile e comunque inopportuna) ed 1.2 (teso a definire in modo più congruo gli impegni di spesa previsti nella disposizione in esame).

Si passa, quindi, all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore LARIZZA dopo aver invitato i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.13, formula sul medesimo parere contrario. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 1.12 – che reca a suo avviso una integrazione pleonastica – , 1.9, 1.11, 1.8, 1.20, 1.10 e 1.6. Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.15, 1.21, 1.18, 1.14 sui quali altrimenti formula un parere negativo, come anche sugli emendamenti 1.22, 1.23 ed 1.2. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.17, 1.19 e 1.16; esprime, altresì, parere favorevole all'emendamento 1.7 subordinatamente alla sostituzione delle parole «migliorare le» con le seguenti «al miglioramento delle».

Quest'ultima modifica viene accolta dal senatore WILDE che presenta, quindi, un nuovo testo dell'emendamento 1.7.

Il sottosegretario LADU, dopo aver ribadito la completezza degli elementi informativi forniti alla Commissione sulla materia oggetto degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, si uniforma ai pareri resi dal relatore.

Si passa quindi alle votazioni.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore DEMASI e del senatore WILDE (il quale ribadisce la poca chiarezza di quanto disposto dall'articolo 1 in esame e preannuncia la presentazione di una proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'attività della Finmec-

canica) e di voto contrario del senatore SELLA di MONTELUCE (che rileva comunque la inadeguatezza della documentazione fornita dal Governo), l'emendamento 1.13, posto ai voti, risulta respinto.

Sull'emendamento 1.12 dichiarano il proprio voto favorevole i senatori DEMASI (che non ritiene pleonastica l'integrazione proposta) e TRAVAGLIA, che aggiungono la propria firma all'emendamento, come anche i senatori Mungari, Sella di Monteluce, Pontone e Turini.

Posto ai voti l'emendamento 1.12 è respinto dalla Commissione; parimenti respinto risulta l'emendamento 1.9.

Posto ai voti risulta invece approvato l'emendamento 1.17.

Il senatore DEMASI presenta, quindi, ed illustra un sub emendamento all'emendamento 1.19 al fine di rendere più comprensibile la portata della modifica proposta.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori DECAROLIS e PAPPALARDO (che dichiarano il proprio voto contrario al sub emendamento che renderebbe ambigua la portata dell'intervento delle Commissioni parlamentari), del relatore LARIZZA (che si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo) e del sottosegretario LADU (che ritiene non giustificate le preoccupazioni del senatore De Carolis ed esprime quindi un parere favorevole sul subemendamento) il subemendamento 1.19/1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione, che approva invece l'emendamento 1.19.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento 1.11.

Viene, invece, approvato l'emendamento 1.16 e risultano, conseguentemente preclusi o assorbiti, gli emendamenti 1.8 e 1.20.

Posto ai voti viene respinto l'emendamento 1.10.

La Commissione approva, invece, l'emendamento 1.7 (nuovo testo).

Posti congiuntamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.15, di identico contenuto.

Sull'emendamento 1.21, dichiara il proprio voto favorevole il senatore TRAVAGLIA, che chiarisce come si tratti di una precisazione non sostanzialmente modificativa della portata della disposizione.

Dopo che il presidente CAPONI ha ricordato il parere contrario espresso su di esso dalla 5^a Commissione, l'emendamento 1.21, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 1.14.

Il presidente CAPONI dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.22, sul quale si attende l'espressione del parere da parte della 1^a Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TRAVAGLIA (che precisa come la modifica proposta evidenzia meglio l'impegno finanziario derivante dall'approvazione dell'articolo 1 in esame) l'emendamento 1.23, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge, altresì, l'emendamento 1.2, sul quale il presidente CAPONI ha ricordato il parere contrario della 5^a Commissione.

Dovendosi rinviare la votazione sull'articolo 1, si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore Athos DE LUCA ritira tutti gli emendamenti a sua firma, tranne l'emendamento 2.8.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 2.13 (che prevede la soppressione dell'intero articolo) e 2.10 (teso a sopprimere una previsione a suo avviso ingiustificatamente onerosa). Dà, invece, per illustrati gli emendamenti 2.15, 2.12, 2.14 e 2.11.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 2.26 (teso a prevedere l'audizione dell'ASI in Parlamento), 2.28, 2.27 e 2.29 (volti a meglio garantire un ritorno economico dalle attività previste nell'articolo 2), 2.30 (che reca una migliore formulazione della lettera g), del comma 2) e 2.31 (che contiene una più precisa quantificazione economica degli impegni finanziari che discendono dall'approvazione della disposizione in esame).

Il senatore DEMASI illustra l'emendamento 2.1, diretto a fornire una più semplice formulazione del testo del comma 1 della disposizione in esame. Dà invece per illustrato l'emendamento 2.2.

Il presidente CAPONI dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore LARIZZA esprime parere contrario agli emendamenti 2.13, 2.26, 2.1, 2.15, 2.12, 2.14, 2.28, 2.29, 2.27, 2.11, 2.10, 2.30, 2.31, 2.2 - che registra il parere contrario della 5^a Commissione - ; invita al ritiro degli emendamenti 2.18, 2.22 e 2.25; mentre il suo parere è favorevole agli emendamenti 2.16, 2.17, a condizione che sia riformulato eliminando le parole «e vincolante»; 2.20, a condizione che siano aggiunte in fine le parole «o in conto interessi»; 2.21, di cui propone la riformu-

lazione in un nuovo testo; 2.23, con l'aggiunta in fine delle parole «a tal fine anche partecipando al capitale di rischio delle stesse», nonché sull'emendamento 2.19.

Sugli emendamenti 2.24 e 2.8, di contenuto identico, si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario LADU esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.24 e 2.8 di contenuto identico e si uniforma ai pareri del relatore per tutti gli altri emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento 2.13, di contenuto identico all'emendamento 2.3, già ritirato dal senatore Athos DE LUCA.

Il senatore TRAVAGLIA ritira l'emendamento 2.26, pur sottolineando come, con il parere contrario espresso su tale emendamento, il Governo mostri di ritenere trascurabile un piano nazionale in materia di tanta rilevanza.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 2.1.

Il presidente CAPONI dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.16, 2.17 (nuovo testo) e 2.15, sui quali si è in attesa del parere della 1ª Commissione permanente.

È quindi posto ai voti e respinto dalla Commissione l'emendamento 2.12, mentre, posto separatamente ai voti, risulta approvato l'emendamento 2.20 (nuovo testo), risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.14, 2.28 e 2.29.

La Commissione respinge, poi, l'emendamento 2.27 e approva l'emendamento 2.21 (nuovo testo).

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.23 (nuovo testo), il senatore MUNGARI suggerisce una ulteriore riformulazione, a cui condiziona il suo voto favorevole, tesa ad eliminare la parola «operatività» o ad esplicitarne il significato.

Il presidente CAPONI, dopo aver rilevato che tale parola è riportata anche nel testo originario del disegno di legge, dichiara, comunque di ritirare l'emendamento. Ritira, altresì, gli emendamenti 2.18 e 2.22, aderendo alla richiesta del relatore.

La Commissione respinge, poi, l'emendamento 2.11; approva con unica votazione gli emendamenti 2.24 e 2.8 di contenuto identico e respinge l'emendamento 2.10.

Il presidente CAPONI ritira l'emendamento 2.25, che viene fatto proprio dal senatore DEMASI.

Il presidente CAPONI dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti 2.25, 2.30 e 2.19, sui quali si deve ancora esprimere la 1^a Commissione permanente.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 2.31, il senatore DEMASI ritira l'emendamento 2.2, che registra il parere contrario della 5^a Commissione permanente.

Il PRESIDENTE rinvia quindi la votazione dell'articolo 2.

Si passa all'emendamento 2.0.1, teso ad aggiungere un articolo che definisca il limite massimo di utilizzo degli stanziamenti. Tale emendamento viene illustrato dal senatore TRAVAGLIA.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.0.1 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore Athos DE LUCA ritira l'emendamento 3.3, che si riserva di presentare in Aula.

Il senatore WILDE dà per illustrato l'emendamento 3.4.

Il senatore TRAVAGLIA illustra l'emendamento 3.5, con il quale intende contrastare la tendenza alla proliferazione di consulenze incontrollate e dispendiose.

Il senatore DEMASI illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Si passa ai pareri di Relatore e Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore LARIZZA invita al ritiro degli emendamenti 3.4 e 3.5, di contenuto identico; esprime parere contrario all'emendamento 3.1 e favorevole all'emendamento 3.2, a condizione che venga riformulato nel senso di prevedere solo il parere delle Commissioni competenti.

Dopo che il senatore DEMASI ha accolto la proposta di riformulazione del relatore, il sottosegretario LADU si uniforma ai pareri espressi dal medesimo.

Si passa alle votazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TRAVAGLIA – che ribadisce il suo netto dissenso rispetto allo spreco di denaro pubblico derivante dal proliferare di consulenze eccessivamente retribuite – sono quindi posti ai voti e respinti dalla Commissione gli emendamenti 3.4 e 3.5 di identico contenuto.

Anche l'emendamento 3.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione, mentre l'emendamento 3.2 (nuovo testo) risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 3 nel testo emendato.

Il senatore SELLA di MONTELUCE manifesta il proprio voto contrario a tale articolo, sollevando una serie di dubbi sulla natura e la validità delle funzioni di elaborazione, analisi e studio attribuite al Ministero dell'industria.

Posto, quindi, ai voti l'articolo 3 nel testo emendato, è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3369**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.3

Athos DE LUCA

Sopprimere l'articolo.

1.13

WILDE, LAGO, DEMASI, PONTONE, TURINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale» con le parole: «nel settore aeronautico civile».

1.4

Athos DE LUCA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «suscettibili di impiego» aggiungere la parole: «anche».

1.12

WILDE, LAGO, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, DEMASI, TURINI, PONTONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «cooperazione europea» aggiungere le seguenti: «nel settore civile».

1.5

Athos DE LUCA

Al comma 2, sostituire le parole: «con motivata valutazione del» con le altre: «sulla base di parere espresso dal».

1.17

CAPONI

All'emendamento 1.19 sopprimere le parole: «per informazione».

1.19/1

DEMASI

*Al comma 2, dopo la parola: «808» aggiungere le seguenti: «pre-
vio tempestivo invio per informazione alle Commissioni parlamentari
competenti,».*

1.19

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «autonomia tecnologi-
ca» con le altre: «capacità tecnologica».*

1.11

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata,
con particolare riferimento alle aree depresse del paese;»

1.16

CAPONI

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «mantenere convenien-
ti» con le altre: «accrescere i».*

1.8

WILDE, LAGO

*Al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «mantenere» con l'al-
tra: «promuovere».*

1.20

TRAVAGLIA, MUNGARI

*Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: «con particolare rife-
rimento alle aree depresse del Paese».*

1.24

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) al confronto con la competitività internazionale;».

1.10

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) migliorare le condizioni di competitività delle nostre industrie in campo internazionale;».

1.7

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle nostre industrie in campo internazionale».

1.7 (Nuovo testo)

WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 3.

1.6

Athos DE LUCA

Sopprimere il comma 3.

1.1

DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

Sopprimere il comma 3.

1.15

WILDE, LAGO

Al comma 3, dopo le parole: «medesimo articolo» aggiungere le altre: «fino alla concorrenza di 450 miliardi».

1.21

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.18

CAPONI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.14

WILDE, LAGO

Al comma 3, dopo le parole: «operatori del settore» aggiungere le seguenti: «prescelti in base a criteri tempestivamente segnalati alle Commissioni parlamentari competenti dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 24 dicembre 1985».

1.22

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 4, sostituire le parole da: «quindicennali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per complessive lire 1.250 miliardi in quindici anni, con disponibilità di lire 64,2 miliardi nel 1999 e di lire 84,7 miliardi per gli anni successivi dal 2000 in poi.»

1.23

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 4 sostituire le parole: «di lire 64,2 miliardi» con le altre: «di lire 128,4 miliardi» e dopo le parole: «dall'anno 1999» aggiungere le seguenti: « e di lire 169 e 400 miliardi».

1.2

MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.3

Athos DE LUCA

Sopprimere l'articolo.

2.13

WILDE, LAGO

Premettere al comma 1 il seguente comma:

«01.Per il settore aerospaziale l'operatività della legge è subordinata alla preventiva audizione dell'ASI da parte delle competenti Commissioni parlamentari onde verificare la coerenza con il piano aerospaziale nazionale 1998/2002 approvato dal CIPE.».

2.26

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, lettera a) sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione Europea».

2.1 MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il Ministro della difesa e».

2.6 Athos DE LUCA

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, da adottarsi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

2.16 CAPONI

Al comma 2, dopo le parole: «del parere» aggiungere le seguenti: «obbligatorio e vincolante».

2.17 CAPONI

Al comma 2, dopo le parole: «del parere» aggiungere la seguente: «obbligatorio».

2.17 (Nuovo testo) CAPONI

Al comma 2, dopo le parole: «acquisizione del parere» aggiungere la parola: «vincolante».

2.15 WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Decorsi trenta giorni dalla richiesta del parere alle Commissioni parlamentari, il regolamento può essere emanato.»

2.18 CAPONI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.12

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale;».

2.20

CAPONI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;».

2.20 (Nuovo testo)

CAPONI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «promuovere» aggiungere la parola: «esclusivamente».

2.14

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la realizzazione» aggiungere le seguenti: «e l'utilizzo industriale e commerciale».

2.28

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: progetto o programma« aggiungere le altre: »con specificazione nell'ambito del progetto delle scadenze e degli importi relativi fino alla concorrenza dell'impegno».

2.29

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.27

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) intervenire con contributi in conto interesse per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese, impegnate nella realizzazione di progetti o programmi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;».

2.21

CAPONI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interesse per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese, impegnate nella realizzazione di progetti o programmi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;».

2.21 (Nuovo testo)

CAPONI

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle norme della legge 9 luglio 1990 n.185 e della legge 27 febbraio 1992, n.222».

2.5

Athos De Luca

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «ed alle esigenze di finanziamento anche indiretto del cliente finale».

2.6

Athos DE LUCA

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) favorire la partecipazione delle imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia a carattere duale alla costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi;».

2.23

CAPONI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) favorire la partecipazione delle imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia a carattere duale alla costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine anche partecipando al capitale di rischio delle stesse;».

2.23 (Nuovo testo)

CAPONI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «per impiego duale».

2.11

WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.7

Athos DE LUCA

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «corrispondenti alle» aggiungere le seguenti: «quote conto interessi delle».

2.22

CAPONI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2.24

CAPONI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2.8

Athos DE LUCA

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

2.10

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire il primo periodo della lettera g) con il seguente:

«g) assicurare il coordinamento e controllo degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) prevedendo la costituzione di apposite strutture organizzative, al cui interno sia prevista la presenza di tutte le amministrazioni interessate, consentendo, altresì, ove si renda necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione nei settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità determinate da rapporti di lavoro o di consulenza con imprese e società operanti nei medesimi settori, ed affidando al Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero del tesoro, di determinare il compenso per detti esperti.».

2.25

CAPONI, DEMASI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «e, ove necessario,» fino alla fine della lettera g), con le seguenti: «. Il coordinamento degli interventi è assicurato da un Comitato composto da 5 membri di cui 3 designati dal Ministro dell'industria e 2 designati rispettivamente dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'università e della ricerca rispettivamente per le tecnologie duali e spaziali. Il Comitato che ha durata triennale ed è istituito con decreto del Ministro dell'industria di concerto con i Ministri della difesa e dell'Università, è dedicato al controllo degli interventi di cui all'articolo 1;».

2.30 TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266».

2.19 CAPONI

Al comma 3, sostituire le parole da: «quindicennali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per complessive lire 1.251,3 miliardi in quindici anni, con disponibilità di lire 64,1 miliardi nel 1999 e di lire 84,8 miliardi per gli anni successivi dal 2000 in poi.»

2.31 TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, sostituire le parole: «di lire 64, 1 miliardi e di lire 84,8 miliardi» con le altre: « di lire 128,2 miliardi e di lire 169,6 miliardi».

2.2 MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

Al comma 3, sostituire la parole: «lire 64,1 miliardi e di lire 84,8 miliardi» con le altre: «lire 30 miliardi e di lire 40 miliardi».

2.9 Athos DE LUCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli importi indicati all'articolo 1, comma 4, all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 2, comma 3 rappresentano il limite massimo di utilizzo nei periodi previsti, indipendentemente dalle denominazioni utilizzate per definire le previste disponibilità».

2.0.1 TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.3

Athos DE LUCA

Sopprimere l'articolo.

3.4

WILDE, LAGO

Sopprimere l'articolo.

3.5

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere le seguenti: «sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica».

3.1

DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato» aggiungere le seguenti: «dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti e aver avuto l'approvazione dal Parlamento dei criteri nella scelta».

3.2

MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato» aggiungere le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

3.2 (Nuovo testo)

MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

269ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C11ª, 0009º)

Il presidente SMURAGLIA comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene sull'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli indirizzi del Governo in materia di previdenza e di riforma dello Stato sociale, nonché di garanzia dei livelli occupazionali e di tutela delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento alla situazione del Mezzogiorno
(R046 003, C11ª, 0010º)

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Treu per aver accolto con prontezza, tenuto conto dei numerosi impegni concomitanti, l'invito rivolto dalla Commissione affinché riferisse sulle prospettive e gli indirizzi del Governo per i settori dell'occupazione e della previdenza.

Al riguardo, ricorda che il confronto odierno è stato programmato a seguito di un recente Ufficio di Presidenza, ove su una richiesta in tal

senso, avanzata da alcuni senatori, in particolare dell'opposizione, ebbe a registrarsi un ampio consenso.

Dà quindi la parola al Ministro del lavoro.

Il ministro TREU fa presente preliminarmente che le sue odierne comunicazioni saranno in larga misura riferite alla manovra complessiva di bilancio, quale è stata varata dall'ultimo Consiglio dei Ministri.

L'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro consente finalmente di liberare rilevanti risorse per un'azione più orientata sul versante dell'occupazione, specialmente in direzione del Mezzogiorno; resta peraltro ovviamente fondamentale l'impegno per il completamento del risanamento, mentre l'entità degli interessi sul debito pubblico pregresso, benchè in rapida diminuzione, continua a rappresentare un ostacolo significativo al pieno dispiegarsi delle opportunità di sviluppo.

La manovra di bilancio appena adottata dal Governo, per ciò che attiene alle problematiche oggetto del confronto odierno, va considerata secondo tre principali direttrici d'azione: il sostegno alle imprese che creano nuova occupazione; gli strumenti diretti a promuovere la realizzazione di investimenti sul territorio; le misure di taglio più propriamente sociale, a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

Sul primo versante, gli interventi contemplati dalla manovra tendono essenzialmente a ridurre una serie di oneri gravanti sul lavoro, sia sul lato contributivo che, in parte, su quello fiscale. L'obiettivo è quello di determinare un abbattimento generale degli oneri impropri nella misura dello 0,82 per cento; si tratta di una misura assai rilevante, se si considera che l'incidenza di una riduzione pari ad un punto percentuale viene stimata in circa 4 mila miliardi di lire.

Si prevedono inoltre misure specificamente dirette a ridurre il costo del lavoro, mirate in particolare a promuovere lo sviluppo nel Sud e nelle aree svantaggiate. Si tratta, per un verso, dello sgravio totale dei contributi per i nuovi assunti e, per l'altro, di riduzioni contributive destinate ad essere applicate nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti operanti nelle aree svantaggiate.

L'una e l'altra formula andranno ovviamente definite nel dettaglio con gli organi comunitari, tenendo conto che, mentre per gli sgravi per i neo-assunti l'orientamento dovrebbe senz'altro risultare non ostativo, più problematica sarà la negoziazione per quanto riguarda la generalità dei lavoratori delle aree svantaggiate; tuttavia, il ricorso al cosiddetto meccanismo del *de minimis* dovrebbe assicurare la possibilità di un giudizio favorevole da parte delle istituzioni comunitarie.

Alle misure di incentivazione del lavoro testé prospettate vanno poi aggiunti gli incentivi in senso proprio, diretti sia ai lavoratori che all'impresa. Per quanto riguarda questi ultimi, il Governo ha deciso di operare nel senso di una maggiore utilizzazione degli strumenti previsti dalla legge n. 488 del 1992, nonché di una semplificazione delle procedure e di una valorizzazione delle autonomie locali.

Quanto agli incentivi diretti all'area del lavoro, è imminente l'avvio di un disegno di razionalizzazione, che coinvolgerà in primo luogo gli strumenti della formazione-lavoro e dell'apprendistato.

Sul versante fiscale, la manovra determinerà una riduzione della pressione sia nei confronti delle famiglie, in rapporto alla previsione della parziale restituzione dell'eurotassa, che delle imprese, con l'ampliamento del ricorso alla *dual income tax*, diretto a rendere più convenienti i nuovi investimenti, specialmente al Sud.

Nel contempo, viene rilanciato l'impegno per favorire la riemersione del lavoro nero, è altresì previsto il rifinanziamento del fondo per la riduzione dell'orario di lavoro, anche in considerazione del fatto che in molti casi tale misura può concorrere ad affrontare più efficacemente, insieme ad altri strumenti, le conseguenze dei processi di ristrutturazione aziendale.

In occasione della prossima riunione del Consiglio dei Ministri sarà poi esaminato il riordino degli ammortizzatori sociali, e in tale ambito verrà anche affrontato il nodo della transizione dai lavori socialmente utili a sbocchi occupazionali più stabili. A tale riguardo, l'orientamento è quello di concentrare le energie per avviare la trasformazione in altre situazioni occupazionali, non essendo ammissibile un ulteriore allargamento del numero dei lavoratori coinvolti nei LSU.

Per quanto riguarda la programmazione negoziata, settore nel quale al momento si registrano dodici patti territoriali e sette contratti d'area avviati, saranno rese più snelle le procedure, sulla falsariga di quanto previsto dalla legge n. 488 del 1992; la previsione è che per la fine dell'anno corrente i patti e i contratti operativi raggiungeranno il numero di 37.

In tal modo, gli strumenti della programmazione negoziata potranno finalmente cominciare a manifestare effetti apprezzabili sullo sviluppo, specialmente per il Mezzogiorno.

Altre iniziative alla cui compiuta realizzazione il Governo è impegnato sono la realizzazione di uno sportello unico per le imprese ed il sostegno al *project financing*. Va infine considerato il contributo che potrà derivare all'occupazione da una serie di interventi di infrastrutturazione, fra i quali va ricordato quello relativo alla rete idrica nel Sud.

Nel complesso, può ritenersi che, per la prima volta da molti anni, si renderanno disponibili risorse per investimenti pubblici capaci per volume di determinare quella massa critica che è indispensabile per garantire l'efficacia degli interventi.

Al riguardo, per ciò che attiene all'ambito di sua competenza, appare un segnale positivo il fatto che vengano ricompresi fra gli investimenti, e non più fra le spese correnti, le allocazioni per la formazione professionale e continua, secondo una classificazione che finalmente coglie il carattere strategico per lo sviluppo della formazione.

In tale contesto, l'istituenda Agenzia per lo sviluppo potrà svolgere un importante ruolo per la promozione dello sviluppo economico e per la diffusione delle occasioni di lavoro; non è invece prevista la possibilità di assunzioni dirette.

Per quanto riguarda la terza direttrice d'intervento in precedenza menzionata, quella cioè del sostegno alle fasce sociali più deboli, le misure previste spaziano dall'aumento di 80 mila lire mensili della misura degli assegni sociali, al sostegno ai nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli minori, a talune detrazioni e deduzioni fiscali nei confronti delle pensioni più esigue, agli sgravi fiscali sulla prima casa di proprietà e sul canone di locazione.

Sono inoltre in fase di definizione ulteriori interventi per quanto riguarda l'ambiente - con riferimento alla cosiddetta *carbon tax* - e la sicurezza sul lavoro.

A tale ultimo riguardo, sarà effettuato un riordino delle prestazioni dell'INAIL per i vari settori produttivi, nell'ottica di un riequilibrio del rapporto fra premi e rischi propri di ciascuno di questi. È altresì prevista la riduzione dei premi assicurativi per le piccole imprese che realizzano investimenti diretti a garantire condizioni di lavoro più sicure.

Per quanto riguarda la previdenza complementare, nei prossimi giorni saranno adottate misure volte a favorirne la diffusione, sia con agevolazioni fiscali, che mediante l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto che, infine, attraverso il miglioramento delle procedure di controllo sul funzionamento dei fondi integrativi.

Sul versante della previdenza obbligatoria, non si è invece ritenuto necessario effettuare nuovi interventi, considerato che quelli realizzati l'anno scorso e nel 1995 si sono dimostrati idonei ad assicurare quella stabilizzazione dell'incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL che è stata a suo tempo indicata come l'obiettivo da perseguire. Al riguardo, i dati disponibili confermano univocamente che tale incidenza è in linea con l'obiettivo della stabilizzazione.

Il Governo intende comunque continuare a seguire l'evoluzione della situazione, procedendo nel contempo ad un'intensificazione dei controlli sul versante delle pensioni di invalidità, comprese quelle erogate dall'INPDAP, per le quali i dati più recenti hanno dato adito a qualche preoccupazione.

Per quanto riguarda infine le regole della contrattazione e della rappresentanza, il Governo è attivamente impegnato a verificare se vi siano margini di accordo tra le parti sociali; appare realistico ipotizzare che un'intesa possa essere raggiunta anche in tempi ravvicinati.

Va comunque ribadita l'importanza degli Accordi del 1993, che hanno contribuito in modo determinante al risanamento della finanza pubblica. Al riguardo, si fa strada ormai in tutti i principali paesi europei la consapevolezza del fatto che un ampio consenso delle parti sociali rappresenta un elemento fondamentale per il successo non solo delle politiche di contenimento della spesa pubblica, ma anche di quelle più orientate, come nella fase che si va aprendo, all'occupazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Treu per la sua esposizione e dichiara aperta la discussione.

Il senatore PELELLA chiede ragguagli circa l'impegno preannunciato dal Ministro per il riordino degli ammortizzatori sociali.

Rileva poi come ad avviso di alcuni imprenditori gli strumenti previsti, come ad esempio i crediti d'imposta, per incentivare nuove assunzioni nell'ambito di attività già insediate, non siano sufficientemente attraenti.

Per quanto riguarda la programmazione negoziata, è senz'altro apprezzabile l'intento di snellire le attuali procedure, ma deve segnalarsi come spesso la realizzazione degli insediamenti produttivi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area incontri un ostacolo quasi insormontabile nell'atteggiamento rigido assunto dalle autorità a vario titolo attributarie di competenze in tema di salvaguardia dell'ambiente.

Il senatore MANZI chiede in primo luogo chiarimenti in ordine alle ricadute in termini di nuova occupazione degli incentivi concessi alle imprese, considerato che questi ultimi costituiscono un elemento qualificante della politica del Governo per la promozione dello sviluppo e dell'occupazione. In merito alla riduzione dell'orario di lavoro legale a trentacinque ore settimanali – tema che la sua parte politica considera prioritario e sul quale il Governo ha assunto precisi impegni – sarebbe poi opportuno sapere come si intende conseguire l'obiettivo di un incremento dell'occupazione attraverso la riduzione dell'orario di lavoro. Infine, osserva che anche al Centro Nord proseguono a ritmo serrato i processi di ristrutturazione, ridimensionamento e perfino chiusura di aziende, ed è pertanto necessario predisporre anche in queste zone interventi a tutela dei livelli occupazionali.

Il senatore DUVA osserva preliminarmente che dall'esposizione del Ministro emerge una valutazione positiva circa la coerenza delle iniziative assunte finora dal Governo con gli obiettivi di incentivare lo sviluppo e di contrastare il declino di alcune aree, ed in questo contesto assumono una particolare rilevanza le misure annunciate nell'ambito della manovra di finanza pubblica e volte ad abbattere gli oneri impropri che gravano sul costo del lavoro. Sarebbe peraltro a suo avviso auspicabile un maggiore impegno ed un'adeguata e conseguente finalizzazione di risorse verso le periferie urbane, dove si concentrano situazioni di elevato disagio sociale, anche se inserite in aree economicamente avanzate.

Occorre inoltre interrogarsi sulla situazione del complesso della macchina amministrativa che fa capo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: nel parere recentemente espresso dalla Commissione sui disegni di legge riguardanti il rendiconto per il 1997 e l'assestamento dello stato di previsione per il 1998, si è osservato – anche con riferimento ai rilievi contenuti nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto – che vi è una discrasia nel rapporto tra risorse ed obiettivi tale da ripercuotersi sulla capacità di spesa effettiva da parte delle strutture del Ministero.

Chiede infine se il Governo non ritenga necessario rafforzare gli strumenti di controllo sulla attuazione della normativa in campo sociale, anche per assicurare un uso delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi di risanamento: tali considerazioni derivano da una recente decisione del Ministero del lavoro nei confronti dell'ente di previdenza dei

giornalisti, INPGI – decisione impugnata dall’Istituto – che accolla ad esso il complesso degli oneri derivanti da una presunta situazione di crisi aziendale determinatasi in un grande gruppo editoriale.

Il senatore MULAS osserva che l’esposizione del Ministro è stata molto sommaria in alcune parti, in particolare per quel che riguarda il problema del riordino degli incentivi. Chiede pertanto chiarimenti su questo punto. Vi è poi il problema del lavoro sommerso e della sua emersione: il moltiplicarsi degli oneri burocratici a carico delle imprese sembra infatti in contrasto con l’obiettivo di creare delle convenienze, anche in termini di servizi e di infrastrutture, per le imprese che intendano avvalersi della possibilità di mettersi in regola.

Nel corso della campagna elettorale, la attuale maggioranza si pronunciò in senso contrario alla riduzione dell’orario legale di lavoro a trentacinque ore settimanali: dopo le note vicende politiche, lo scorso anno la maggioranza ed il Governo ha fatto proprio questo obiettivo, nonostante le perplessità manifestate dalle parti sociali e, in particolare dalle organizzazioni sindacali, e pertanto sarebbe opportuno che il Ministro chiarisse quali ricadute in termini di nuova occupazione sono prevedibili per effetto di una riduzione siffatta dell’orario di lavoro, considerato anche che finora essa, laddove è stata realizzata, non ha sortito gli effetti sperati.

Il senatore FILOGRANA rileva una contraddizione nell’impostazione generale delle politiche del lavoro dell’Esecutivo, poiché esse oscillano tra la scelta di favorire la nascita di nuove imprese attraverso incentivi e riduzione di oneri fiscali e contributivi e la tendenza ad irrigidire le diverse tipologie di lavoro, riconducendole tutte nell’alveo della contrattazione collettiva, come dimostrano la recente iniziativa legislativa del Governo in materia di disciplina del socio lavoratore delle cooperative, e il disegno di legge in materia di lavori atipici, attualmente all’esame dell’Assemblea del Senato.

Il senatore MONTAGNINO osserva che i dati positivi sull’occupazione recentemente diffusi dall’ISTAT dimostrano la validità della strategia per il lavoro posta in essere dal Governo, fondata su misure idonee a creare le condizioni per un ampliamento della base produttiva ed occupazionale e, al tempo stesso, a fronteggiare le situazioni di più grave sofferenza: peraltro, anche se i dati sopra citati indicano un incremento dell’occupazione nel Mezzogiorno, gli squilibri territoriali continuano ad essere molto marcati.

In particolare, significativi squilibri si sono verificati anche per effetto di alcune recenti misure del Governo in materia sociale, quali, ad esempio, quelle relative al reddito minimo di inserimento, e, sotto questo profilo, è apprezzabile che gli interventi previsti nei provvedimenti collegati alla legge finanziaria a favore delle fasce più deboli, illustrati dal Ministro, individuino con maggiore precisione i destinatari dei benefici.

Per quanto concerne le misure di incentivazione e di sgravi fiscali e previdenziali, va detto che anche le esperienze più recenti hanno dimostrato l'efficacia della legislazione in materia di promozione dell'imprenditoria giovanile: è necessario però introdurre dei correttivi nei principali indicatori dei fattori di squilibrio, eventualmente individuandone ulteriori, specialmente per quanto attiene ai tassi di disoccupazione, a livello provinciale. Ciò è necessario anche per evitare che all'interno delle aree arretrate si determinino situazioni di sperequazione, a danno di alcune zone, conseguenti, tra l'altro, all'inadeguatezza degli indicatori formulati a livello regionale senza tenere conto in misura adeguata delle peculiarità territoriali. Inoltre, occorre evitare la concentrazione dei benefici nelle sole aree metropolitane, mentre gli interventi di razionalizzazione della spesa nelle zone arretrate devono essere attuati senza la soppressione di importanti servizi pubblici, come purtroppo si è verificato in taluni casi.

Nell'ambito della programmazione negoziata, i contratti d'area si sono rivelati tra gli strumenti più efficaci, anche se l'eccessiva burocratizzazione delle decisioni, tuttora concentrate in misura eccessiva nella sede ministeriale, rischia di compromettere la realizzazione delle previsioni per il 1998, dato il ritardo con cui pervengono i finanziamenti. Occorrerebbe rimodulare le procedure, coinvolgendo maggiormente i soggetti contraenti, conferendo maggiori poteri di decisione alle società di gestione, e attuando inoltre tutte le misure idonee ad assicurare la sicurezza dei territori interessati.

Nella realizzazione degli interventi infrastrutturali, richiamati dal Ministro nella sua esposizione, è necessario verificare che le risorse assegnate siano coerenti con i progetti e, soprattutto, che siano effettivamente spendibili: a tale proposito, vi è certamente l'esigenza di snellire le procedure, ma soprattutto il Governo deve vigilare affinché un possibile uso distorto dell'autonomia non si traduca in una serie di inadempimenti da parte delle Regioni, con la conseguente inosservanza di prescrizioni dettate da leggi nazionali. Anche per quanto attiene alla formazione professionale, elemento essenziale per la valorizzazione delle risorse umane da finalizzare allo sviluppo, è necessario verificare come ed in quale misura le regioni utilizzino le risorse a loro disposizione per l'attuazione dei diversi progetti.

Il PRESIDENTE chiede al Ministro di chiarire la natura delle misure di riduzione della spesa corrente nel settore previdenziale ed assistenziale contenute del disegno di legge collegato alla finanziaria, alle quali si fa riferimento nei verbali del Consiglio dei ministri tenutosi lo scorso 25 settembre. Chiede inoltre se nello stesso disegno di legge collegato siano previsti stanziamenti per misure premiali o di incentivazione a favore delle piccole imprese in materia di sicurezza del lavoro e se siano previsti interventi in questo ambito per quanto riguarda la pubblica amministrazione.

Un altro punto sul quale vorrebbe dei chiarimenti riguarda la realizzazione della riforma del mercato del lavoro, in particolare per quanto attiene all'adozione delle leggi regionali di attuazione

ed all'eventualità che il Governo faccia ricorso in taluni casi ai poteri sostitutivi.

Il senatore Michele De LUCA sottolinea la positività degli interventi posti in essere dal Governo in favore delle aree a maggior ritardo di sviluppo e concorda con la scelta di differenziare tra le misure in materia di incentivi e riduzione del costo del lavoro a carattere generale e quelle specificamente riferite alle zone svantaggiate.

Tuttavia, per dare luogo ad una politica differenziata, occorre il concorso attivo delle Regioni e degli enti locali che, in definitiva, risultano in larga misura inadempienti per quanto riguarda l'attuazione della riforma del mercato del lavoro, sia sul piano dell'adozione delle leggi regionali previste dal decreto legislativo n. 469 del 1997, sia sul piano gestionale ed operativo.

Dopo aver chiesto chiarimenti sull'attuazione dei contratti d'area, sottolinea l'esigenza di adeguare i premi assicurativi INAIL al rischio differenziato e, in prospettiva, di pervenire ad un meccanismo di unificazione della contribuzione. Per quanto riguarda infine gli enti previdenziali, rilevato che per le casse privatizzate occorre comunque progettare interventi che ridimensionino rischi analoghi a quelli ricordati dal senatore Duva per l'INPGI, chiede al Ministro se vi sia l'intenzione di adottare norme di riordino degli enti pubblici previdenziali.

La senatrice PILONI, dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di interventi a sostegno delle aree di crisi e di declino industriale nel Nord Italia, e dopo essersi associata alle richieste di chiarimento sull'attuazione della riforma del mercato del lavoro, chiede al Ministro se, nell'ambito delle misure da lui indicate, siano previsti specifici interventi a favore dell'occupazione femminile. Con riferimento ad alcune notizie apparse sulla stampa quotidiana nelle ultime settimane, chiede infine al Ministro se, nel disegno di legge collegato alla finanziaria, sia stato poi inserito un punto relativo alla concessione di un assegno di maternità a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro.

Replica quindi agli intervenuti il ministro TREU, il quale osserva preliminarmente, con riferimento ad un quesito posto dal senatore Pelella, che il problema di una più puntuale individuazione degli incentivi all'impresa, e quindi anche di una precisazione delle modalità per la concessione del credito d'imposta, è stato affrontato dal Ministro dell'industria, con particolare riferimento all'attuazione della legislazione sull'imprenditoria giovanile. Molti interventi si sono soffermati sugli istituti della programmazione negoziata: in proposito, il Ministro conferma l'impegno del Governo ad affrontare e risolvere i problemi procedurali che sono stati evidenziati. Occorre inoltre risolvere il conflitto di interessi che si viene spesso a determinare tra i responsabili del patto e le autorità locali preposte alla tutela del territorio, nel momento in cui si affronta la questione degli insediamenti produttivi.

Per quanto riguarda poi gli incentivi e gli sgravi, il Governo si propone di incoraggiare gli investimenti ad alta intensità di lavoro attraverso

so la riduzione degli oneri impropri che gravano attualmente sul costo del lavoro. Va altresì detto che i primi bilanci degli effetti della legge sull'imprenditoria giovanile, relativi ai finanziamenti concessi nel 1996 e 1997, indicano risultati sostanzialmente positivi in termini di ricaduta occupazionale, dato che essa si aggira attorno al 90 per cento del risultato preventivato. Peraltro, la legge sull'imprenditoria giovanile è l'unica che consente un monitoraggio puntuale dei risultati conseguiti: i dati recentemente diffusi dall'Istat su 115 mila nuovi posti di lavoro creati nell'ultimo anno sono difficilmente qualificabili come effetto di singole misure di sostegno all'occupazione. Essi, probabilmente, costituiscono il risultato di un insieme di politiche, ciascuna delle quali certamente ha concorso a determinarlo, anche se è difficile dire in quale misura.

Sulla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, assente nel programma originario del Governo e successivamente incluso in esso con la presentazione di un apposito disegno di legge, vi è un segnale significativo, consistente nel rifinanziamento del fondo per la riduzione dell'orario di lavoro; è auspicabile, in questo campo, l'iniziativa dei nuovi servizi all'impiego, per la realizzazione di interventi volti a realizzare le condizioni, anche attraverso interventi sull'orario, per garantire la continuità dei livelli occupazionali, specialmente nelle aree del Nord-Est del Paese.

Opportunamente, il senatore Duva ha posto il problema di specifici interventi a favore delle periferie urbane, dove si verificano situazioni di forte disagio sociale: è possibile agire in questo campo con misure di risanamento urbano, mentre un ruolo specifico può essere svolto anche dal reddito minimo di inserimento, pur con i limiti indicati dal senatore Montagnino, che però debbono essere ascritti in larga misura al carattere sperimentale di tale istituto. Vi è inoltre l'esigenza di un ripensamento complessivo dell'uso e della destinazione dei fondi strutturali europei, connesso alla revisione del concetto di area di crisi occupazionale, da ridefinire anche attraverso la predisposizione di nuovi e più idonei indicatori.

I rilievi mossi dalla Corte dei Conti alle capacità di spesa delle strutture del Ministero del lavoro, richiamati dal senatore Duva, non appaiono del tutto convincenti, dato che gli uffici del Ministero hanno fatto fronte in modo sostanzialmente adeguato agli impegni di spesa nel corso del 1997.

Numerosi interventi hanno affrontato il tema dell'attuazione della riforma del collocamento: in effetti, solo sette regioni hanno disciplinato la materia con proprie leggi, ma occorre considerare anche le difficoltà incontrate dal Ministero nell'adottare gli atti di propria competenza. Il processo di decentramento e di integrazione dei nuovi servizi all'impiego procede effettivamente in modo differenziato tra regione e regione: mentre alcune realtà presentano caratteri largamente positivi, per altre, più critiche non si può escludere l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo.

Non vanno peraltro sottovalutati i positivi risultati conseguiti nella riorganizzazione e nel rilancio delle strutture periferiche del Ministero, e in particolare nel miglioramento qualitativo dei servizi ispettivi. Dopo

essersi riservato di trasmettere i documenti relativi alla vicenda dell'IN-
PGI, richiamata dal senatore Duva, e sulla quale esprime l'avviso che il
ricorso proposto dall'istituto sia comunque infondato, il Ministro, con ri-
ferimento ad alcune osservazioni del senatore Mulas, fa presente che
mentre alcune misure - relative ad esempio all'imprenditoria giovanile,
alla decontribuzione per tre anni nelle aree in ritardo di sviluppo, all'ab-
battimento degli oneri impropri sul costo del lavoro nella misura dello
0,82 per cento - appaiono definite nella loro interezza, gli interventi di
riordino degli incentivi e degli ammortizzatori sociali sono tuttora da
definire e ciò avverrà in sede di esercizio della delega legislativa previ-
sta su tale materia. Più precise sono invece le norme in materia di emer-
sione del lavoro sommerso: vi è in questo caso l'accordo di riallinea-
mento che stabilisce l'ammontare del debito contributivo pregresso, con
valutazione forfettaria e relativa rateizzazione; all'accordo segue un per-
corso di quattro anni per la regolarizzazione, sostenuto da interventi di
tutoraggio, posti in essere da specifici soggetti pubblici. Indubbiamente
l'assenza di servizi e di infrastrutture adeguate, soprattutto nel Mezzo-
giorno, costituisce un elemento di freno per il processo di emersione,
ma non solo per esso, dato che si tratta di una condizione penalizzante
per tutto il sistema produttivo insediato nel Sud Italia.

La contraddizione rilevata dal senatore Filograna non appare poi
del tutto convincente: non c'è contrasto tra la previsione di un riordino
della disciplina legislativa per il socio lavoratore nelle cooperative e per
i cosiddetti lavoratori atipici, nell'ambito della quale è previsto uno spe-
cifico spazio per la contrattazione collettiva, e la messa a punto di un si-
stema di incentivi, che prevede in linea generale una riduzione degli
oneri contributivi e della pressione fiscale, ma non certo un ridimensio-
namento degli impegni assunti in sede di stipulazione dei contratti col-
lettivi di lavoro.

L'osservazione del senatore Montagnino, relativamente all'esigenza
di definire indicatori delle condizioni di crisi e di arretratezza economi-
ca più attenti alle specificità territoriali è senza dubbio condivisibile, al
fine di evitare l'insorgere di nuovi squilibri. A tale proposito, va rilevato
che i dati Istat hanno posto in evidenza una crescita simultanea del nu-
mero degli occupati e dei disoccupati: si tratta di un elemento comune
ai mercati del lavoro a livello europeo, e che si evidenzia in particolar
modo nel Sud, dove, a fronte di un tasso di attività molto basso, l'incres-
mento anche limitato dell'occupazione determina un parallelo sviluppo
della domanda di occupazione, che mette in moto e coinvolge nuovi
soggetti.

I rilievi riguardanti l'uso distorto di alcuni strumenti normativi da
parte delle Regioni devono tenere presente la difficoltà dell'attuale fase
di transizione da un sistema sostanzialmente accentrato ad un più ampio
decentramento. Per quel che riguarda i lavori socialmente utili, è stata
chiarita ai diversi interlocutori l'intenzione del Governo di mantenere
uno stretto controllo sull'utilizzazione delle risorse; per la formazione
professionale, già dal prossimo anno le risorse pubbliche verranno desti-
nate soltanto agli enti accreditati con procedure verificate in sede
europea.

Il contenimento della spesa corrente previdenziale ed assistenziale, previsto nel disegno di legge collegato e ricordato dal Presidente, dovrebbe derivare da alcune limitate misure di razionalizzazione, riguardanti, in particolare, i meccanismi di indicizzazione dei trattamenti per i titolari di più pensioni e i trattamenti pensionistici all'estero. L'introduzione di misure premiali e incentivanti in materia di sicurezza a favore delle piccole imprese dovrebbe essere affrontato nell'ambito del riordino dell'INAIL, mentre per quanto attiene alla situazione della pubblica amministrazione, il Ministro si riserva di trasmettere al Presidente i relativi dati.

Passa quindi a fornire i chiarimenti richiesti dalla senatrice Piloni, precisando che la norma da lei richiamata e relativa alla concessione dell'assegno di maternità a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro non è stata ulteriormente presa in considerazione in sede di definizione della manovra di finanza pubblica a causa della sua eccessiva onerosità. Per quanto riguarda l'occupazione femminile, oltre alla legge sull'imprenditoria femminile, recentemente rifinanziata, non esistono specifici strumenti di promozione, anche se è costante l'opera di monitoraggio per valutare l'incidenza delle misure di carattere generale su questo specifico settore. Non è infine prevista la presentazione di un disegno di legge a breve termine per il riordino degli enti previdenziali. La prospettiva di una unificazione dei contributi previdenziali, evocata nell'intervento del senatore Michele De Luca, ancorché condivisibile, richiederebbe comunque tempi di attuazione molto lunghi.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il ministro Treu e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

183^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che era in corso la discussione generale sul testo unificato da lui presentato.

Il senatore SERVELLO sottolinea innanzitutto l'esigenza che nell'attuale situazione di crisi del CONI, che ha condotto alle dimissioni del presidente Pescante per vicende connesse allo scandalo del *doping*, si proceda con la massima tempestività all'approvazione di una legge in materia.

In tale prospettiva è importante che il Governo informi al più presto la Commissione sulle conclusioni cui perverrà la Commissione di indagine istituita dal vice presidente del Consiglio Veltroni, conclusioni

che potrebbero recare indicazioni concrete utili alla elaborazione di un'efficace normativa.

Il senatore Servello rileva poi la situazione di sbandamento nell'opinione pubblica e nel mondo dello sport determinatasi a seguito dei recenti scandali: la crisi di autorità in cui versa il CONI è giunta al punto che un pretore ha disposto, domenica scorsa, l'effettuazione di un servizio di vigilanza sul corretto svolgimento dei prelievi urinari degli atleti negli spogliatoi dello stadio di Torino. Non sembra peraltro condivisibile l'orientamento che sembra prevalere, volto ad una sorta di normalizzazione della crisi del CONI per cui ci si limiterebbe ad accettare le dimissioni del dottor Pescante e ad indire, secondo le normali procedure, l'elezione di un nuovo presidente. In realtà non si può pensare che il dottor Pescante sia il solo responsabile ed è pertanto indispensabile procedere, per il tramite di una gestione straordinaria, allo svolgimento di elezioni nell'ambito delle singole federazioni, giacché solo un profondo ed esteso rinnovamento di uomini e di metodi potrà evitare il rischio di ulteriori guasti.

Più in generale appare necessario attuare un'organica riforma degli ordinamenti sportivi italiani che sia in grado di governare efficacemente la nuova realtà determinata dalla trasformazione delle società sportive in organismi con scopo di lucro. In tale ambito il CONI, pur rivestendo naturalmente un ruolo centrale, dovrà essere coadiuvato, con una opportuna distinzione di compiti, da altre istituzioni pubbliche, a cominciare da quelle scolastiche.

Da ultimo il senatore Servello, auspicando una rapida approvazione di una nuova normativa *antidoping*, sollecita la soluzione dell'anomala situazione che vede attualmente all'esame della 2^a Commissione permanente del Senato un disegno di legge recante la sola normativa sanzionatoria già contenuta nel testo unificato elaborato dal presidente Carella e si riserva al riguardo di sollevare la questione direttamente in Assemblea.

Il senatore LAVAGNINI ritiene che obiettivo centrale del testo in esame debba essere, in generale, la tutela della salute dei cittadini nello svolgimento dell'attività sportiva, piuttosto che la disciplina delle attività agonistiche degli atleti professionisti. In tale prospettiva, a suo giudizio, è possibile varare una buona normativa che in qualche misura prescinda dagli specifici problemi del CONI, evitando così le indebite interferenze che possono derivarne. Una volta approvato un provvedimento legislativo di carattere generale, il CONI non potrà non adeguarsi.

Il testo unificato rappresenta senza dubbio una buona base di partenza, diretta ad approntare una serie di interventi amministrativi e penali che abbiano complessivamente anche un'efficacia preventiva. In particolare del tutto opportuna risulta la scelta di affidare un ruolo preminente al comitato nazionale di tutela sanitaria di cui all'articolo 2. Occorre prevedere il divieto di qualsiasi sostanza dopante che possa essere assunta, a costi relativamente modesti, non solo da atleti professionisti ma anche da semplici praticanti o sportivi

amatoriali; utile sembra altresì individuare una disciplina peculiare per il soggetto tossicodipendente che svolga attività sportiva.

Il senatore Lavagnini ricorda da ultimo che già un anno e mezzo fa, tramite una interrogazione da lui presentata, aveva rilevato che ben diciassette federazioni avevano mancato di recepire la normativa *antidoping*; la posizione all'epoca assunta dal CONI fu che si trattava di un problema di pertinenza delle federazioni.

Il senatore TOMASSINI fa presente che la Commissione si era interessata della normativa *antidoping* ben prima degli ultimi scandali, i quali purtroppo hanno determinato non poca confusione oltre a tentativi di semplicistica colpevolizzazione e anche di strumentalizzazione politica.

Pur dando atto al comitato ristretto di aver bene operato, ritiene tuttavia che il testo unificato necessiti di alcuni ulteriori approfondimenti.

In primo luogo il titolo del disegno di legge appare rivelatore di un progetto troppo ambizioso, concernente la tutela sanitaria delle attività sportive, quando sarebbe preferibile concentrare l'attenzione sullo specifico problema del *doping*. Appare altresì peccare per eccesso il coinvolgimento del Vice Presidente del Consiglio, cui viene affidata la presidenza del comitato nazionale di cui all'articolo 2.

Occorre poi recuperare una più precisa distinzione tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti e amatoriali, anche allo scopo di evitare che per quanto riguarda questi ultimi si costruisca un meccanismo di stampo dirigista e moralista. Al riguardo va osservato che mentre il sistema sportivo professionistico è perfettamente in grado di autofinanziare un efficiente sistema di controlli, per quanto concerne invece gli sportivi non professionisti si tratta di approntare una rete capillare di controlli che sia adeguatamente finanziata.

Il senatore Tomassini rileva poi la necessità di rendere più chiara la distinzione tra le pratiche e le attività proibite e quelle invece lecite, e di approntare un sistema di controlli efficaci ed attenti, evitando il rischio che il controllore controlli se stesso.

Occorre poi un'adeguata riflessione sull'apparato sanzionatorio: se infatti può apparire congruo prevedere adeguate sanzioni per i medici e i fornitori di sostanze proibite, occorre d'altra parte evitare un trattamento vessatorio per gli atleti.

In conclusione il senatore Tomassini sottolinea l'opportunità di uniformarsi ai principi fissati dal Comitato olimpico internazionale e dalla legislazione europea, nonché di assicurare caratteristiche di tecnicità e di indipendenza dell'Autorità cui dovrà affidarsi la gestione degli interventi che saranno previsti.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale ed avverte che le repliche avranno luogo nella seduta di martedì prossimo, alla quale dovrebbe intervenire il Vice Presidente del Consiglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere fissato a quindici giorni dopo lo svolgimento delle repliche.

Il senatore CAMERINI, intervenendo a nome del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo, fa presente che, data la complessità del provvedimento in esame, appare preferibile che il suo esame non si svolga in sede deliberante.

Prospetta inoltre l'opportunità, alla luce dei molti suggerimenti di modifica avanzati nel corso della discussione generale, che il comitato ristretto elabori ulteriormente il testo unificato, che rischierebbe altrimenti di essere stravolto dall'approvazione di numerosi emendamenti.

Il presidente CARELLA prende atto della contrarietà del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo all'ipotesi di esaminare il provvedimento in sede deliberante.

Si dichiara peraltro assolutamente contrario al suggerimento di rimettere nuovamente il testo unificato al comitato ristretto, giacché tale percorso rischierebbe con ogni probabilità di non essere funzionale all'esigenza di varare sollecitamente il disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

244^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(3040-B) Disposizioni a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore CONTE riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in titolo, che anche presso l'altro ramo del Parlamento ha avuto un *iter* particolarmente impegnativo, nonostante l'approfondimento con il quale era stato esaminato in prima lettura al Senato. A tale riguardo, basti ricordare che la Commissione ambiente ha anche deliberato un'indagine conoscitiva sull'Ente autonomo acquedotto pugliese, che è tuttora in corso, anche con lo scopo di valutare le concrete prospettive di ristrutturazione e rilancio della sua attività. Nel dar conto dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati, il relatore giudica opportuna l'esplicitazione nell'articolato dell'impegno dell'Ente a trasformarsi in società per azioni; ritiene tuttavia che sia stata individuata una formulazione non del tutto soddisfacente sia per quanto riguarda il comma 1, che avrebbe potuto prevedere uno strumento normativo più congruo, sia per quanto riguarda il comma 2, che presenta un eccessivo dettaglio, anche se con l'obiettivo di dettare un quadro di regole certe. In conclusione, egli auspica comunque la rapida approvazione del provvedimento, in considerazione della obiettiva urgenza già riscontrata in sede di prima lettura.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LASAGNA chiede in via preliminare un chiarimento al Governo sul significato della lettera d) del comma 2.

Il senatore COLLA preannuncia la presentazione di un emendamento volto a ribadire che gli utenti restano tenuti al pagamento dei canoni pregressi.

Il senatore MAGGI, dopo aver lamentato la lentezza con cui sta procedendo l'indagine conoscitiva, ricorda che la sua parte politica ha ritenuto di investire il Governo anche attraverso una interrogazione sui motivi per i quali continuano ad operare presso l'Ente consulenti il cui mandato sarebbe scaduto da tempo, impartendo indicazioni e direttive vincolanti ai funzionari dell'Ente stesso, come una delegazione della Commissione ha avuto modo di constatare anche durante il sopralluogo del luglio scorso. Dopo aver ribadito il proprio convincimento sull'opportunità di un'analisi della gestione complessiva dell'Ente, passata e presente, analisi che probabilmente dovrebbe richiamare l'attenzione anche della Procura della Repubblica, il senatore Maggi conclude esprimendo l'avviso che l'articolo 3 introdotto dall'altro ramo del Parlamento rappresenti la traduzione normativa di quello che deve considerarsi l'obiettivo vero del disegno di legge.

Il presidente CARCARINO informa la Commissione che sottoporrà al Presidente l'opportunità di investire l'Ufficio di Presidenza della ripresa dei lavori dell'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese, sospesi con la pausa estiva dopo lo svolgimento di un sopralluogo.

Il senatore VELTRI dichiara che il testo licenziato dal Senato rappresentava un punto di equilibrio, a fronte del quale non sono necessari ulteriori prolungamenti dell'*iter*: semmai, con apposito ordine del giorno si può chiarire la questione oggetto delle proposte emendative del Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente, nonché la questione del regolamento che individua le norme incompatibili.

Sollecitato dal Presidente, il sottosegretario BARGONE risponde ai quesiti avanzati dal senatore Lasagna dichiarando che le lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 3 non confliggono tra di loro, in quanto la prima disciplina a regime l'azione di recupero di competenza dell'EAAP, mentre la seconda riguarda il caso patologico dell'esazione coattiva (affidata al concessionario se l'Ente non ha iniziato un'azione autonoma).

Il senatore LASAGNA interviene stigmatizzando l'esistenza di due strutture autonome di riscossione, che comportano una duplicazione di servizi oltre a rappresentare un ennesimo episodio di potenziale disfunzione amministrativa prodotta da un testo normativo oscuro (che potrebbe rendere necessari emendamenti).

Il senatore RIZZI concorda sulla scarsa qualità della fattura legislativa del testo in discussione, domandandosi se i ruoli menzionati siano quelli di pagamento: se l'Ente è il soggetto titolare della riscossione in via ordinaria, sarebbe bene chiarire quanto meno le modalità con cui nella medesima materia interviene il concessionario. Esprime poi viva preoccupazione per quanto dichiarato dal senatore Maggi: il Gruppo di Forza Italia difende con forza le prerogative parlamentari, che sarebbero gravemente lese se corrispondesse a verità un'attività di pressione o di ostruzionismo, da parte dei consulenti commissariali, nei confronti dell'indagine conoscitiva in atto.

Il presidente CARCARINO ribadisce che investirà la Presidenza di tutte le iniziative idonee a garantire la prosecuzione e l'ordinato svolgimento delle procedure informative deliberate unanimemente dalla Commissione.

Il senatore RESCAGLIO si sofferma sulla formulazione della lettera d) del comma 2, dell'articolo 3, precisando che una migliore formulazione avrebbe consigliato di menzionare immediatamente i ruoli di recupero, posticipando la condizione che non sia iniziata autonoma azione.

Il senatore SPECCHIA dichiara che il gruppo di Alleanza nazionale non intende ostacolare l'*iter* del provvedimento, ma sospende il giudizio sulla sede prescelta in quanto il capogruppo Maceratini sta operando consultazioni con la Presidenza del Senato, per conoscere le motivazioni di tale assegnazione. Espresso apprezzamento per i contenuti del comma 2 dell'articolo 3, si chiede quale sia l'origine dell'espresso rinvio alla trasformazione in società per azioni dell'EAAP, introdotto alla Camera; la vera preoccupazione, però, riguarda i ritardi nell'attuazione dell'accordo di programma tra le regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei lavori pubblici: esso sembrava raggiunto nel luglio scorso, ma permane un contenzioso circa il costo dell'acqua all'ingrosso.

Il presidente CARCARINO, dichiarata chiusa la discussione generale, propone che sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di domani, mercoledì 30 settembre 1998.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Replica agli intervenuti il relatore CONTE, ribadendo piena adesione agli obiettivi dell'indagine conoscitiva, funzionale alla costruzione di un apparato conoscitivo e normativo propedeutico al risanamento effettivo dell'acquedotto pugliese; perciò andrà ripreso al più presto l'*iter* della procedura informativa, svolgendo le richieste audizioni. Sul merito dell'articolo 3, concorda sul fatto che si sarebbe potuto meglio articolare il testo, ma invita a procedere all'approvazione senza modificazioni per non dilazionare oltre l'entrata in vigore della legge ed il conseguente processo di superamento delle illegalità registratesi in passato.

Il sottosegretario BARGONE replica ricordando che l'articolo 3 è stato voluto alla Camera dalle opposizioni, che in cambio ritirarono cen-

tinaia di emendamenti; ciò rientra in una più ampia intesa politica che contempla l'accelerazione dell'*iter* per la celere approvazione: sul punto controverte il senatore SPECCHIA, dichiarando che tale intesa politica raggiunta a palazzo Montecitorio non può vincolare automaticamente l'altro ramo del Parlamento, nell'attuale situazione di bicameralismo perfetto.

Prosegue il Sottosegretario ai lavori pubblici, dichiarando che l'azione attribuita al concessionario si riferisce a quello già esistente, ma il Governo intende emanare immediatamente il regolamento previsto dal comma 1, per cui la norma varrà esclusivamente per un periodo limitato; è però vero che, nelle more della trasformazione in società per azioni, potrebbe nascere un contenzioso con il concessionario esistente, cui si sottrae la funzione di incasso. Concorda sull'opportunità che il regolamento individui soltanto le norme incompatibili, provvedendosi poi con altro strumento all'effetto abrogativo; circa l'accordo di programma, nonostante la firma di luglio permangono dissensi: il Sottosegretario ignora se si riferiscono alle tariffe idriche, ma, in proposito, la posizione del Dicastero è quella di assoggettare a concertazione non la tariffa transitoria ma solo quella a regime. La trasformazione in società per azioni rappresenta un punto di partenza per una diversa gestione della risorsa idrica dell'acquedotto pugliese, mediante l'individuazione di una nuova autorità di governo imperniata sulle regioni interessate, a cui compete la designazione degli enti gestori e la gestione del ciclo idrico integrato; in proposito, è intendimento del Ministero propiziare anche intese tra le regioni Puglia e Molise, per controbilanciare la dipendenza pugliese dalle acque lucane mediante ulteriori opere che comporteranno anche una ricaduta occupazionale.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B40^a, 0031^o)

Il Presidente Mario PEPE, nel riportare il saluto dei presidenti dei consigli regionali, che si sono riuniti a Napoli lo scorso 25 settembre, sottolinea che anche in tale occasione è stata sollecitata una intensificazione dei rapporti tra la Conferenza dei presidenti dei consigli e la Commissione. A tale riguardo, egli intende sottoporre all'esame dell'ufficio di presidenza della Commissione, che si terrà al termine della seduta di domani, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Disegno di legge:

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) *Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni* (Risultante dallo stralcio - deliberato dal Senato il 17 giugno 1998 - dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente del Senato per i disegni di legge dei senatori: Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto)

(Parere alla 10^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame - reiezione della proposta di parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 16 settembre scorso.

Il Presidente Mario PEPE, *Relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-*bis*, recante trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni; premesso che in materia di turismo anche alla luce del conferimento di funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998, deve essere affermata la competenza delle regioni, fatto salvo il concorso dello Stato e delle regioni stesse nella definizione delle linee guida per lo sviluppo del sistema turistico nazionale; considerato che le attività di promozione turistica, anche all'estero, sono ricomprese implicitamente – in coerenza con il principio di organicità di cui all'articolo 1, 2° comma del decreto n. 112 del 1998 – nel conferimento di funzioni in materia di turismo,

esprime parere favorevole

con la seguente osservazione:

in conformità al principio di sussidiarietà si ritiene che, al fine di realizzare le politiche promozionali all'estero di rilievo nazionale, lo Stato e le regioni possano promuovere, previa trasformazione dell'Enit, la costituzione di una società per azioni a capitale misto, con la prospettiva per i soci privati di assumere anche una partecipazione azionaria di maggioranza, prevedendo peraltro una prima fase transitoria con capitale interamente pubblico».

Interviene per dichiarazione di voto il senatore Giuseppe TURINI, che, richiamandosi ai contenuti del proprio intervento svolto in sede di discussione generale, preannuncia il voto contrario dei parlamentari di alleanza nazionale sulla proposta di parere favorevole; egli, infatti, osserva che l'ipotetica creazione di una società per azioni mista è una finzione destinata a rimanere sulla carta, mentre il dato più significativo è la previsione che il capitale resti totalmente nelle mani del Ministero del tesoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazione, che viene respinta, a maggioranza, dalla Commissione.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, rilevato che allo stato non si è potuto pervenire alla espressione di un parere da parte della Commissione, si riserva di valutare, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'opportunità di continuare o meno l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0082^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ATTO DI INDIRIZZO SULL'ESERCIZIO DEI POTERI DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE
(Esame e conclusione)
(R050 001, B60^a, 0021^o)

Il Presidente Francesco STORACE, relatore, ricorda che nella seduta del 2 aprile 1998 la Commissione aveva approvato una risoluzione con contenuti di indirizzo, che definiva il seguito delle segnalazioni e delle proteste inoltrate in merito all'attività della Rai. In essa si prevedeva che tali proteste fossero sempre portate all'attenzione dell'Ufficio di presidenza ristretto, il quale avrebbe dovuto valutare se trasmetterle alla Rai per ottenere una risposta, eventualmente estesa anche alle considerazioni che l'Ufficio di presidenza avesse ritenuto di dover fare, ovvero non dar loro seguito. Si prevedeva inoltre che le segnalazioni provenienti da parlamentari in carica, con contenuti di interrogazione, fossero inoltrate in ogni caso alla Rai, prive di qualunque forma di commento. In quest'ultima parte, la risoluzione recepiva alcune esigenze più volte rappresentate alla Camera, connesse con la circostanza che, in questo ra-

mo del Parlamento, gli atti di sindacato ispettivo concernenti l'attività della Rai sono inammissibili.

Nella riunione del 16 settembre scorso l'Ufficio di presidenza ha preso atto che tale procedura ha comportato notevoli ritardi nell'esame delle segnalazioni (non sono state difatti ancora esaminate quelle pervenute a partire dallo scorso luglio), e condiziona grandemente l'efficacia dell'attività di vigilanza della Commissione ad esse riferita. Gli uffici sono stati pertanto incaricati di predisporre un nuovo testo, che sostituisca l'esame necessario da parte dell'Ufficio di presidenza con una sorta di silenzio-assenso alle proposte del Presidente sul seguito di ciascuna segnalazione. La riunione dell'Ufficio di presidenza su tali segnalazioni diventerebbe quindi eventuale, e vi si darebbe luogo, su richiesta di uno dei suoi componenti, esclusivamente in presenza di difformità di vedute sul seguito da darvi.

Il testo predisposto sostituisce interamente la parte dispositiva dell'indirizzo approvato nell'aprile, in modo da venire incontro anche ad alcune perplessità sulla sua redazione materiale che, manifestate nella seduta di approvazione, non avevano potuto però trovare esito. Le caratteristiche salienti della proposta sono: - è espressamente confermata l'ampia premessa della risoluzione di aprile, che costituiva un punto di mediazione politica e di ricognizione dei poteri dell'organismo; - è nel contempo confermata anche la natura tuttora sperimentale della procedura; - la valutazione di ammissibilità delle segnalazioni è rimessa al Presidente (art. 1, comma 1), che può trascurare anche quelle manifestamente infondate nel merito, ma può essere controllata nella sede dell'Ufficio di presidenza (art. 2); - è introdotto un sistema di silenzio-assenso (art. 2), attuato con la comunicazione del sunto delle segnalazioni ai componenti dell'Ufficio di presidenza ristretto. Nei sette giorni successivi essi possono chiedere la convocazione dell'organismo: in mancanza il Presidente ha la potestà di dar corso al seguito preannunciato per ciascuna segnalazione, ovvero di disporre di esse discrezionalmente, qualora non abbia preannunciato alcun seguito; - è confermata la disciplina precedente relativa alle «interrogazioni» (art. 1, comma 3, e 2) presentate dai deputati e dai senatori in carica, le quali vengono in ogni caso trasmesse alla Rai, non essendovi per esse potestà discrezionale del Presidente o dell'Ufficio di presidenza nel definire il loro seguito. Si è colta l'occasione per meglio definire la nozione di interrogazione, facendo riferimento alla definizione data dai regolamenti della Camera e del Senato. Gli altri contenuti sono sostanzialmente identici a quelli del precedente atto di indirizzo.

Fa inoltre presente che nel testo si è mantenuta la scelta, della precedente delibera, di dare all'Ufficio di presidenza la facoltà di disporre che la risposta ad interrogazioni particolarmente significative sia data in una seduta della Commissione plenaria. Il nuovo testo ha previsto che in questo caso (art. 3, comma 4) il presentatore che non faccia parte della Commissione possa essere chiamato eccezionalmente a prendere parte alla seduta. Questa soluzione sembra consentita dalla giurisprudenza presidenziale circa la partecipazione di parlamentari estranei a sedute di altre Commissioni, ed è comunque caldeggiata dalla dottrina: costituisce

però un'innovazione procedurale notevole, della quale la Commissione deve essere consapevole.

Avverte inoltre che nei termini stabiliti sono pervenute alcune proposte di modifica, sulle quali, nella sua veste di relatore, si rimette alla Commissione; altri emendamenti sono stati da lui personalmente predisposti, e tutti sono pubblicati in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Il deputato Mauro PAISSAN, intervenendo sul complesso degli emendamenti, nota che alcuni di essi sostituiscono il termine «segnalazioni», usato nel testo originario della proposta, con quello di «interrogazioni», il quale indica però un atto parlamentare tipico. Manifesta quindi perplessità su tale modifica, peraltro di rilievo meramente terminologico.

Il Presidente Francesco STORACE, relatore, ricorda in proposito che l'analogia con gli atti di sindacato ispettivo si pone anche in riferimento alla necessità di assicurare, per il tramite della Commissione, un esito a quegli atti in materia di RAI che alla Camera, concernendo argomenti sui quali il Governo non ha responsabilità diretta, sono considerati improcedibili. Non ha comunque difficoltà a dar riscontro ai dubbi formulati, e preannuncia pertanto il ritiro degli emendamenti che modificavano il termine.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 1.1 e 1.2, del relatore; risulta ritirato l'emendamento n. 1.3. Approva quindi l'emendamento 1.4 del relatore.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN, riferendosi al ritiro di alcuni emendamenti, ha segnalato l'opportunità di riformulare l'emendamento 1.5 del relatore, eliminando il riferimento alle interrogazioni, la Commissione lo approva, come riformulato. Approva successivamente gli emendamenti 2.3, Falomi e Lombardi, e 2.1, Paissan e Semenzato: risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.4, Falomi e Lombardi.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE, relatore, ha ritirato il proprio emendamento 2.2, il deputato Mauro PAISSAN, riferendosi all'emendamento 2.5 Falomi e Lombardi, manifesta l'opportunità di elevare da tre a cinque giorni il termine ivi previsto, ed il senatore Antonio FALOMI concorda con tale proposta. La Commissione approva quindi l'emendamento 2.5, come riformulato.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha illustrato il proprio emendamento 2.6, la Commissione lo approva. Il Presidente Francesco STORACE, relatore, ritira quindi i propri emendamenti 3.1 e 3.2.

La Commissione approva infine, con la prescritta maggioranza ed all'unanimità dei presenti, l'atto di indirizzo in titolo, come risultante dalla modifiche approvate, autorizzando il Presidente, ai sensi dell'arti-

colo 90, comma 2, del regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna.

ESAME DELLA RELAZIONE BIMESTRALE DELLA RAI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO EDITORIALE, NONCHÈ DI EVENTUALI PROPOSTE DA INDIRIZZARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206

(Esame e rinvio)

(R050 001, B60^a, 0022^o)

Il Presidente Francesco STORACE dichiara aperta la discussione in titolo.

Il deputato Giovanna GRIGNAFFINI, relatore, rileva che il documento all'esame della Commissione non fa riscontrare, perlomeno nell'attuale legislatura, precedenti che consentano di ricostruire i criteri per la sua valutazione. L'esame di oggi ha pertanto una valenza sperimentale, e costituisce un primo approccio ai problemi posti dal testo.

Non è difatti chiaro, in primo luogo, quale sia il testo normativo cui la relazione bimestrale debba fare riferimento. Essa sarebbe da riferire all'attuazione del Piano editoriale della RAI, dovendosi configurare come una sorta di rendiconto sul rispetto delle linee-guida in esso tracciate: tuttavia, l'ultimo Piano risale al settembre del 1996, redatto dal Consiglio di amministrazione presieduto dal professor Siciliano, e sotto un profilo formale non è stato ancora modificato o comunque superato dal nuovo Consiglio. Recentemente, peraltro, questo Consiglio ha presentato il Piano per la Nuova Raitre, che presenta contenuti sicuramente attinenti al tema in titolo, al quale pure afferiscono alcuni profili dei Piani aziendali coordinati.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ipotizzato la possibilità di riferire i contenuti della Relazione bimestrale della RAI direttamente agli atti di indirizzo in materia di programmazione radiotelevisiva approvati dalla Commissione, il relatore Giovanna GRIGNAFFINI ritiene che quella indicata dal Presidente possa indubbiamente essere una strada percorribile da parte della Commissione. I contenuti della presente Relazione bimestrale, tuttavia, non hanno se non generici riferimenti a tali atti di indirizzo, dai quali non è possibile desumere notizie e dati circa la loro effettiva osservanza. La Commissione si trova in effetti nella necessità di definire preventivamente, sviluppando un rapporto interlocutorio con la concessionaria del servizio pubblico, i criteri di valutazione della Relazione bimestrale, ed anche, conseguentemente, i modi della sua redazione: si tratta di un passaggio di natura procedurale, ma di notevolissima rilevanza, dal momento che la Relazione può costituire uno degli strumenti più forti di cui la Commissione è dotata per esercitare la propria funzione di vigilanza sui contenuti del servizio radiotelevisivo pubblico, e di indirizzo.

Ricorda, a titolo di esempio, alcuni passaggi critici della Relazione. In essa, come accennato, i due atti di indirizzo approvati dalla Commissione di vigilanza nel 1997, riguardanti la nozione di pluralismo, ed il ruolo delle donne nella programmazione radiotelevisiva, non sono menzionati se non in termini estremamente generici: sarebbe pertanto necessario interpellare i vertici della RAI per conoscere quali strumenti sono stati attivati dall'azienda per l'attuazione dei due atti. In particolare, la Relazione non fa riferimento ad alcuna delle iniziative concrete previste dall'atto di indirizzo in materia di donne e televisione, attraverso le quali si sarebbe dovuto sviluppare un ruolo anche promozionale della società concessionaria: non è pertanto chiaro se tali iniziative siano rimaste del tutto prive di attuazione, o se il loro sviluppo non è riportato nel testo della Relazione.

Un secondo esempio riguarda i riferimenti, pressoché inesistenti, alla qualità diffusa delle trasmissioni ed agli interessi del cittadino-utente del servizio radiotelevisivo pubblico. È estremamente difficile individuare i parametri di valutazione, per esempio, della qualità di un programma radiotelevisivo; tuttavia, proprio a questo scopo, la stessa RAI ha istituito una Consulta per la qualità, che potrebbe essere uno strumento importantissimo, che è menzionata nella Relazione, ma della quale non è attualmente possibile conoscere le valutazioni. Parimenti, sono nella Relazione assai scarsi gli elementi conoscitivi di analisi e di verifica, per esempio in riferimento al rapporto tra produzione ed acquisti di opere televisive: su tale tema, la recente legge n.122 del 1998 comporta un impegno dell'azienda per definire precise strategie, ma dalla Relazione non si desumono dati, neppure quantitativi, circa le produzioni avviate, delle quali pure esiste un elenco.

Analoghe considerazioni possono essere formulate per il rilievo degli sport minori nella programmazione radiotelevisiva (essi meriterebbero quasi di essere menzionati nella delibera in materia di rispetto del pluralismo, se confrontati con quelli di maggior richiamo), nonché sulle nuove opportunità che al mezzo radiotelevisivo sono offerte dallo sviluppo tecnologico.

Nel risersarsi, pertanto, di proporre alla Commissione diverse conclusioni in esito al dibattito che si svilupperà sull'argomento, propone di invitare il vertice della RAI ad un incontro che consenta di definire, in spirito di collaborazione, i contenuti che le prossime Relazioni dovranno avere ed i conseguenti passaggi procedurali.

Il Presidente Francesco STORACE, nel sottolineare l'opportunità di pervenire ad una risoluzione che abbia i contenuti indicati dalla relatrice, si richiama anche ad altre scadenze periodiche che consentono alla Commissione di valutare l'attività della RAI, ad esempio in rapporto al Contratto di servizio.

Il senatore Carlo ROGNONI conviene che la Commissione non ha una visione chiara di ciò che è possibile aspettarsi dalla Relazione bimestrale, la quale attualmente non sembra specificamente riferita né al Piano editoriale della RAI, né agli indirizzi della Commissione. Ritiene sia

necessario consultare la RAI, affinché essa manifesti la propria interpretazione delle relative norme, e risponda ad alcuni interrogativi evidenziati dal dibattito odierno.

Il senatore Antonio FALOMI sottolinea che la relazione dell'onorevole Grignaffini ha correttamente posto in evidenza problemi oggettivi: la Relazione bimestrale è stata sinora intesa quasi esclusivamente come una panoramica sui programmi trasmessi dalla RAI, e non ha consentito, per tale impostazione, di verificare l'attuazione degli indirizzi dell'organo parlamentare attraverso il Piano editoriale, al quale la Relazione dovrebbe essere riferita. È ora necessario definire assieme alla RAI cosa la Relazione bimestrale debba in effetti essere. In essa, potrebbero essere riportate notizie anche su singole questioni che in ciascun bimestre di riferimento hanno comportato un forte impatto sull'opinione pubblica, quali ad esempio l'informazione sul caso Di Bella, ovvero un'indagine sulla influenza delle notizie borsistiche sull'andamento della Borsa stessa.

Il senatore Alberto MONTICONE ritiene utile ascoltare i vertici della RAI, e parimenti manifesta consenso con la proposta del collega Falomi di avanzare richieste specifiche su taluni spunti notevoli offerti da avvenimenti significativi verificatisi nel bimestre. Nel mettere in guardia dal rischio che il rapporto tra Commissione e RAI possa avviarsi per una strada di eccessiva burocratizzazione, ribadisce l'opportunità di una riflessione, condotta assieme all'azienda, su quali dovranno essere i contenuti delle Relazioni successive.

Il deputato Paolo RAFFAELLI, nell'associarsi alle considerazioni dei commissari che lo hanno preceduto nel dibattito, aggiunge a queste l'opportunità di definire anche un diverso stile di comunicazione tra la Commissione parlamentare e la RAI, nel quale l'eventuale schematizzazione delle questioni e degli argomenti costituirebbe non tanto una riduzione della quantità di notizie trasmesse, quanto piuttosto l'opportunità di dare maggior rilievo agli avvenimenti di carattere non ordinario. La Relazione bimestrale costituisce difatti uno strumento validissimo per il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive: la Commissione deve individuare le sue modalità ed i suoi contenuti, se intende scongiurare il rischio che essa diventi un adempimento esclusivamente formale.

Il Presidente Francesco STORACE conviene con la necessità di individuare quali debbano essere i contenuti e la natura della Relazione bimestrale, e ritiene che il dibattito odierno debba in futuro sfociare in un testo approvato dalla Commissione. Personalmente, è del parere che la Relazione sia oggi pressoché il contrario di quello che dovrebbe essere, ed a titolo di esempio cita le notizie da essa fornite circa l'andamento dei notiziari televisivi, che contengono quasi esclusivamente i dati concernenti il loro ascolto. Il servizio pubblico dovrebbe dire di più, ad esempio quali sono le ragioni che hanno determinato un ascolto maggiore o minore.

Dopo che il relatore Giovanna GRIGNAFFINI ha ribadito l'opportunità che la Commissione incontri, sulle questioni oggi emerse, i vertici della RAI, impegnandosi a proporre successivamente alla Commissione un testo che riassume i problemi ed ipotizzi le soluzioni, il Presidente Francesco STORACE preannuncia che la calendarizzazione di tale incontro sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si riserva di convocare per dopodomani, giovedì 1° ottobre.

Dopo che il deputato Paolo RAFFAELLI ha manifestato l'opportunità che la Commissione venga a conoscenza delle delibere assunte dalla Consulta qualità della RAI, il Presidente Francesco STORACE assicura che tale richiesta potrà essere inoltrata, nel corso degli incontri che sono stati oggi preannunciati. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 14,35.

ALLEGATO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA
DELL'ATTO DI INDIRIZZO SUI POTERI DI VIGILANZA
DELLA COMMISSIONE**

All'articolo 1, comma 1, alinea, sopprimere le parole «in particolare».

1.1 RELATORE

All'articolo 1, comma 3, alinea, sopprimere le parole: «individuate ai sensi del comma 1».

1.2 RELATORE

All'articolo 1, comma 4, sostituire la parola «segnalazione» con «interrogazione».

1.3 RELATORE

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole «eccezionale rilevanza» con le parole «particolare rilevanza».

1.4 RELATORE

All'articolo 1, comma 4, dopo la parola «rilevanza» aggiungere le seguenti «e vi sia la richiesta dell'interrogante».

1.5 RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola «periodicamente» con la parola «preventivamente».

2.3 FALOMI, LOMBARDI

All'articolo 2, comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «Egli può indicare nel sunto il proprio eventuale intendimento» con le parole: «Egli indica nel sunto il proprio intendimento».

2.1

PAISSAN, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole «può indicare» con la parola «indica».

2.4

FALOMI, LOMBARDI

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «quelle che» con le parole «le interrogazioni che».

2.2

RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola «sette» con la parola «tre».

2.5

FALOMI, LOMBARDI

Al comma 2, sostituire le parole «sul seguito delle » con la parola «sulle».

2.6

FALOMI, LOMBARDI

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «segnalazioni inoltratele» con le parole «segnalazioni ed interrogazioni inoltratele».

3.1

RELATORE

All'articolo 3, ai commi 3 e 4, sostituire la parola «segnalazioni» con «interrogazioni» in tutti i casi in cui essa è adoperata.

3.2

RELATORE

Esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione

(Modifica dell'atto di indirizzo del 2 aprile 1998)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) visto il proprio atto di indirizzo approvato nella seduta del 2 aprile 1998, circa l'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione;

b) tenendo conto dell'esperienza applicativa di tale testo, e ritenendo di dover pervenire, sulla base dell'esperienza, ad alcune modifiche finalizzate a conferire maggiore tempestività ed efficacia all'azione della Commissione;

c) confermando esplicitamente le motivazioni contenute nella premessa dell'atto di indirizzo del 2 aprile 1998, come pure il carattere tuttora sperimentale della procedura,

conviene

di sostituire la parte dispositiva di tale atto di indirizzo con la seguente:

Art. 1.

(Ammissibilità e seguito delle segnalazioni rivolte alla Commissione)

1. Il Presidente riceve le comunicazioni e le segnalazioni indirizzate da qualsivoglia soggetto alla Commissione, ed individua tutte quelle alle quali la Commissione può astrattamente riferire la propria attività istituzionale di vigilanza, escludendo:

a) quelle che non sono riferite al servizio pubblico radiotelevisivo;

b) quelle che risultano oggettivamente e palesemente infondate nel merito, quelle anonime, e quelle non aventi forma scritta;

c) quelle che comunque risultano manifestamente al di fuori delle competenze attribuite alla Commissione dalla legge.

2. Il Presidente o l'Ufficio di Presidenza della Commissione, con le modalità previste nel presente atto, possono inoltrare le segnalazioni alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, affinché la concessionaria, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno della Commissione, risponda alle questioni in esse proposte o ad esse sottese, nonchè agli eventuali ulteriori quesiti o considerazioni dell'organo parlamentare.

3. Le segnalazioni individuate ai sensi del comma 1 sono in ogni caso inoltrate alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e non possono essere accompagnate da specifiche considerazioni dell'organo parlamentare, qualora presentino entrambi i seguenti requisiti:

a) provengano da deputati o senatori in carica;

b) il loro contenuto consista nella semplice domanda, rivolta alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, sottoposto alla potestà di vigilanza della Commissione, ovvero per sapere in relazione ad esso se e quali provvedimenti la concessionaria abbia adottato o intenda adottare.

4. Quando una segnalazione avente i requisiti di cui al comma 3 assume particolare rilevanza, e vi è la richiesta del parlamentare, l'Ufficio di Presidenza può decidere che la risposta abbia luogo con l'intervento di un rappresentante della concessionaria nella sede della Commissione plenaria, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento interno.

Art. 2.

(Informazione ai componenti dell'Ufficio di Presidenza circa le segnalazioni)

1. Il Presidente trasmette preventivamente ai vicepresidenti ed ai segretari della Commissione un sunto delle comunicazioni e delle segnalazioni individuate ai sensi dell'articolo 1. Egli indica nel sunto il proprio intendimento circa il seguito da dare alle segnalazioni, ed evidenzia specificamente quelle che, avendo le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 1, dovranno comunque essere inoltrate alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Ciascuno dei vicepresidenti e dei segretari può chiedere, entro cinque giorni dall'inoltro del sunto di cui al comma 1, la convocazione dell'Ufficio di Presidenza, affinché deliberi sulle segnalazioni, o su altre questioni che comunque riguardino l'applicazione della presente delibera, ovvero affinché disponga che la risposta della concessionaria abbia luogo nella Commissione plenaria, nel caso di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 3.

(Valutazione delle risposte della società concessionaria)

1. Il Presidente informa i vicepresidenti ed i segretari delle risposte pervenute dalla società concessionaria alle segnalazioni inoltrate, ovvero dell'eventuale evidente ritardo o rifiuto di rispondere. Ciascuno di essi può chiedere che l'Ufficio di presidenza si convochi per disporre iniziative conseguenti, o per devolvere una particolare questione alla Commissione plenaria.

2. Il Presidente riferisce periodicamente alla Commissione plenaria le questioni più rilevanti sulle quali la società concessionaria ha dato una risposta, ovvero, interpellata, non l'ha data.

3. Le risposte alle segnalazioni di cui all'art. 1, comma 3, sono comunque comunicate ai parlamentari che le hanno formulate.

4. Se la società concessionaria è chiamata a dar risposta ad una segnalazione nella sede della Commissione plenaria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e la segnalazione è stata formulata da un deputato o senatore che non fa parte della Commissione, egli è invitato ad assistere alla relativa seduta, limitatamente alla specifica questione, e può prendervi la parola in sede di replica per una sola volta.

Art. 4.

(Vigilanza a carattere generale. Relazione bimestrale sull'attuazione del Piano editoriale)

1. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si impegna a calendarizzare tempestivamente l'esame delle relazioni bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, che pervengono alla Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e può prevedere in tali occasioni l'audizione di rappresentanti della concessionaria. Ciascuna relazione bimestrale perverrà alla Commissione nei quindici giorni successivi alla conclusione del bimestre di riferimento.

Art. 5.

(Indirizzo alla società concessionaria)

1. La presente deliberazione ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società concessionaria stessa, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0037º)

Il PRESIDENTE comunica che il dottor Libero Mancuso ha depositato un elaborato contenente una cronologia sui depistaggi relativa al periodo 1969-1975.

*INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA:
SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEI DOTTORI SETTEMBRINO NEBBIOSO,
VINCENTO ROSELLI E GIOVANNI SALVI, SOSTITUTI PROCURATORI DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA*
(A010 000, B55ª, 0001º)

(Vengono introdotti i dottori Settembrino Nebbioso, Vincenzo Roselli e Giovanni Salvi).

La Commissione procede al seguito dell'audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Roma dottori Nebbioso, Roselli e Salvi.

I dottori NEBBIOSO, ROSELLI, e SALVI rispondono ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori GUALTIERI e MANCA, e dal deputato FRAGALÀ.

Il PRESIDENTE, ringrazia i dottori Nebbioso, Roselli e Salvi e rinvia il seguito dell'audizione alla prossima seduta che si terrà martedì 13 ottobre, alle ore 19,30.

La seduta termina alle ore 23,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale,
professor Alessandro Garilli.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B31^a, 0015^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle Regioni nonché di modalità e procedure di trasferimento» in materia di mercato del lavoro
(Inizio dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0019^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luigi MASSA, *relatore*, rileva che il Governo ha presentato con il provvedimento in esame il primo DPCM di attuazione delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, finalizzato all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

alle regioni e agli enti locali, in seguito al conferimento di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.

Precisa che il provvedimento non corrisponde in pieno al dettato del primo comma dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, posto che in esso è contenuta la prescrizione della emanazione con le scadenze e le modalità previste dal decreto legislativo di attuazione della delega, di DPCM finalizzati ad individuare puntualmente i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra queste e gli enti locali.

Lo schema di decreto, invece, si limita ad una iniziale determinazione delle dimensioni del trasferimento, diretta esclusivamente a delineare una cornice entro cui inquadrare l'effettivo passaggio del personale e dei beni destinati a consentire il funzionamento dei servizi decentrati, rinviando a successivi decreti la puntuale definizione prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997 e la conseguente regolamentazione.

È pur vero, però, che lo stesso articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, indica un percorso diverso da quello indicato nella legge di delega. Infatti esso prevede la seguente scansione: 1) emanazione entro centoventi giorni (quindi entro lo scorso aprile) di un DPCM che deve individuare il contingente da trasferire e le relative modalità, previa audizione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 2) definizione del contingente del trenta per cento – con oscillazione non superiore al cinque per cento – del personale che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – in base ad accesso mediante richiesta personale da avanzare entro trenta giorni dalla pubblicazione del DPCM di cui a sub 1) (articolo 7, comma 2, secondo periodo); 3) entro sessanta giorni dalla promulgazione delle leggi regionali di attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997 emissione di altri DPCM con cui si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate attraverso il primo DPCM e in base alle scelte compiute per la formazione del contingente di personale che resta in capo al Ministero.

A parte il ritardo con cui il primo DPCM viene emanato – ritardo che non depone a favore di una volontà determinata da parte dei singoli dicasteri a dare corso al reale processo di conferimento previsto dallo stesso Governo in base alla delega ricevuta dal Parlamento – occorre rimarcare che lo stesso si limita ad individuare l'entità del personale coinvolto nel processo di trasferimento, individuando la cifra globale della ripartizione sulla base dei riscontri effettuati dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro e nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego, nonché presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, alla data del 30 giugno 1997.

Illustrando il provvedimento, rileva che l'articolo 1 definisce in seimilacentosettantasei (6.176) unità il contingente di personale da trasferire, corrispondente al settanta per cento di quello in servizio al 30 giugno 1997 nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro e gli altri uffici prima indicati.

L'articolo 2 definisce in duemilaseicentoquarantadue (2.642) unità il contingente che permane nel ruolo del Ministero, prevedendo che lo stesso sia determinato mediante graduatoria conseguente alla domanda dei soggetti interessati da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 3 prevede la predisposizione di una graduatoria su base regionale, in relazione alla quale vengono attribuiti punteggi riferiti sia alla situazione personale del richiedente, sia alla posizione amministrativa, sia alla natura dell'attività svolta, in base agli accordi sindacali stipulati nel febbraio e nel maggio 1998 con le organizzazioni sindacali.

L'articolo 4 detta disposizioni relative alla mobilità del personale da trasferire, prevedendo, previa intesa con le regioni interessate, la possibilità di rientrare nei ruoli dell'Amministrazione in caso di eccedenze di personale rispetto ai fabbisogni scaturenti dal conferimento.

L'articolo 5 dispone il trasferimento di tutto il personale delle agenzie per l'impiego (individuato in quattrocentottantaquattro unità). Siccome detti soggetti sono assunti con contratto a termine, il trasferimento viene disposto sino alla scadenza dei singoli contratti, come per altro era espressamente previsto dal decreto legislativo n. 469 del 1997 (articolo 7, comma 1, lettera a).

L'articolo 6 definisce la tabella di equiparazione ai fini della individuazione della qualifica di destinazione per il personale del comparto dello Stato che sarà trasferito. Il secondo comma fa salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza alla data di trasferimento, nell'ipotesi di sopravvenienza di differenti classificazioni.

L'articolo 7 stabilisce la garanzia del mantenimento della posizione retributiva per il personale trasferito.

L'articolo 8 stabilisce il rinvio a successivi DPCM per la determinazione delle risorse strumentali e finanziarie, sia per ciò che concerne la somma globale da trasferire, sia per quanto concerne la ripartizione. La relazione di accompagnamento del provvedimento giustifica il rinvio all'indisponibilità dei dati di consuntivo per il 1997 riferiti alle spese degli uffici periferici (per quanto concerne la cifra globale) nonché alla ricognizione del personale da trasferire, distinto per livelli, subito dopo la presentazione delle domande per la permanenza nei ruoli del Ministero e alla definizione della graduatoria.

L'articolo 9 dispone della successione dei contratti.

L'articolo 10 disciplina il nuovo assetto del Sistema informativo lavoro (SIL) come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997, trasferendo alle regioni le strutture informatiche attualmente in dotazione alle agenzie per l'impiego, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura. Per il software viene concesso il diritto d'uso, fatta salva la possibilità implementativa autonoma, secondo gli indirizzi dell'organo tecnico preposto ai sensi del comma otto dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 469.

Infine, l'articolo 11 dispone in via transitoria il rinvio a successivi DPCM dell'effettivo trasferimento e del *dies a quo* per la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni.

Il provvedimento ha quindi tutti i limiti dell'atto parziale che non consente ancora altro che un avvio del processo di conferimento. Auspica pertanto una decisa accelerazione dell'iter attuativo del decreto legislativo n. 469. Quanto al comma 1 dell'articolo 1, fa presente che resta un'ambiguità di fondo rispetto alle qualifiche del personale trasferito. Infatti, il contingente del settanta per cento da trasferire (così come del trenta per cento che permane nei ruoli del Ministero) non può essere sbilanciato nelle qualifiche o nelle aree di appartenenza, ma va chiarito in modo esplicito che le percentuali predefinite valgono per ciascuna qualifica e per ciascuna area di appartenenza.

La stessa notazione vale per l'articolo 3 nell'eventualità che le richieste risultino superiori al contingente predeterminato.

Forti perplessità suscita inoltre la norma di salvaguardia di cui al secondo comma dell'articolo 4 che prevede la possibilità che, entro tre anni dalla data del trasferimento, qualora il personale trasferito risulti in esubero rispetto alle dotazioni organiche delle regioni, lo stesso possa venire riammesso in servizio nei ruoli del Ministero del lavoro, ove sussistano carenze di organico relative alle qualifiche o aree cui appartiene il personale interessato. Occorre specificare che le risorse economiche trasferite, in tal caso, ritornerebbero allo Stato. In ogni caso occorrerà tenere conto anche degli eventuali esuberi di altri dicasteri in presenza di una riorganizzazione generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei vari Ministeri, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

Osserva che – al fine di rendere più coerente il titolo con il contenuto – occorre inserire le parole «di personale» dopo le parole «delle risorse».

Quanto poi all'articolo 8 è pur vero che oggi il DPCM altro non può fare se non definire la spesa storica e trasferire le risorse conseguenti. Ma non è immaginabile un processo di conferimento di compiti e funzioni a costo zero. Intanto, già per quanto concerne la spesa storica, occorrerebbe maggiorarla del tasso di inflazione programmata, onde evitare di sottrarre risorse alle regioni e alle autonomie locali. Ma di più, occorrerebbe stimolare un'azione forte proprio sul piano del miglioramento operativo del sistema di regolazione e stimolo del mercato del lavoro, ed in particolare in quelle regioni ove esso si è dimostrato maggiormente deficitario, procedendo quindi con criteri perequativi. Non è certo compito del provvedimento in esame, ma esso rappresenta una buona occasione perchè il Parlamento richiami l'attenzione del Governo. Pur tuttavia crede che sarebbe opportuno auspicare che i trasferimenti avvenissero mediante la concessione di una quota di partecipazione al gettito IRPEF in modo da premiare l'azione di sviluppo del settore che le singole regioni sapranno fare. Il trasferimento della sola spesa storica in termini monetari assoluti e statici, rappresenta invece un disincentivo allo sviluppo di politiche appropriate nel settore.

Il senatore Renzo GUBERT, apprezza la sensibilità sociale espressa nel provvedimento in esame. Fa presente l'opportunità di dare maggiore rilievo ai criteri dell'età e del carico di famiglia ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire per il trasferimento di personale.

Il deputato Luciano CAVERI, richiamando l'articolo 9 del decreto n. 469, fa presente l'opportunità di evitare che il trasferimento di alcune funzioni alle regioni a statuto ordinario avvenga mentre le norme di attuazione degli statuti speciali operano nel senso di una maggiore valorizzazione dell'autonomia delle stesse regioni a statuto differenziato. Ricorda a tale proposito che in Valle d'Aosta è in discussione presso la Commissione paritetica un decreto del Presidente della Repubblica che prevede il trasferimento alla regione degli uffici regionali del lavoro. Inizialmente il ministero aveva sostenuto che non si potesse trasferire alla regione l'Ispettorato del lavoro in quanto competenza dello Stato. Tale interpretazione restrittiva non coincide con il fatto che in sede di emanazione di norme di attuazione si lasci alle regioni a statuto speciale una libertà più ampia rispetto a quanto previsto dai decreti emanati in attuazione della legge delega. A tale proposito fa presente che alle province autonome di Trento e Bolzano sono stati trasferiti non solo gli uffici regionali ma anche gli Ispettorati del lavoro. Conclude ritenendo opportuno inserire nella premessa del parere sullo schema di decreto in esame un invito al Governo affinché si realizzi una contemporaneità tra gli atti emanati in attuazione dei decreti legislativi e le norme di attuazione che ancora sono necessarie per alcune regioni a statuto speciale.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ condivide le osservazioni formulate dal relatore.

Il sottosegretario GARILLI, fa presente che il provvedimento in esame è stato oggetto di un ampio confronto con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali. La genericità del provvedimento nasce dal fatto che il decreto legislativo n. 469 del 1997 prevede un sistema di trasferimento di beni e risorse in due tempi: in primo luogo l'emanazione di un DPCM che detta le linee generali ed in secondo luogo l'emanazione dei singoli decreti di trasferimento successivi ad un'accurata ricognizione. Entrando nel merito delle osservazioni formulate dal relatore, fa presente - per quanto riguarda il trasferimento del personale - che lo stesso personale sarà trasferito tenendo conto sia delle funzioni demandate alle regioni ed agli enti locali sia della ripartizione per qualifiche funzionali in modo da realizzare un trasferimento equilibrato. Precisa che il riferimento alle «aree» nel provvedimento in esame è stato inserito considerando il criterio di ripartizione del personale pubblico utilizzato in sede di contrattazione collettiva dello stesso settore pubblico, dove si fa espressamente riferimento alle aree. Precisa inoltre, in riferimento alla osservazione del senatore Gubert, che il provvedimento in esame non realizza un trasferimento geografico per cui i criteri dell'età e del carico di famiglia hanno un ruolo minore trattandosi di personale

che continua a prestare servizio nella stessa area in cui già svolgeva le sue funzioni. Relativamente all'articolo 4 dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere il rilievo del relatore. È possibile il rientro di personale nei ruoli del ministero nel caso di esubero da parte delle regioni: in tal caso le risorse finanziarie da trasferire alle regioni dovrebbero subire una relativa diminuzione. Infine relativamente all'articolo 8 osserva che è sicuramente opportuno quanto rilevato dal relatore secondo cui il trasferimento delle risorse deve avvenire direttamente nei confronti delle province in modo da evitare il doppio passaggio Stato-regioni, regioni-province.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che nel corso del pomeriggio sarà depositata la proposta di parere sul provvedimento in esame alla cui votazione si procederà nella seduta di domani 30 settembre.

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0017^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che nel corso dell'Ufficio di Presidenza convocato per domani alle ore 13,30 si completerà il ciclo di audizioni informali in merito al provvedimento in esame.

Il senatore Paolo GIARETTA si riserva di intervenire a conclusione del ciclo di audizioni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

100^a seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(3412) CALVI ed altri. – Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale

(Parere alla 2^a Commissione: contrario)

Il relatore LUBRANO DI RICCO osserva in via preliminare che presso la Commissione sanità sono in corso di esame alcune iniziative dirette a regolare nel complesso la questione del *doping* nelle competizioni sportive. A suo avviso, appare inopportuno adottare isolatamente la corrispondente disciplina penale. Riguardo al contenuto del disegno di legge, ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Il senatore BESOSTRI obietta invece che la disciplina penale appare carente alla stregua del principio di legalità, rimettendo al Comitato internazionale olimpico la determinazione dei presupposti delle fattispecie penalmente rilevanti. Si tratta, inoltre, di una proposta normativa ben lontana da un indirizzo di diritto penale minimo, ormai largamente condiviso. Quanto al nuovo articolo 445-*sexsies* del codice penale, contenuto nel disegno di legge, esso estende le sanzioni anche ai prodotti importati dall'estero, in ambito comunitario, contro il principio di libera circolazione delle merci.

Il relatore LUBRANO DI RICCO osserva a sua volta che il disegno di legge inopinatamente non considera come penalmente responsabile la persona che assume le sostanze di cui si tratta.

Il senatore BESOSTRI rileva anche una complessiva irrazionalità nel ricorso alla sanzione penale, per la misura sproporzionata all'entità dei fatti, anche in confronto a casi analoghi già previsti dalla legge penale: il dato più rilevante, a tale riguardo, è una evidente, mancata correlazione con la reale offensività dell'illecito.

Il relatore LUBRANO DI RICCO ribadisce la sua critica alla enucleazione delle disposizioni in esame da un contesto normativo più ampio e completo.

Su proposta del senatore BESOSTRI, si conviene quindi di formulare un parere contrario sul disegno di legge in esame.

(3408) Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari

(2657) GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali

(2667) FASSONE ed altri. – Disciplina dell'applicazione di misure interdittive

(2678) LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di libertà personale

(3078) SCOPELLITI e PELLEGRINO. – Norme in materia di libertà personale

(3516) FASSONE ed altri. – Introduzione del contraddittorio prima dell'azione di misure cautelari

(Parere alla 2ª Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Su richiesta del relatore designato PINGGERA, l'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3160; favorevole sul disegno di legge n. 1247-ter)

Il relatore PASTORE riferisce sui disegni di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza, salvo che per l'articolo 14, comma 3, lettera c) del disegno di legge n. 3160, dove

non risulta sufficientemente specificato l'oggetto della competenza del giudice di pace.

Con tale rilievo, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(3167) *Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali*
(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

La Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(3409) *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo*
(Parere alla 8^a Commissione: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge, che assicura anche l'adattamento delle norme nazionali alla giurisprudenza comunitaria in materia di cessione di manodopera da parte delle compagnie portuali. Per quanto di competenza, propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(3455) *Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati

(261) *DI ORIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(540) *CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica*

(796) *MACERATINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560*

(1251) *SPECCHIA. - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(1479) *NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(1959) *VERALDI - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*
(Parere alla 8^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza della relatrice designata DENTAMARO, l'esame dei disegni di legge è rinviato alla seduta successiva.

(3523) Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: non ostativo)

La senatrice PASQUALI riferisce in sostituzione del relatore designato Magnalbò: esposto il contenuto del disegno di legge, propone un parere di nulla osta, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(3246) Disciplina delle «strade di vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(570) UCCHIELLI. – Disciplina delle «strade del vino» italiano

(2084) FERRANTE ed altri. – Disciplina delle «strade del vino italiano»

(Parere su testo unificato alla 9^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il presidente ANDREOLLI dispone che l'esame del testo unificato sia rimesso alla sede plenaria, considerato il parere contrario reso a suo tempo sul disegno di legge n. 3246.

(2389) SMURAGLIA. – Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche

(Parere su emendamenti alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore designato MUNDI, l'esame degli emendamenti è rinviato a una seduta successiva.

(162) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali

(1333) DI ORIO. – Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale

(2838) BRUNI ed altri. – Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non

(3292) TOMASSINI ed altri. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(Parere alla 12^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza della relatrice designata DENTAMARO, l'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(3040-B) Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore BESOSTRI illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati: al comma 2 dell'articolo 3, in particolare, si prevede una disciplina della riscossione che risulta difforme da quella generale appena approvata con apposita legge di delegazione. Con tale osservazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

145^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3508) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.

(Parere alla 11^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo del decreto-legge.

Sono stati trasmessi successivamente alcuni emendamenti tra i quali segnala l'emendamento 1.0.1, che sembra determinare oneri finanziari aggiuntivi e l'emendamento 1.0.2, per il quale occorrerebbe acquisire elementi dal Tesoro in ordine alla quantificazione degli oneri e alla disponibilità delle risorse necessarie sul fondo dell'occupazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

La Sottocommissione formula infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3015) Emendamenti al disegno di legge: Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri;

Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio, Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che la Sottocommissione ha formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge lo scorso 30 luglio condizionando il nulla osta all'attuazione di condizioni concernenti gli articoli 4, 22 e 23.

Sono stati trasmessi successivamente numerosi emendamenti tra i quali segnala gli emendamenti 1.10, 1.14, 1.5, 1.15, 1.4, 1.9, 10.4 (limitatamente al comma 1 del nuovo articolo 12), 18.4, 19.2, 19.1, 19.0.1, 19.0.4 (limitatamente ai commi 15 e 16) e 21.2, che possono dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi e sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Osserva, inoltre, che gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.5, 22.1 e 22.1, ove accolti, attuerebbero le condizioni relative agli articoli 4 e 22.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore implicanti oneri finanziari aggiuntivi.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.10, 1.14, 1.5, 1.15, 1.4, 1.9, 10.4 (limitatamente al comma 1 del nuovo articolo 12), 18.4, 19.2, 19.1, 19.0.1, 19.0.4 (limitatamente ai commi 15 e 16) e 21.2 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva, inoltre, che gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.5, 22.1 e 22.1, ove accolti, attuerebbero le condizioni relative agli articoli 4 e 22.

(3113) Emendamenti ai disegni di legge: *Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo*

(3033) BATTAGLIA ed altri: *Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino*

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che la Sottocommissione ha già formulato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 3033 e parere di nulla osta condizionato all'introduzione di modifiche sul disegno di legge n. 3113.

Sono stati trasmessi successivamente alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3033, che è stato assunto quale testo base. Segnala, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.0.1 e 2.1 che introducono la copertura finanziaria del disegno di legge e che, ove accolti, superebbero il parere di contrarietà già espresso. Sul testo del disegno di legge n. 3033 occorrerebbe, comunque, riproporre le medesime condizioni

formulate nel precedente parere sul disegno di legge n. 3113. Le medesime condizioni dovrebbero poi essere espresse sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9. Gli emendamenti 1.6, 1.3 e 1.11 sembrano invece dar luogo direttamente ad oneri finanziari aggiuntivi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di condividere le valutazioni espresse dal relatore.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.6, 1.3 e 1.11, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8 e 1.9 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla esplicita precisazione che il numero dei tribunali da istituire non deve essere superiore a due e che dalle modificazioni concernenti i circondari, non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Osserva, infine, che l'eventuale accoglimento degli emendamenti 1.0.1 e 2.1 supererebbe il parere di contrarietà già formulato sul disegno di legge n. 3033, ferme restando le condizioni già espresso sul disegno di legge n. 3113 e riproposte sugli emendamenti citati.

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati

(863) DEBENEDETTI: Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni

(2588) PIERONI ed altri: Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del rappresentante del Governo l'esame dei disegni di legge in titolo viene rinviato.

(3167-A) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo e in parte favorevole, in parte condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge contenente l'istituzione di nuovi musei e altre modifiche alla normativa sui beni culturali, rassegnato in sede deliberante, già modificato dalla VIIª Commissione per tenere conto del parere formulato dalla Sottocommissione. In relazione agli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 2.1, 6.0.1, 6.0.3, 7.3, 7.5 e 8.1 che introducono maggiori oneri senza prevedere una idonea copertura; per gli emendamenti 7.2,

7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15, presentati in subordine all'emendamento 7.1, il parere di nulla osta dovrebbe, inoltre, essere condizionato alla approvazione di autorizzazioni di spesa complessivamente non superiori a 5 miliardi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore VEGAS ricorda che nella legge collegata alla finanziaria per il 1996 era stata introdotta la unificazione dei contributi ad enti ed associazioni, affidando ad ogni ministero la distribuzione degli stessi all'interno di un *plafond* finanziario. Sarebbe pertanto opportuno osservare che si sta procedendo attraverso una serie di deroghe alla vanificazione di quella misura di riordino.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, nonchè sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 2.1, 6.0.1, 6.0.3, 7.3, 7.5 e 8.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 7.1 e al non superamento del limite finanziario complessivo di 5 miliardi di lire.

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario sul testo, favorevole sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati, contiene modifiche alla legge-quadro in materia di lavori pubblici. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 9 (commi 10, 10-ter, 10-quinquies, 15, 16 e 17) che sopprime l'Ispettorato tecnico e istituisce il Servizio ispettivo, con dotazione organica corrispondente a quella prevista a legislazione vigente per l'Ispettorato; tenuto conto di quanto previsto al comma 17, occorrerebbe, peraltro, acquisire elementi informativi in ordine alle carenze di organico esistenti e all'eventuale trasferimento del personale al Servizio ispettivo; non è chiaro per quale motivo alle carenze di organico si provveda prioritariamente con nuove assunzioni, nell'ambito delle procedure di cui alla legge n.449 del 1997, e solo subordinatamente con il ricorso alla mobilità. Appare necessario approfondire, inoltre, gli eventuali effetti finanziari dell'articolo 9, comma 42 (che aumenta l'importo potenziale delle varianti in corso d'opera), comma 44 (che introduce l'obbligo di corresponsione di interessi moratori nel caso di ritardato pagamento) e commi 76 e 77 (relativi a regolazioni contributive per le casse edili).

Per ciò che concerne gli emendamenti trasmessi, infine, segnala l'emendamento 9.24 che incrementa ulteriormente la percentuale delle varianti in corso d'opera.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ritiene che dall'approvazione dell'articolo 9, commi 42, 76 e 77, nonché dell'emendamento 9.24 non derivino oneri finanziaria aggiuntivi. Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 9, commi 17 e 44.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sull'articolo 9, commi 17 e 44, per i quali il parere è contrario.

(3369) Emendamenti al disegno di legge: Norme in materia di attività produttive

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo; al riguardo, si osserva che, in relazione all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento sui meccanismi che consentono nell'esercizio 1999 la riassegnazione delle maggiori entrate ivi considerate, anche tenendo conto del fatto che la legge n. 266 del 1997 prevede che le maggiori entrate possono reintegrare gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura.

Sono pervenuti numerosi emendamenti, tra cui segnala gli emendamenti 1.2, 2.30, 2.2, 7.2, 7.14, 7.12, 7.1, 7.5, 7.13, 7.11, 8.4, 8.1 e 8.5 che comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti. Occorre, inoltre, approfondire gli effetti finanziari degli emendamenti 1.21, 4.4, 7.4, 8.3, 10.0.8 (articoli 10 *bis*, 10 *nonies*, 10 *victiequater*), 10.0.1, 10.0.2, 10.0.5 e 11.0.1, sui quali appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

In merito agli emendamenti 6.6, 6.10, 6.11 e 6.3, finalizzati ad estendere e prorogare le agevolazioni in caso di rottamazione dei ciclomotori, appare necessario acquisire elementi informativi sulla quantificazione degli ulteriori oneri da essi derivanti e sulla entità esatta delle maggiori entrate disponibili complessivamente, anche per la copertura finanziaria del disegno di legge. Gli emendamenti 6.1 e 6.7, privi di copertura finanziaria, dovrebbero essere ricondotti nell'ambito delle risorse di cui al comma 6 e valutati congiuntamente con gli altri emendamenti.

Al fine di valutare la corrispondenza tra oneri e risorse di copertura (attivate, peraltro, solo a decorrere dal 1999) dell'emendamento 4.0.1, occorrerebbe quantificare le maggiori spese derivanti dal comma 1, tenendo comunque, conto che la corresponsione degli arretrati presuppone nel primo esercizio un onere superiore rispetto all'onere a regime. Pur

tenendo conto del definitorio dell'emendamento 6.13, sembra opportuno approfondire gli eventuali rilievi di ordine finanziario del comma 3; segnala, inoltre, che nell'emendamento 10.0.6 appare opportuno inserire una clausola di salvaguardia finanziaria. In relazione agli emendamenti 7.3 e 11.1 sarebbe, infine, necessario, acquisire dal Tesoro elementi informativi in ordine alla sussistenza delle risorse finanziarie individuate per le rispettive coperture.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 2.30, 2.2, 7.2, 7.14, 7.12, 7.1, 7.5, 7.13, 7.11, 8.4, 8.1 e 8.5 nonché sugli emendamenti 1.21, 11.0.1, 6.6, 6.10, 6.11, 6.3, 6.1, 6.7, 4.0.1, 7.3 e 11.1. Non ha osservazioni sugli altri emendamenti citati dal relatore; in particolare, sull'emendamento 7.4, fa presente che le maggiori entrate cui esso si riferisce hanno carattere eventuale e che la loro diversa distribuzione appare funzionale al disegno di decentramento delle funzioni.

La Sottocommissione formula quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 2.30, 2.2, 7.2, 7.14, 7.12, 7.1, 7.5, 7.13, 7.11, 8.4, 8.1, 8.5, 1.21, 11.0.1, 6.6, 6.10, 6.11, 6.3, 6.1, 6.7, 4.0.1, 7.3 e 11.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 10.0.6 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla introduzione della precisazione che da esso non derivano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

(3040-B) Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge finalizzato alla concessione di un contributo all'Ente autonomo acquedotto pugliese, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(3456) Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni di finanziamento per la Fabbrica del Duomo di Milano e di interventi per opere in Basilicata e Campania e in Friuli. Poiché tra i principi direttivi della delega di cui all'articolo 2, non vi è al-

cuna clausola di salvaguardia finanziaria, occorre valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se dall'esercizio della delega possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ritiene opportuno introdurre, tra i principi della delega di cui all'articolo 2, una clausola di salvaguardia finanziaria.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta a condizione che all'articolo 2, sia precisato che dall'esercizio della delega legislativa ivi prevista non derivino oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

75^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3412) CALVI ed altri: Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(3342) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri: rinvio dell'emissione del parere;

alla 5^a Commissione:

(3510) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13^a Commissione:

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

13ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

(3040-B) Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1998

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3347) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 27 giugno 1997*: parere favorevole;

(3348) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatto a Lubiana il 7 luglio 1997*: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(3510) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(3511) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(540) *CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica*: parere favorevole;

(3455) *Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri.*

II. Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3521) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso.*

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri.*)
- BERTONI. – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998 (3506).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione

della Costituzione (707) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ONOFRIO ed altri.
 - Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione (947).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- RUSSO SPENA. - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

II. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla ferrovie dello Stato S.p.A. (3508).
- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 324).
- Schema di decreto concernente l'integrazione del decreto interministeriale 24 dicembre 1997 di programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1998 (n. 340).
- Schema di decreto legislativo recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (n. 345).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77 e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (n. 346).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (3160) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri*).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374. (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa*) (1247-ter).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAGLIA ed altri. Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033).
- Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo (3113).

III. Esame dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).
- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. - Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra nella riserva Leandro PAPA a Vicepresidente della Lega navale italiana (n. 77).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997 (3510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998 (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3385).

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni-associazioni (863).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
 - CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
 - VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
 - VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
 - BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 15,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
 - e della petizione n. 409 ad esso attinente.
 - Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
 - ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
 - ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).

- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (3524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BRIENZA ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione (3441).
- ASCIUTTI ed altri. - Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione (n. 329).
- Schema di Accordo preliminare al secondo *Addendum* al contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 344).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) (766).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DI ORIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (261).

- CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica (540).
- MACERATINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (796).
- SPECCHIA. - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1251).
- NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1479).
- VERALDI. - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1959).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore (3523) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni e altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri)*.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).

- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per le politiche agricole» (n. 328).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Interrogazione.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 15 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente dell'IRI.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. (3508).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).

- SILIQUINI e MULAS. - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3479).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di taluni prodotti (n. 331).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale (n. 332).
- Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE concernenti le misure di protezione dalle zoonosi specifiche

- e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale (n. 333).
- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione della somma di lire 2.500.000.000, relativa al capitolo 1230 dello stato di previsione del Ministero della sanità, recante «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», tra la Lega italiana per la lotta contro i tumori ed il Centro internazionale di ricerche per il cancro con sede in Lione (n. 334).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per infortuni nel lavoro domestico (924).
- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
- DE ANNA. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).
- SALVATO. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).

IV. Esame dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

V. Esame del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (3040-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 13,45

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).

- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

III. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e per la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (n. 339).
- Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione (n. 329).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sa-

nitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di taluni prodotti (n. 331).

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale (n. 332).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- PREDÀ ed altri - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica - (3445) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turrone ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*).
- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TAPPARO ed altri - Norme in materia delle minoranze linguistiche (3426).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 13,30

Esame dei disegni di legge:

- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*) (A.S. 3445).
 - Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1998 (A.S. 3506).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 14

Procedure informative

- Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informative nella riforma del Ministero delle finanze.
 - Audizione dell'onorevole professor Vincenzo Visco, ministro delle finanze.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 14

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle Regioni nonchè di modalità e procedure di trasferimento» in materia di mercato del lavoro.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 30 settembre 1998, ore 13

Esame sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472.